

Persona

ACTIVE CASA&PERSONA

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DELLA CASA,
DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA
E DEGLI ANIMALI DOMESTICI

INFORMAZIONI PER TE

Nelle prossime pagine abbiamo raccolto
i servizi più utili a tua disposizione e, a seguire,
una sintetica descrizione della polizza
ACTIVE CASA&PERSONA

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app  

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

SEMPRE AL TUO FIANCO

ASSISTENZA H24

Cattolica Assicurazioni mette al tuo fianco i migliori servizi per tutelarti sempre e non farti mai sentire solo nel momento del bisogno, per le piccole e grandi emergenze.

I servizi di assistenza sono erogati da IMA Italia Assistance S.p.A.



NUMERO VERDE UNICO
800 572 572

ASSISTENZA H24
7 GIORNI SU 7



SE CHIAMO
DALL'ESTERO
+39 02 24 128 570

ALTRI CONTATTI UTILI

Per informazioni su polizze, sinistri, pagamenti e servizi offerti su polizze danni e vita presso le Agenzie chiama il numero verde **800 562 562** oppure scrivi a:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Assistenza Clienti Contratti danni rete Agenzie
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax **045 83 72 303**
infodanniagenzie@cattolicaassicurazioni.it

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Assistenza Clienti Contratti vita rete Agenzie
Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (Italia)
Fax **045 83 72 317**
infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it

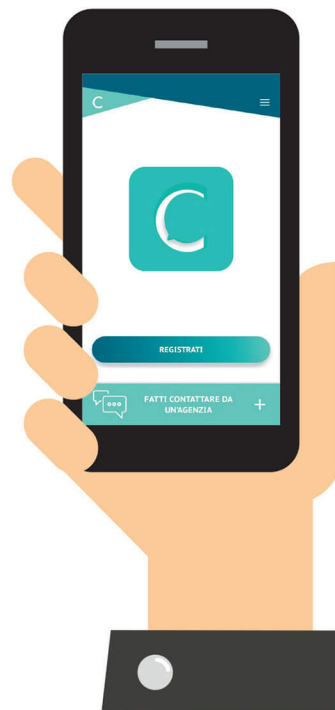
TUTTO A PORTATA DI MANO

SCOPRI L'APP CATTOLICA

Con l'App Cattolica puoi accedere all'insieme di servizi offerti e a tutte le informazioni relative al tuo portafoglio polizze.

Potrai inoltre effettuare l'analisi dei tuoi bisogni assicurativi, ottenere quotazioni rapide, denunciare un sinistro o scegliere di rinnovare una polizza in scadenza.

Il tutto restando sempre in contatto con il tuo Agente di fiducia, grazie ai servizi di messaggistica e alle funzionalità di scambio di documenti.



Scarica subito l'App



**Analisi
dei
bisogni**

**La tua
situazione
assicurativa**

**Servizi
su
misura**

**Agente
al tuo
fianco**

HOME INSURANCE

Su **www.cattolica.it** è attivo il servizio di home insurance (Provvedimento Ivass 16 Luglio 2013, n. 7).

Registrati e accedi subito alla tua area riservata!

Grazie a questo servizio dedicato, potrai visualizzare e consultare:

- le tue polizze assicurative
- le condizioni contrattuali sottoscritte
- lo stato dei pagamenti
- le relative scadenze
- i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate per le polizze vita.

Le coperture relative ai contratti in forma collettiva, ove previsto, saranno consultabili oltre che dal contraente, anche dall'assicurato.

Per poter accedere alla propria area riservata è necessario procedere alla identificazione e registrazione mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- il proprio codice fiscale
- il numero di polizza relativa al contratto
- un indirizzo e-mail dove ricevere la "one time password".

LA TUA CASA E IL TUO MONDO, A TUTTO TONDO.

LE SCELTE A TUTELA
SONO TANTE.
CON CATTOLICA ASSICURAZIONI
SONO PIÙ CHIARE,
PIÙ AMPIE, PIÙ TUE.
ACTIVE CASA&PERSONA:
LA SCELTA È TUTTA QUI.

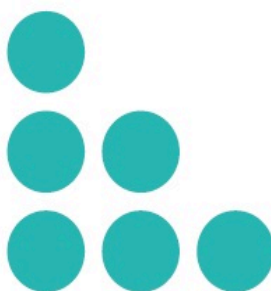


COPERTURE COMPRENSIVE

Nessuna assicurazione è "facile".

Una polizza che riunisce tutti i bisogni di protezione per la casa e le persone - e in modo chiaro - è il primo passo per semplificare la scelta.

Tutte le sezioni prevedono un'ampia gamma di coperture, selezionate da Cattolica Assicurazioni per dare il via alla tua protezione.

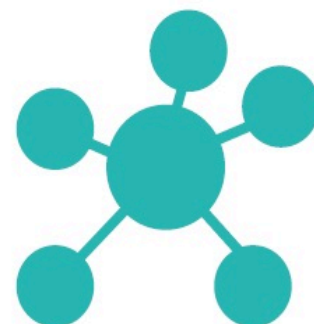


GARANZIE AGGIUNTIVE

Nessun caso è uguale a un altro.

Attraverso una gamma completa di garanzie integrabili, ognuno potrà scegliere le tutele più indicate alla sua situazione di vita o più rispondenti a esigenze specifiche.

E in aggiunta, a tua disposizione tanti servizi.



CENTRALITÀ DEI BISOGNI

Nessuna persona è uguale a un'altra.

Vale la pena investire un po' di tempo per esplorare le tante scelte che ti offre questa proposta: leggendo bene le condizioni ma soprattutto parlando con il tuo Agente Cattolica Assicurazioni. Conoscendoti, saprà individuare le giuste scelte per te e creare una soluzione su misura.

Il tuo contratto sarà il tuo ritratto.

INCENDIO
ED EVENTI
CATASTROFALI

FURTO
E RAPINA,
RESPONSABILITÀ
CIVILE E ALTRE
TUTELE

SALUTE,
ASSISTENZA,
TUTELA DIGITAL,
AMICI A QUATTRO
ZAMPE

INCENDIO ED EVENTI CATASTROFALI

OGNI ABITAZIONE
È DIVERSA DALL'ALTRA:
COME VOI.
CON LE "VOSTRE"
GARANZIE, ARREDATE
LA "VOSTRA" POLIZZA.

PIÙ COPERTURA ALLE TUE MURA.

INCENDIO DEL FABBRICATO E DEL CONTENUTO

La casa è il nostro rifugio, non solo il nostro primo bene.

E anche il suo contenuto ha un valore da proteggere.

Tutelarla dai danni causati da incendio o da altri eventi quali un fulmine, uno scoppio o altro ancora, dovrebbe essere normale amministrazione (non solo un obbligo, come avviene in caso di sottoscrizione di mutuo).

Ciò vale anche per le dipendenze, la dimora saltuaria e le abitazioni in locazione: i satelliti del tuo mondo.

FORMULA OMNIA

- Comprende già tutto, anche una protezione dagli eventi atmosferici e indennizzi per le spese che devi sostenere a seguito di un sinistro (ad esempio, un trasloco temporaneo, un servizio di assistenza psicologica)
- Integrabile con ulteriori tutele
- Per chi preferisce una protezione totale.

FORMULA CLASSICA

- Formula modulare con un'ampia gamma di protezioni, anche nei casi in cui l'abitazione sia in corso di costruzione o di ristrutturazione
- Integrabile con ulteriori garanzie su misura
- Per chi vuole costruire una soluzione di protezioni su misura.

FORMULA MUTUO

- Comprende le protezioni indispensabili a fronte di una richiesta di mutuo sull'abitazione
- Offre garanzie extra, dalla Responsabilità Civile per l'intero nucleo familiare convivente, a un indennizzo in caso di perdita di impiego
- Per chi sta investendo sulla casa.

Scegli di proteggere il tuo bene più solido!

PIÙ TUTELE NELLE BUFERE.

EVENTI CATASTROFALI

Qualche riflessione:

- 6 dei 10 terremoti più disastrosi avvenuti in Europa dal 1970 al 2018 sono accaduti in Italia*
- il 78% delle abitazioni italiane è esposto al rischio di terremoti e allagamenti*
- solo il 2% delle abitazioni italiane è coperto da questo rischio*.

*(Fonte: Ania)

La garanzia indennizza:

- i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati (abitazione e contenuto)
- per effetto di diversi eventi naturali, quali terremoto, alluvione, inondazione e allagamento.

Le coperture vanno dalle spese per la ricostruzione a una gamma di oneri post evento, ad esempio:

- spese di prima necessità
- spese per trasferire e custodire in un luogo sicuro i beni e gli oggetti che hai potuto salvare
- spese per un alloggio sostitutivo nelle prime sere dopo l'evento.

Pensaci prima. Per ripartire poi.

FURTO E RAPINA, RESPONSABILITÀ CIVILE E ALTRE TUTELE

**TUTTO È BENE
CIÒ CHE GARANTISCE BENE.**

OGNI STORIA DI VITA
HA I SUOI COLPI DI SCENA.
CON LE GIUSTE TUTELE,
LE SORPRESE
NON SONO IMPREVISTI.

FURTO E RAPINA

Oltre a quelli strutturali, potresti subire danni materiali e diretti a seguito della sottrazione dei beni contenuti all'interno della abitazione assicurata (dimora abituale o saltuaria, locali assicurati).

Sapersi tutelati è già un sollievo.

FORMULA CLASSICA

È la tradizionale forma di garanzia Furto, dove con un'unica somma si assicura l'intero contenuto dell'abitazione.

FORMULA SPECIFICA

Per proteggere con un'attenzione particolare i beni che per te sono più importanti; che siano gioielli o attrezzature sportive. Anche quando queste sono riposte ad esempio in un garage non comunicante con la tua abitazione.

In entrambe le formule puoi estendere la copertura anche ai casi in cui i beni siano all'esterno dell'abitazione assicurata (ad esempio in caso di furto subito a seguito di un infortunio o di improvviso malore, ma anche in albergo in villeggiatura).

Protezioni irrinunciabili sono anche le tutele per quegli eventi che, seppur comportino piccoli danni materiali, possono avere grande impatto sul piano psicologico: ad esempio una truffa in casa ai danni delle persone anziane o la necessità di ripulire i locali oggetto di un furto e di sostituire le serrature.

Scegli cosa tutelare, anche la libertà è serenità!

Per entrambe le formule è prevista una riduzione del premio in caso di:

- accorgimenti di protezione o chiusura di sicurezza (descritti in polizza)
- impianti di sicurezza (allarme, anti-intrusione).

Una ulteriore riduzione del premio se scegli di installare il sistema di telesorveglianza professionale offerto dalla collaborazione tra Cattolica Assicurazioni e Ima Protect.

Chiedi al tuo Agente!

MEGLIO PENSARCI PRIMA, MEGLIO PENSARCI MEGLIO.

RESPONSABILITÀ CIVILE

"Volevo, potevo, dovevo..."

Ci sono casi in cui provochiamo ad altri un danno. E il danno è anche per noi se non ci siamo premuniti.

Una garanzia Responsabilità Civile verso terzi ti tutela in casi di danni involontariamente causati a soggetti terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte.

Puoi scegliere di proteggerti per la responsabilità civile relativamente ai fatti che si verificano nell'ambito della tua vita privata e nel tempo libero, ma anche per quello che deriva dall'essere proprietario di un'abitazione.

Con questa garanzia potrai contare su Cattolica Assicurazioni per risarcire le persone del danno loro provocato:

- anche da componenti del tuo nucleo familiare convivente
- dal convivente more uxorio
- nella vita privata e nel tempo libero
- nelle abitazioni in locazione.

Tutto ciò mantenendo intatto il tuo patrimonio.

Scegli di prevenire, basta un attimo!

PROTEZIONI SENZA OBIEZIONI.

TUTELA LEGALE

Può capitare di trovarsi in situazioni in cui la scelta è una, obbligata: difendere i propri interessi da pretese di altri soggetti o dalle conseguenze giuridiche di qualche fatto o azione a noi imputabile.

In questi casi è più che mai importante avere scelto una protezione chiara, con condizioni semplici, comprensibili senza dover essere decifrati.

Questa garanzia ti assicura per le spese (legali, peritali, di giustizia, processuali e d'indagine) che possano rendersi necessarie per la difesa dei tuoi interessi, in una serie di casi di ambiti diversi: da sinistri nella vita privata (come vertenze con fornitori o collaboratori domestici), a quelli che derivano dalla proprietà degli immobili, anche quando dati in locazione ad altri.

E molto altro ancora.

Scegli la chiarezza come prima difesa!

SOLDI: A VOLTE COSTA DI PIÙ NON PARLARNE.

DIFESA DEL REDDITO

A nessuno piace parlare di soldi: ma è bene farlo una volta per non farlo più dopo.

Perché a tutti può capitare di trovarsi in una situazione di difficoltà magari a causa di un imprevisto come un infortunio, una malattia o quando si è in viaggio o si pratica sport...

Quindi, se per un periodo non riesci a far fronte ad alcune spese, puoi contare su Cattolica Assicurazioni. Avrai un sostegno economico per far fronte a canoni di locazione, utenze, spese condominiali, spese per l'adeguamento dell'abitazione per eliminare le barriere architettoniche e persino a copertura di rate del mutuo, di finanziamento o di prestiti.

Scegli le garanzie anti-imprevisto!

SALUTE, ASSISTENZA, TUTELA DIGITAL, AMICI A 4 ZAMPE

**QUANDO L'ASSICURAZIONE
È RASSICURAZIONE.**

OGNI FAMIGLIA
HA BISOGNO DI TUTELE
TUTTE SUE:
OGNI POLIZZA RACCHIUDE
TANTE STORIE
E TANTE VITE.

SALUTE

La casa è di chi ci abita: quindi la protezione della famiglia deve abbracciare chi la vive. Tutti: non solo il contraente, ma anche il suo nucleo familiare.

Per questo la sezione "Salute" della polizza tratta i possibili infortuni che possono verificarsi nelle diverse fasi della vita.

Questa parte del contratto considera le prestazioni derivanti da infortuni e altri eventi (quali un intervento chirurgico, una malattia o un parto con taglio cesareo):

- per i membri del nucleo familiare convivente
- fino ai 75 anni di età
- conseguenti alla pratica di sport non professionistici
- come passeggero su voli di linea e charter
- anche fuori dai confini nazionali.

Scegliere la chiarezza fa stare meglio!

ANCHE L'ASSISTENZA HA PIÙ FONDAMENTA.

ASSISTENZA

È nei momenti di emergenza che si ha più bisogno di risposte, chiare e anche immediate.

Qui trovi tante tutele sia per la casa che per la famiglia, già comprese: dai servizi per le grandi emergenze ai supporti per i casi della vita quotidiana.

Il servizio operativo, fornito attraverso la Struttura Organizzativa, è attivo per ogni caso e tutela, con gli orari e i termini specificati dettagliatamente in polizza.

ABITAZIONE

La Struttura Organizzativa ti aiuta:

- per i casi di emergenza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- qualora necessiti di un intervento a seguito di danno o guasto previsto in polizza
- con artigiani o tecnici qualificati
- anche per i guasti agli elettrodomestici.

PERSONE

La Struttura Organizzativa provvede a gestire:

- informazioni e consulti telefonici
- trasferimenti e rientri sanitari
- assistenza infermieristica e fisioterapica post ricovero a domicilio
- una vasta gamma di altri servizi.

Scegli su chi contare

Queste prestazioni sono integrabili con garanzie aggiuntive specifiche per come sei tu.
L'Agente Cattolica Assicurazioni costruirà il tuo profilo!

DINAMICO

Se ti piace trascorrere il tempo libero all'aria aperta, in movimento facendo sport o visitando Paesi nuovi.

- Rientro dall'estero, se convalescente
- Traino e custodia del veicolo per raggiungere il luogo di partenza o rientrare da un viaggio
- Anticipo di spese di prima necessità all'estero.

METROPOLITANO

Se per te che sei immerso nella vita metropolitana, il tempo ha acquisito un valore fondamentale.

A seguito di un ricovero:

- collaborazione domestica
- baby sitting
- accompagnamento a scuola di minori e altro.

PREVIDENTE

Se sei proiettato al futuro e ami sentirti al sicuro.

- Assistenza domiciliare integrata
- Assistenza per familiari non autosufficienti (in conseguenza di infortunio/malattia o sinistro abitazione) all'estero.

E PER TE CHE SEI DIGITALE, UNA PROTEZIONE SPECIALE DAL CYBER RISK

La tecnologia è ormai parte integrante della nostra quotidianità. Noi e i nostri familiari, anche minorenni, siamo sempre più connessi ed esposti a Virus, Malware, Data Breach... l'unica cosa chiara è che il rischio informatico esiste e dobbiamo pensarci.

Cattolica Assicurazioni ha quindi previsto una soluzione completa e articolata per avere una protezione a 360° da questo tipo di rischi. Alcuni servizi, ad esempio l'analisi della vulnerabilità e protezione della identità digitale, saranno da te monitorabili attraverso una piattaforma web dedicata.

Una copertura specifica, offerta da Cattolica Assicurazioni, prevede il risarcimento in caso di furto online di fondi personali, come ad esempio l'uso non autorizzato di carte di pagamento o l'accesso non autorizzato al conto bancario online.

Una forma di tutela particolarmente attuale e delicata è quella contro i rischi del cyber bullismo e cyber mobbing, anche attraverso il blocco dei dati utilizzati, servizi di consulenza telefonica e cure di assistenza psicologica.

GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE.

ANIMALI DOMESTICI

Cani o gatti che siano, sono parte della famiglia. Vivono la nostra vita e potrebbero subire incidenti di percorso, a causa di una malattia o di un infortunio.

La sezione della polizza a loro dedicata prevede una gamma di tutele specifiche, nel caso in cui siano iscritti all'anagrafe degli animali da affezione e abbiano tra 6 mesi e 8 anni di età.

- Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici e visite specialistiche
- Responsabilità civile per i danni che potrebbero provocare ad altri
- Tutela legale con indennizzo delle spese in caso di contenzioso sui danni a terzi
- Assistenza: indennizzi in casi di recupero dell'animale smarrito, necessità di custodia temporanea, trasporto veterinario
- Una Struttura Organizzativa sempre a disposizione, per informazioni su centri di pronto soccorso veterinario, pensioni per animali, pet sitter, cliniche veterinarie all'estero, HelpLine e altro ancora.

Scegli chi ti offre anche le tutele con la coda!

ACTIVE CASA&PERSONA

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DELLA CASA,
DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA
E DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Persona

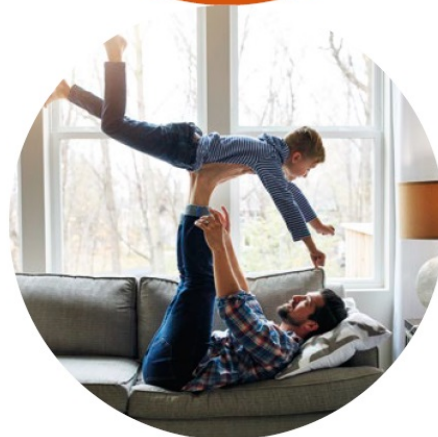


SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

- il documento informativo precontrattuale (DIP Danni)
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
- le condizioni di assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018

Polizza per la protezione della casa, della persona, della famiglia e degli animali domestici.



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app  

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Polizza Incendio, Eventi catastrofali, Furto, R.C.T., Tutela Legale, Difesa del Reddito, Salute, Digitali-Cyber Risk, Assistenza e Amici a 4 zampe e per la casa e la famiglia

Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione

Prodotto: "ACTIVE CASA&PERSONA"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la casa e il suo contenuto, il patrimonio familiare, la salute dei componenti del nucleo e gli animali domestici.



Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/ massimali indicati nella scheda di polizza.

Principali coperture prestate:

- ✓ **Incendio:** indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi di varia natura. Previste tre formule: Omnia (All Risk), Classica (rischi nominati) e Mutuo.
- ✓ **Eventi catastrofali:** indennizzo dei danni causati da Terremoto, Inondazione, Alluvione ed Allagamento ed alcune spese riconducibili a detti eventi.
- ✓ **Furto:** indennizzo dei danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da sottrazione e/o danneggiamento. Previste due formule, Classica e Specifica.
- ✓ **Responsabilità Civile verso Terzi:** risarcimento dei danni causati a terzi per eventi legati ai rischi della vita privata e tempo libero e/o dell'abitazione (proprietà e conduzione).
- ✓ **Tutela Legale:** protezione legale degli interessi dell'Assicurato in caso di controversie legate a fatti riconducibili alla sfera della vita privata e del tempo libero e/o all'abitazione.
- ✓ **Difesa del Reddito:** previsione di determinati indennizzi o rimborsi erogati in caso di necessità.
- ✓ **Salute:** due indennità erogabili a seguito di infortunio e/o intervento chirurgico da infortunio, malattia, parto cesareo.
- ✓ **Digitali - Cyber Risk:** previsione di determinate prestazioni e/o garanzie a copertura dei rischi informatici.
- ✓ **Assistenza:** previsione di determinate prestazioni o servizi erogati in caso di necessità.
- ✓ **Amici a 4 zampe:** previsione di determinate prestazioni e/o garanzie relative agli animali domestici da compagnia (cane e gatto).
- ✓ Sono inoltre previste garanzie aggiuntive a pagamento che estendono le coperture delle diverse sezioni.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi

- ✗ **Incendio:** danni dovuti a precaria condizione di statica e manutenzione; danni a impianti in cui si è verificato uno scoppio se l'evento è causato da usura, corrosione, o difetti di materiale, archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e dati software.
- ✗ **Eventi catastrofali:** fabbricati abusivi o dichiarati inagibili
- ✗ **Furto:** furti commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato
- ✗ **Responsabilità Civile verso Terzi:** non sono terzi il Contraente, l'Assicurato, il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente.
- ✗ **Amici a 4 zampe:** cani e gatti con età inferiore a 6 mesi e uguale o maggiore di 8 anni;

Sono presenti rischi esclusi anche per le sezioni **Tutela Legale, Assistenza, Digitali-Cyber Risk, Difesa del Reddito e Salute.**



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni di garanzia delle sezioni:

- ! Per ciascuna sezione sono stabilite le specifiche esclusioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con acquisto di garanzie opzionali a pagamento.
- ! La Società presta l'assicurazione con i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie o scoperti per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati, evidenziati nella scheda di polizza e nelle tabelle riepilogative.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ Le garanzie delle sezioni Incendio, Eventi Catastrofici, Furto, Tutela Legale, Assistenza (compresa quella all'interno della sezione Amici a 4 zampe) e RC Digitali Cyber Risk si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Le sezioni di Responsabilità civile, Salute, Amici a 4 zampe (per le garanzie Rimborso Spese Veterinarie e Responsabilità civile) e Difesa Reddito sono valide in tutto il mondo.
- ✓ La copertura Furto si intende estesa in tutto il mondo solo per quanto previsto relativamente alle garanzie Rifacimento documenti, Uso fraudolento di carte di credito e Rimborso spese per accertamenti diagnostici, onorari medici nonché dalla garanzia aggiuntiva "Furto all'esterno dell'Abitazione" (Beni addosso o a portata di mano, Effetti personali in locali di villeggiatura, Effetti personali su mezzi di trasporto ed Effetti personali presso guardaroba custoditi).
- ✓ Le garanzie della sezione di Tutela Legale Danni subiti, Pedoni e ciclisti e Fornitori sono operanti anche nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco; le garanzie Delitti colposi e contravvenzioni, Delitti Dolosi e quella aggiuntiva Rapporti di lavoro dipendente, al primo punto - Delitti colposi e contravvenzioni, vale in tutti i paesi indicati al precedente punto e anche negli Stati Uniti d'America.
- ✓ Le garanzie della sezione Tutela Legale di quella Amici a 4 zampe (diverse da quelle di cui al primo punto) sono operanti in: Italia, altri paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ Tutela Legale della sezione Digitali - Cyber risk: tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e altri paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. Tuttavia, quelle rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.



Quando e come devo pagare?

- I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
 - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
 - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
 - contante, presso l'Agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo che in polizza non sia prevista una decorrenza diversa. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto.



Come posso disdire il contratto?

- Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della: scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo); scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.
- Se il Contraente è consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n° 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, entrambe le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

Polizza Incendio, Eventi catastrofali, Furto, R.C.T., Tutela Legale, Difesa del Reddito, Salute, Digitali-Cyber Risk, Assistenza e Amici a 4 zampe

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Prodotto: "ACTIVE CASA&PERSONA"



Data di realizzazione: 03/07/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.757 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/idcorporate

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture. L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio: Sezione Incendio Formula Classica, garanzia Demolizione e sgombero dei residui del sinistro, la Società risponde delle spese sostenute entro il limite di indennizzo pari al 20% dell'importo liquidabile del sinistro.

Incendio - Formula Omnia (Abitazione e contenuto)

La Società indennizza, sino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati (Abitazione e/o Contenuto) causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso (All Risk).

Sono inoltre comprese le garanzie Rottura di vetri e specchi, Mancato Freddo, Rimpiazzo del combustibile, Danni da Furto (se non acquistata la relativa sezione), Alberi e piante in parchi e giardini, Eventi atmosferici e sovraccarico di neve, Eventi atmosferici su beni all'aperto in parchi o giardini, Atti vandalici e terrorismo, Fenomeno elettrico, Danni da acqua, Ricerca e riparazione del guasto (acqua e gas), Danni ai beni all'esterno dell'abitazione. Oltre a queste garanzie sono previste le seguenti spese se conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza: Rifacimento dei documenti, Demolizione e sgombero dei residui del sinistro, Trasloco, Oneri di ricostruzione, Pernottamento in albergo, Onorari dei periti, Perdita di pignoni e Assistenza psicologica.

Inoltre, in alternativa all'Incendio Abitazione è prevista la garanzia Rischio locativo per l'ipotesi in cui l'Abitazione sia presa in locazione.

L'assicurazione Incendio è prestata con i seguenti criteri scelti dall'Assicurato ed indicati in polizza:

- Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto;
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.

Le garanzie sono prestate anche se il danno sia stato causato con colpa grave dell'Assicurato e/o dalle persone del suo nucleo familiare e del convivente more uxorio nonché con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

Incendio - Formula Classica (Abitazione e contenuto)

La Società indennizza, sino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali e diretti all'Abitazione indicata in polizza e/o al suo Contenuto causati dai seguenti eventi:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
- Fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Abitazione;
- Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- Urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- Caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- Onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi sopraelencati, i danni causati ai beni assicurati per:

- Mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
- Caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
- Impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio.

Sono inoltre comprese le garanzie Rottura di vetri e specchi, Mancato Freddo, Rimpiazzo del combustibile, Danni da Furto (se non acquistata la relativa sezione), Rifacimento dei documenti, Demolizione e sgombero dei residui del sinistro, Trasloco, Oneri di ricostruzione, Pernottamento in albergo, Onorari dei periti, Perdita di pignoni, Assistenza psicologica, Fabbricati in corso di costruzione e Rischio locativo dell'Abitazione per l'ipotesi in cui l'Abitazione sia presa in locazione.

L'assicurazione Incendio è prestata con i seguenti criteri scelti dall'Assicurato ed indicati in polizza:

- Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto;
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave dell'Assicurato e/o dalle persone del suo nucleo familiare e del convivente more uxorio nonché con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

Incendio - Formula Mutuo (Abitazione)

La presente sezione prevede, per l'abitazione indicata in polizza, i danni derivanti dai seguenti eventi:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
- Fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Abitazione;
- Sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- Urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- Caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- Onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi sopraelencati, i danni causati all'abitazione per:

- Mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
- Caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
- Impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio.

Inoltre, a seguito di sinistro in conseguenza degli eventi sopra indicati, la Società indennizza le spese relative alla demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro.

L'assicurazione Incendio è prestata con i seguenti criteri scelti dall'Assicurato ed indicati in polizza:

- Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto;
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave dell'Assicurato e/o dalle persone del suo nucleo familiare e del convivente more uxorio, nonché con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

Eventi catastrofali

TERREMOTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati (Abitazione/Contenuto) per effetto di terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro".

INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO

La Società risponde dei danni subiti dai beni assicurati (Abitazione/Contenuto) per effetto di inondazione, alluvione e allagamento - causato da eventi atmosferici - a condizione che detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE

L'assicurazione comprende le seguenti prestazioni, sempre operanti, in eccedenza alla Somma Assicurata Abitazione/Contenuto, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi assicurati con la presente sezione:

- Spese per demolire, sgomberare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro;
- Le spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all'Abitazione, e per il periodo strettamente;
- Gli oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro;
- Onorari di consulenti, ingegneri, architetti e del perito nominato dal Contraente.

ULTERIORI SPESE

- Spese di prima necessità per gli spostamenti dell'Assicurato e di persone del suo nucleo familiare;
- Perdita del canone di locazione dell'Abitazione, locata dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa, per massimo 12 mesi per sinistro, esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;
- Spese per l'alloggio sostitutivo a seguito di mancato godimento dell'Abitazione abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa, esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;
- Spese per il rifacimento di documenti personali smarriti, distrutti o danneggiati;
- Spese per l'adattamento dell'abitazione assicurata seguito di gravi menomazioni conseguenti all'evento sinistro;
- Spese per la pulizia straordinaria dell'abitazione e riordino di oggetti ingombranti.

SPESE DEPOSITO/ MAGAZZINO TEMPORANEO DEL CONTENUTO

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, il Contraente e/o l'Assicurato per mettere il Contenuto assicurato in protezione in luogo sicuro, ha diritto al un rimborso delle spese sostenute per la rimozione, la movimentazione, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo presso terzi.

ASSISTENZA PSICOLOGICA

Questa garanzia comprende cure di assistenza psicologica rese necessarie per un trauma conseguente a un sinistro di particolare rilevanza, tale da aver comportato almeno una delle seguenti conseguenze:

- Inagibilità dell'Abitazione assicurata per almeno 15 giorni;
- Lesioni personali gravi o gravissime all'assicurato o ad un membro del suo Nucleo familiare da cui derivi un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- Morte di un membro del Nucleo familiare.

La garanzia è prestata a rimborso delle fatture regolarmente emesse dallo psicologo o psicoterapeuta al quale l'Assicurato o un suo Familiare si è rivolto.

SPESE DI PRIMA NECESSITÀ PER PERSONE CON FRAGILITÀ

Si intendono in condizioni di fragilità le persone che versano in almeno una delle seguenti condizioni:

- Stato di invalidità permanente non inferiore al 65%;
- Handicap certificati ai sensi della legge 104/92;
- Ospedalizzazione domiciliare certificata.

In seguito a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione sono comprese le spese di prima necessità per effettivo bisogno derivante dalla condizione di fragilità, sostenute dall'Assicurato, o da persone del suo nucleo familiare, in condizioni di fragilità.

L'assicurazione della presente sezione è prestata con i seguenti criteri, scelti dall'Assicurato e indicati in polizza:

- Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto;
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.

Furto - Formula Classica

La Società indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione dei beni, anche di proprietà di terzi, costituenti il Contenuto posto all'interno dell'Abitazione assicurata (Dimora abituale o saltuaria e locali Assicurati), causati da:

- Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Abitazione e nelle relative Dipendenze e pertinenze non comunicanti in modo fraudolento (come specificato);
- Rapina o estorsione;
- Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione;
- Furto con destrezza commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di altro familiare purché di età superiore a 14 anni, esclusi i valori;
- Furto commesso dai collaboratori domestici, anche in servizio non continuativo, purché regolarmente assunti;
- Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;

- Truffa tra le mura domestiche (raggiro);
- Furto di alberi e piante ornamentali;
- Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti;
- Furto nella Dimora saltuaria.

La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione. È compreso anche l'ufficio o studio professionale se coesistente e intercomunicante con l'abitazione stessa.

Le garanzie si intendono operanti anche per Dipendenze e pertinenze comunicanti e non, purché ad uso esclusivo dell'unità immobiliare assicurata e situati nella medesima ubicazione.

Sono comprese in garanzia le seguenti coperture: Danni provocati dai ladri, le spese e gli oneri sostenuti da Furto di Fissi e infissi, per il rifacimento di documenti personali, di perizia del perito nominato dal Contraente e per la quota parte del terzo, per la sostituzione o modifica delle serrature a protezione degli accessi esterni, per l'uso fraudolento di carta di credito, per spese mediche in conseguenza di lesioni subite in occasione di scippo, rapina, estorsione, per le cure di assistenza psicologica, per la pulizia ed il riassetto dei locali e del loro Contenuto, per il potenziamento dei mezzi di chiusura, per un alloggio sostitutivo se l'abitazione è inagibile.

L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri scelti dall'Assicurato ed indicati in polizza:

- Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto;
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.

Furto - Formula Specifica

La Società indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione dei beni, anche di proprietà di terzi, costituenti il Contenuto posto all'interno dell'Abitazione assicurata (Dimora abituale o saltuaria e locali Assicurati), causati dagli eventi:

- Furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Abitazione e nelle relative Dipendenze e pertinenze non comunicanti in modo fraudolento (come specificato);
- Rapina o estorsione;
- Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione;
- Furto con destrezza commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione dell'Assicurato o di altro familiare purché di età superiore a 14 anni, esclusi i valori;
- Furto commesso dai collaboratori domestici, anche in servizio non continuativo, purché regolarmente assunti;
- Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici quali: tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- Truffa tra le mura domestiche (raggiro);
- Furto di alberi e piante ornamentali;
- Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti;
- Furto nella Dimora saltuaria;
- Beni in Cassaforte.

La garanzia opera sino al raggiungimento delle somme assicurate indicata in polizza per ciascuna delle seguenti categorie:

- Contenuto generico;
- Oggetti pregiati;
- Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori ovunque riposti;
- Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori in cassaforte;
- Attrezzature sportive e altri beni nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti.

La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione. È compreso anche l'ufficio o studio professionale se coesistente e intercomunicante con l'Abitazione stessa.

Le garanzie si intendono operanti anche per Dipendenze e pertinenze comunicanti e non, purché ad uso esclusivo dell'unità immobiliare assicurata e situati nella medesima ubicazione.

Sono comprese in garanzia le seguenti coperture: Danni provocati dai ladri, le spese e gli oneri sostenuti da Furto di Fissi e infissi, per il rifacimento di documenti personali, di perizia del perito nominato dal Contraente e per la quota parte del terzo, per la sostituzione o modifica delle serrature a protezione degli accessi esterni, per l'uso fraudolento di carta di credito, per spese mediche in conseguenza di lesioni subite in occasione di scippo, rapina, estorsione, per le cure di assistenza psicologica, per la pulizia ed il riassetto dei locali e del loro Contenuto, per il potenziamento dei mezzi di chiusura, per un alloggio sostitutivo se l'abitazione è inagibile.

L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri scelti dall'Assicurato ed indicati in polizza:

- Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto;
- Tipo di garanzia: Valore a nuovo o Valore reale.

Responsabilità Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati - così come appresso definiti - di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi (danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte), nell'ambito della vita privata e del tempo libero e/o dell'abitazione se assicurati.

Per Assicurati si intendono:

- Il Contraente;
- Le persone del nucleo familiare del Contraente, conviventi e non coniugati, risultanti dal certificato di stato famiglia o altro documento equipollente;
- Il coniuge del Contraente con lui convivente, o il convivente more uxorio del Contraente;
- I figli non coniugati del convivente more uxorio se conviventi con il Contraente;
- I figli maggiorenni del Contraente con lui non conviventi per ragioni di studio, fino al compimento del 28° anno di età.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA E DEL TEMPO LIBERO

Tra le garanzie prestate per la vita privata compaiono a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di manutenzione ordinari in economia, proprietà di apparecchi domestici, svolgimento di attività ricreative, sportive, sociali e di volontariato. Inoltre, sono espressamente disciplinate le garanzie relative a: Addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari, Figli minori, Spargimento di liquidi - RC della conduzione dell'abitazione, Inquinamento accidentale da fuoriuscita di liquidi, Animali domestici, Ricorso terzi da Incendio della conduzione, Abitazioni prese in locazione, Veicoli, Modellismo e droni.

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

Garanzie:

- Proprietà dell'abitazione indicata in polizza e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente, compresi le dipendenze e pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- Committenza di lavori di manutenzione ordinaria e anche straordinaria.

RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

L'assicurazione vale:

- A favore degli Assicurati per la responsabilità civile della conduzione dell'abitazione indicata in polizza e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente; è compresa la conduzione di dipendenze e pertinenze e delle parti comuni per la relativa quota parte;
- Per i danni derivanti dalla conduzione, anche in quota parte, di attrezzature sportive e da gioco e piscine purché di pertinenza dell'Abitazione indicata in polizza.

Tutela Legale

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei seguenti casi:

- AMBITO VITA PRIVATA E TEMPO LIBERO per fatti riconducibili alla vita privata e tempo libero degli Assicurati relativamente a:

Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Pedoni e ciclisti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi in seguito ad incidenti stradali in cui gli Assicurati siano rimasti coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici.

Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, solo quando:

- L'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- Il reato è derubricato da doloso a colposo;
- Il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società rimborsa le spese di difesa quando la sentenza è passata in giudicato. Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo l'Assicurato dovrà restituire alla Società le spese sostenute dalla stessa per la difesa dell'assicurato in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere alla Società la sentenza nel più breve tempo possibile.

Fornitori

Vertenze contrattuali con i fornitori di beni o servizi. Se la controversia insorge e deve essere trattata:

- In Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino il valore in lite deve essere pari o superiore a 100 €;
- In altri paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein il valore in lite deve essere pari o superiore a 400 €.

Collaboratori domestici

Vertenze relative al rapporto di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.

Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale degli Assicurati.

- AMBITO ABITAZIONE per gli Assicurati in qualità di conduttori e/o di proprietari dell'Abitazione Dimora abituale e di quelle saltuarie purché da loro direttamente utilizzate relativamente a:

Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

vertenze in materia locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali. In materia di usucapione, l'insorgenza della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione e sempreché tale richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto.

Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Fornitori

Vertenze contrattuali con i fornitori di beni o servizi, insorte e che devono essere trattate esclusivamente in Italia e sempreché il valore in lite sia pari o superiore a 100 €.

Per tutti i casi suindicati sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato nonché le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione.

Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Difesa del Reddito

Garanzie previste, acquistabili separatamente:

PRESTITO SICURO

La Società, in caso di grave infortunio o grave malattia, descritti in polizza, corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari all'importo del rapporto bancario passivo relativo ad un suo finanziamento / mutuo.

SOSTEGNO PER GRAVI EVENTI

La Società, in caso di grave infortunio o grave malattia, descritti in polizza, o in caso di decesso, corrisponde all'Assicurato, che non abbia più di 60 anni di età, l'indennizzo fisso indicato in polizza.

GARANZIA BILL PROTECTION

La Società, in caso di grave infortunio o grave malattia, descritti in polizza, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per: utenze acqua, gas ed elettricità, condominiali, canoni di locazione, qualora dette spese siano in scadenza nei 3 mesi successivi alla data di avvenimento del sinistro, entro il periodo di guarigione.

RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO ABITAZIONE

La Società, in caso di grave infortunio o grave malattia, descritti in polizza, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno dell'abitazione, ove ha il proprio domicilio, interventi solo sull'immobile.

PROTEZIONE BAGAGLIO

La Società rimborsa:

- Gli acquisti di prima necessità, nel caso in cui la Compagnia Aerea abbia un ritardo di 8 ore nella riconsegna del bagaglio registrato;
- L'acquisto di quanto necessario per il proseguimento della vacanza, nel caso di mancata consegna per causa addebitabile a un vettore di trasporto persone.

RIMBORSO ATTIVITÀ SPORTIVE ED ELISOCORSO

La Società, in caso di infortunio con prognosi certificata da pronto soccorso o da un ortopedico, che non consenta all'assicurato di praticare per 30 giorni attività sportiva, rimborsa le spese sostenute e documentate relative al pro rata pagato e non goduto.

La Società rimborsa inoltre le spese sostenute e documentate dall'Assicurato in caso di richiesta di intervento di soccorso speciale o del soccorso alpino tramite elicottero a seguito di:

- Infortunio, in località non raggiungibile dai normali mezzi di locomozione;
- Smarrimento per perdita dell'orientamento.

Salute

La sezione ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:

- INDENNITARIA DA INFORTUNIO;
- INDENNITARIA PER INTERVENTO CHIRURGICO DA INFORTUNIO, MALATTIA O PARTO CON TAGLIO CESAREO.

Ed opera per il Contraente ed i membri del nucleo familiare del Contraente come da certificato di stato famiglia.

Le garanzie possono essere acquistate con la Formula Base o con la Formula Top e la scelta tra le due determina, nel caso di lesioni plurime, l'applicazione di limiti massimi di indennizzabilità e comporta una variazione del premio, come da articolo "Indennizzo in caso di lesioni plurime".

INDENNITARIA DA INFORTUNIO

La Società assicura tutti gli Assicurati, limitatamente a quanto indicato nella "Tabella indennizzi indennitaria forfettaria da infortunio", esclusivamente per gli infortuni subiti nello svolgimento di attività extraprofessionali, cioè subiti:

- Durante tutte le attività di normale vita domestica, sociale e di relazione, compresa l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari;
- E la partecipazione ad attività di volontariato non retribuito.

INDENNITARIA DA INTERVENTO CHIRURGICO DA INFORTUNIO, MALATTIA O PARTO CON TAGLIO CESAREO

La Società assicura, in caso di intervento chirurgico dell'Assicurato, reso necessario da infortunio, da malattia o parto con taglio cesareo, il pagamento dell'Indennizzo indicato nell'apposita tabella e l'importo è prestabilito in misura fissa e forfettaria in base alla tipologia di intervento chirurgico (come da "Elenco dettagliato degli interventi chirurgici e loro classe di appartenenza"). Incrociando le classi di appartenenza dell'intervento chirurgico e la somma forfettaria di indennizzo per classe, sarà possibile stabilirne la misura.

RISCHI SPORTIVI IN GARANZIA SENZA ALCUNA LIMITAZIONE

La garanzia vale per gli sport non professionistici di seguito indicati:

- Sport non agonistici: pratica di attività sportive a carattere ricreativo che non prevedano un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva. Sono compresi gli sport che comportino gli allenamenti e la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali e gli eventi avvenuti durante la pratica di sport (escluso il ciclismo) che prevedano un preventivo tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva, ma si sono verificati in ambito non agonistico (gare ed allenamenti);
- Sport agonistici a basso rischio: partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva dei seguenti sport: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela;
- Alpinismo su roccia fino al 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), e scalata di ghiaccio fino al grado II - 3 della Scala Canadese, purché non avvengano in solitaria e con esclusione comunque del free climbing.

RISCHIO VOLO

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi eserciti da Società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è rilevabile dalla pubblicazione "Flight Guide Worldwide" - OAG), a condizione che non siano eserciti da Società e/o aziende di lavoro aereo in occasioni di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclubs.

L'assicurazione opera dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo in un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso.

Sono considerati infortuni anche quelli occorsi per imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.

RISCHIO GUERRA

La garanzia è estesa agli infortuni in connessione ad atti di guerra, guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno Stato estero.

ULTERIORI RISCHI ASSICURATI

Relativamente alla garanzia indennitaria da infortunio, sono inoltre sempre compresi:

- a. Asfissia di origine non morbosa;
- b. Avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c. Annegamento;
- d. Assideramento o congelamento;
- e. Colpi di sole o di calore, colpi di freddo;
- f. Le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- g. Infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (in deroga all'Art. 1900 del codice civile);
- h. Infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'Art. 1912 del codice civile);
- i. Infortuni derivanti da stati di male o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
- j. Lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie.

Digitali - Cyber Risk

Garanzie previste:

- ASSISTENZA CYBER: in caso di rischio informatico legato all'utilizzo di dati personali inerenti alla vita privata, ossia utilizzo improprio, perdita e/o furto accertati degli stessi causati da Virus, Malware o Ransomware, Data Breach, l'Assicurato può usufruire dei servizi di questa sezione accedendo alla piattaforma dedicata, seguendo le istruzioni fornite via e-mail, dopo la sottoscrizione della polizza. I servizi forniti riguardano la ricerca di vulnerabilità informatiche e il supporto per la loro correzione, la protezione dell'identità digitale e della web reputation, nonché, in caso di sinistro, i servizi necessari per la mitigazione e/o risoluzione del danno. Ai fini dell'erogazione dei servizi, deve essere attiva la connessione internet; è inoltre previsto un servizio di recupero dati ed a disposizione dell'assicurato un cyber Help line center;
- In caso di Cyber bullismo o Cyber mobbing (diffamazione realizzata e comprovata attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, quali sms, foto, video, email, chat rooms, siti web, instant messaging, portali social network), ossia in caso di diffusione di informazioni private senza l'autorizzazione e/o il consenso dell'Assicurato, la Società fornisce le seguenti prestazioni: informazioni burocratiche, consulenza medica telefonica, consulenza psicologica telefonica, supporto per il blocco e/o cancellazione di dati, servizio di monitoraggio online;
- In caso di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat, libretto di assegni e traveller's cheques di proprietà dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa, a seguito di contatto dell'Assicurato secondo le modalità indicate all'articolo "Modalità di attivazione", provvederà immediatamente ad avviare la procedura di blocco con gli Istituti emittenti;
- ALTRE SPESE CYBER: Furto on line di fondi personali e Assistenza psicologica resasi necessaria in caso di trauma a seguito di atto di Cyber Bullismo o Cyber mobbing;

- RC CYBER: La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, così come definiti in polizza ("soggetti assicurati"), di quanto gli stessi siano tenuti a pagare in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge- a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) relativamente a fatti anche dolosi dei figli minori e/o dei minori affidati con atto giudiziale per:
 - La responsabilità derivante dalla violazione della normativa sulla Privacy di cui al D. Lgs. n°196/2003, e/o del Regolamento UE n°679/2016 (anche noto come GDPR), e loro successive modifiche e integrazioni;
 - I danni di immagine, alla vita di relazione e alla reputazione di soggetti terzi determinati da comportamenti inerenti alla pubblicazione su Social e Media Network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati, dei medesimi soggetti terzi, senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge e, nel caso di minori, senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti a loro equiparati dalle norme di legge vigenti.
- PROTEZIONE LEGALE CYBER RISK: La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti agli Assicurati in qualità di utenti web e di Social e Media Network nei casi espressamente indicati in polizza ("Casi Assicurati"). Inoltre, è previsto un servizio di segnalazione per gli Assicurati, tramite numero verde, per richiedere il nominativo di Avvocati esperti in materia di Cyber Bullismo e Cyber Mobbing.

Assistenza

La Società assicura le prestazioni di assistenza nei seguenti casi:

- A. ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

ACCESSO RETE ARTIGIANI - La Struttura Organizzativa mette a disposizione artigiani o tecnici qualificati a tariffe agevolate i seguenti artigiani: fabbro, idraulico, elettricista, vetraio, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, muratore, piastrellista, tinteggiatore, operatore spurghi, termoidraulico, personale specializzato in tecniche di asciugatura, falegname.

INVIO DI UN IDRAULICO

INVIO DI UN TERMOIDRAULICO

INVIO DI UN CALDAISTA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

INVIO DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER DANNI DA ACQUA - È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un intervento per danni causati da spargimento d'acqua, quali: raccolta di acqua e fluidi, rimozione di detriti, ricerca non distruttiva di perdite, ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta per:

- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico con l'esclusione di sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato;
- Mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico con l'esclusione di danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.

INVIO DI UN ELETTRICISTA

INVIO DI UN FABBRO/SERRAMENTISTA

INVIO DI UN VETRAIO

INVIO DI UN TAPPARELLISTA

INVIO DI UN SORVEGLIANTE

INVIO DI UN SORVEGLIANTE ALL'ABITAZIONE DEL TERZO DANNEGGIATO - In caso di danni causati involontariamente all'abitazione di terzi di cui l'assicurato risulti civilmente responsabile ai sensi di legge, e purché non siano una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare presso l'abitazione del terzo danneggiato un sorvegliante per il tempo necessario alla messa in sicurezza dell'abitazione.

TRASLOCO - È attivo un servizio di assistenza che provvederà a organizzare il trasloco del contenuto dell'abitazione assicurata ad altra abitazione dell'assicurato in Italia o presso un deposito in Italia, nei casi espressamente elencati.

REPERIMENTO E INVIO DI UN'IMPRESA SPECIALIZZATA PER IL RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE - Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e inviare presso l'abitazione stessa un'impresa specializzata in lavori di pulizia straordinaria, sgombero di materiali e riordino di oggetti ingombranti.

RIPARAZIONE GRANDI ELETTRODOMESTICI - In caso di guasto a un elettrodomestico di proprietà dell'assicurato compreso tra quelli di seguito elencati la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvede ad organizzare l'invio entro 24 ore dalla richiesta presso l'abitazione assicurata un professionista specializzato per la riparazione.

L'elettrodomestico per il quale si richiede l'intervento deve essere compreso nell'elenco riportato in polizza.

TRASPORTO ELETTRODOMESTICI - In caso di Guasto di un elettrodomestico di proprietà dell'assicurato compresi tra quelli elencati in polizza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare, entro 24 ore dalla richiesta, il trasporto dell'elettrodomestico guasto presso un centro di assistenza tecnica qualificato, con presa e riconsegna dello stesso presso l'abitazione assicurata.

SOGGIORNO IN HOTEL O RESIDENCE - Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato provvederà a prenotare un albergo o un residence. La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

INVIO DI EFFETTI PERSONALI - Se l'Abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio e implosione la Struttura Organizzativa, in caso di emergenza e su richiesta dell'Assicurato, gli reperisce ed invia gli effetti personali in sostituzione di quelli andati distrutti (toiletta, abbigliamento) e la Società terrà a proprio carico le spese.

RIENTRO ANTICIPATO DAL VIAGGIO - Se l'assicurato si trova in viaggio in Italia ad oltre 100 km dal suo Comune di residenza o all'estero e, in conseguenza di: furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua debba rientrare immediatamente nell'abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa gli fornirà: biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese.

VIAGGIO DI UN FAMILIARE - Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di:

- Incendio, esplosione, scoppio e implosione, danni d'acqua;
- Atti vandalici, furto o tentato furto.

La Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare dell'assicurato, tenendo la Società a proprio carico le spese, un biglietto: aereo (classe economica); ferroviario (prima classe) di andata e ritorno; per consentire al familiare di recarsi presso l'Assicurato.

ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI - Se l'Assicurato richieda l'assistenza per i familiari conviventi non autosufficienti rimasti soli in conseguenza di:

- Incendio, esplosione, scoppio e implosione, danni d'acqua;
- Atti vandalici, furto o tentato furto.

La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare i servizi necessari (es. invio operatore sociosanitario, invio infermiere, spesa a casa) e la Società terrà a proprio carico le spese esclusivamente nell'arco delle prime due settimane dall'accadimento del sinistro.

REPERIMENTO E INVIO DI UN'IMPRESA PER LA DISINFESTAZIONE O DERATTIZZAZIONE DELL'ABITAZIONE

REPERIMENTO TELEFONICO DI UN'IMPRESA EDILE PER LAVORI STRAORDINARI DI RITRUTTURAZIONE

REPERIMENTO TELEFONICO PER UN'IMPRESA DI TRASLOCO

REPERIMENTO TELEFONICO DI UN ANTENNISTA

REPERIMENTO TELEFONICO DI UN OPERATORE PER LA PULIZIA DELL'ABITAZIONE

REPERIMENTO TELEFONICO DI UN TECNICO PER LA RIPARAZIONE DI CLIMATIZZATORI O CONDIZIONATORI

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI - È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa è a disposizione dell'Assicurato per informazioni relative alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza degli impianti domestici (idrici, elettrici, a gas).

INFORMAZIONI FISCALI SU IMPOSTE SULLA CASA - È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà a fornire informazioni e indicazioni sulla documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte relative alla propria unità abitativa, indicando la struttura disponibile nella zona di residenza atta a recepire tutta la documentazione necessaria.

ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI GENERICI PER L'ABITAZIONE - È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà a reperire e a organizzare il sopralluogo e l'intervento di artigiani per servizi generici per l'abitazione.

- B. ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE

INFORMAZIONI SANITARIE E FARMACEUTICHE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a fornire informazioni in merito a tematiche sanitarie e/o medicinali commercializzati in Italia.

CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA TELEFONICA

INVIO DI UN MEDICO/PEDIATRA IN ITALIA

TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DOPO IL RICOVERO DI PRIMO SOCCORSO

TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO - È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato colpito da infortunio o malattia e che sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della provincia di residenza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e d'intesa con il medico curante, si occupa di:

- Individuare e prenotare l'istituto di cura italiano o estero maggiormente attrezzato per la patologia di cui soffre l'assicurato;
- Organizzare il trasporto dell'assicurato, compatibilmente alle sue condizioni sanitarie, verso l'istituto di cura italiano o estero individuato con il mezzo più idoneo tra quelli elencati;
- Ove necessario, assistere l'assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico.

RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO - È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora venga erogata la prestazione di cui al precedente paragrafo.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO A DOMICILIO

ASSISTENZA FISIOTERAPICA A DOMICILIO

CONSEGNA FARMACI PRESSO L'ABITAZIONE

SPESA A CASA - Su richiesta dell'assicurato, impossibilitato ad uscire autonomamente da casa a seguito di infortunio o malattia certificati dal medico curante, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità. Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto acquistato.

RIENTRO SANITARIO - Su richiesta dell'assicurato in viaggio colpito da infortunio o malattia le cui condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa d'intesa:

- Con i medici curanti sul posto o;
- In assenza di questi ultimi, con il medico inviato sul posto dalla Struttura Organizzativa.

Ritengano necessario un trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla residenza in Italia la Struttura organizzativa organizza il rientro dell'assicurato con il mezzo di trasporto più idoneo tra quelli elencati in polizza:

MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO - Su richiesta dell'assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale i medici della Struttura Organizzativa prendono contatto con i medici curanti della struttura locale per seguire l'evoluzione clinica della patologia informando i famigliari sul decorso.

TRASPORTO DELLA SALMA - È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa effettua il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto a seguito di infortunio o malattia fino al luogo di sepoltura in Italia facendo fede la residenza dell'Assicurato stesso.

SERVIZI SANITARI A DOMICILIO - Su richiesta dell'assicurato, impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di gravi motivi di salute (infortunio o malattia) certificati dal proprio medico curante, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa predispone presso il domicilio dell'assicurato stesso:

- L'esecuzione di accertamenti diagnostici quali prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e quant'altro necessario purché possa essere eseguito a domicilio;
- Il ritiro e la consegna gli esiti degli esami.

INTERPRETE ALL'ESTERO

ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

INVIO MEDICINALI, PROTESI E OCCHIALI

PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO - Su richiesta dell'assicurato in viaggio, che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro verso il domicilio nella data programmata a seguito di infortunio o malattia improvvisa (comprovato da certificato medico scritto), è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa gli prenota un albergo o un residence.

RIENTRO ANTICIPATO - Su richiesta dell'Assicurato in viaggio che debba improvvisamente rientrare alla propria residenza a causa del decesso di uno dei soggetti indicati in polizza:

coniuge / convivente more uxorio, figlio/a, fratello / sorella, genitore, suocero/a, genero / nuora, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa gli fornisce un biglietto aereo in classe economica o ferroviario di prima classe per raggiungere il luogo in Italia dove è deceduto o dove viene sepolto il familiare.

VIAGGIO DI UN FAMILIARE - Su richiesta dell'assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia ed in assenza di un congiunto sul posto, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa mette a disposizione ad un familiare un biglietto di viaggio andata e ritorno in treno in prima classe o in aereo in classe economica se il viaggio dovesse superare le sei ore per raggiungerlo.

INVIO DI UN'AMBULANZA

ORGANIZZAZIONE VISITA PEDIATRICA A DOMICILIO

INVIO DI UN AUTISTA

SEDUTA FISIOTERAPICA A DOMICILIO

INFORMAZIONI FISCALI SU IMPOSTE SULLA PERSONA

TELE-PRESCRIZIONE MEDICA - Su richiesta dell'assicurato, che ha bisogno di assumere un farmaco senza avere la ricetta medica con sé, è attivo un servizio di tele prescrizione medica grazie al quale i medici della Centrale di Telemedicina, una volta sentita la richiesta dell'assicurato compilano la prescrizione medica necessaria in lingua italiana o nella lingua del paese in cui si trova l'assicurato (attualmente 22 lingue disponibili) e la inviano immediatamente all'assicurato via fax o via email.

Nella prescrizione i medici indicano il nome commerciale locale del farmaco e/o del principio attivo con il relativo dosaggio consigliato. Se nel paese in cui si trova l'Assicurato il farmaco richiesto non è commercializzato, i medici della Centrale di Telemedicina forniscono il nome di un medicinale analogo e/o del principio attivo. Il costo dei farmaci è a carico dell'Assicurato.

TELE-REFERTO MEDICO - Se, a seguito di un primo consulto telefonico tra l'assicurato ed i medici della Centrale di Telemedicina, gli ultimi reputassero che l'assicurato deve recarsi presso una Struttura Ospedaliera di Primo Soccorso o una struttura sanitaria fisica, è attivo un servizio di tele referto medico grazie al quale i medici della Centrale di Telemedicina compilano un referto medico in lingua italiana o nella lingua del paese in cui si trova l'assicurato (attualmente 22 lingue disponibili) indicando i dati personali dello stesso con la sospetta diagnosi e lo inviano immediatamente all'assicurato via fax o via email.

MEDIC EYE: VIDEOCONSULTO-TELECONSULTO - È attivo un servizio di assistenza grazie al quale l'assicurato, in caso di necessità, ha in ogni momento la possibilità di comunicare, qualora disponga di connettività internet con qualità di connessione maggiore o uguale al 4G, tramite un servizio di videochiamata in lingua italiana con i medici della Centrale di Telemedicina per effettuare un video consulto e ricevere le informazioni ed il supporto medico necessario.

Il medico della Centrale di Telemedicina, a seguito del video colloquio e di un'attenta valutazione fornisce all'assicurato i migliori consigli per il trattamento della patologia eventualmente diagnosticata. Il video consulto potrà avere una durata orientativa di 20/30 minuti.

Amici a 4 zampe

Sono assicurabili cani e gatti per:

- RIMBORSO SPESE VETERINARIE

La Società, nei limiti di età e di indennizzo stabiliti in polizza, rimborsa per gli animali le spese veterinarie di seguito elencate sostenute a seguito di infortunio o malattia dell'animale indicato in polizza:

- Qualora ci sia stato intervento chirurgico e/o frattura ossea;
- Costo dell'intervento chirurgico;
- Accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici sostenuti nei 45 giorni precedenti e/o successivi all'intervento stesso purché direttamente connessi alla patologia che ha reso necessario l'intervento chirurgico stesso;
- Qualora non ci sia stato intervento chirurgico per l'animale che non abbia raggiunto gli 8 anni di età, qualsiasi spesa veterinaria sostenuta;
- Qualora l'animale in corso di contratto abbia raggiunto gli 8 anni di età verranno rimborsate esclusivamente le spese per intervento chirurgico o frattura ossea con altri limiti.

In caso di decesso dell'animale assicurato a seguito di infortunio o malattia, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per gli adempimenti in materia previsti dalla legge.

- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Società risarcisce i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle attività connesse alla proprietà e uso dei cani e/o gatti indicati in polizza, anche se affidati dall'Assicurato ad altri. La garanzia è estesa ai danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza se svolti a titolo non professionale nonché ai danni fisici dai quali derivi un'invalidità permanente di grado superiore al 15%, accertata con riferimento alla "Tabella ANIA - Invalidità permanente per infortunio" causati dall'animale assicurato ai figli dell'Assicurato minori di anni 15 o portatori di handicap certificato.

- TUTELA LEGALE

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, per fatti derivanti dalla proprietà e uso degli dei cani e/o dei gatti indicati in polizza, nei seguenti casi:

Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Fornitori

Vertenze contrattuali con i fornitori di beni o servizi. Se la controversia insorge e deve essere trattata:

- In Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino il valore in lite deve essere pari o superiore a 100 €;
- In altri paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein il valore in lite deve essere pari o superiore a 400 €.

Opposizione a sanzioni amministrative

Spese sostenute quando si renda necessaria l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie, purché di importo pari o superiori a 200 €

- ASSISTENZA

Prestazioni previste:

RECUPERO DELL'ANIMALE DOMESTICO RITROVATO

Se il cane o gatto di proprietà documentata dell'Assicurato, a seguito di smarrimento denunciato alle autorità competenti, viene ritrovato a più di 50 km dall'abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario di andata e ritorno fino al luogo di ritrovamento.

Nel caso in cui l'Assicurato voglia utilizzare la propria autovettura, può chiedere il rimborso delle spese autostradali dietro presentazione di idonea documentazione (ricevute pedaggi) più un rimborso chilometrico pari a 0,30 € al km.

RICERCA E INVIO DI DOG-SITTER O CAT-SITTER

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura, necessiti di un dog/cat-sitter, nei sette giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa si incaricherà di reperire ed inviare un dog/cat-sitter che presterà assistenza all'animale domestico tenendo a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 10 prestazioni per sinistro. Qualora l'organizzazione del servizio non sia possibile, la Struttura Organizzativa rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

CUSTODIA ANIMALI

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di malattia o di infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

CONSULENZA VETERINARIA TELEFONICA

Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa organizzerà una consulenza telefonica veterinaria.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

RIMBORSO SPESE PER VISITA VETERINARIA

La Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la visita veterinaria.

RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO VETERINARIO

La Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per il trasporto dell'animale presso un centro veterinario.

HELP LINE ANIMALI DOMESTICI

Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.

La Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'animale domestico relative ai seguenti argomenti:

- Scuole e centri di addestramento;
- Concorsi;
- Centri di protezione degli animali.

INFORMAZIONI SUI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO

Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per avere informazioni sui centri autorizzati di pronto soccorso veterinario in Italia e all'estero.

SECONDA VISITA VETERINARIA

Qualora l'animale sia affetto da:

- Patologie osteoarticolari acquisite da trauma/incidente;
- Patologie acquisite di tipo tumorale;
- Patologie a carico degli organi addominali di interesse chirurgico;
- Patologie cardiache.

O necessità di interventi chirurgici di particolare complessità, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato la possibilità di ottenere una seconda visita veterinaria complementare da parte di uno specialista e ricevere indicazioni diagnostiche o terapeutiche aggiuntive. La prestazione presuppone una prima impostazione clinica effettuata dal veterinario curante e la necessità di ottenere una seconda visita veterinaria.

Il servizio ha finalità esclusivamente informativo e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l'orientamento diagnostico del veterinario curante.

CONSULENZA TELEFONICA PER VIAGGIARE CON ANIMALI

Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa qualora necessitasse informazioni relative a:

- Malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
- Obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia.

RICERCA PENSIONE PER ANIMALI O DOG/CAT-SITTER

Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.

La Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni su indirizzi di pensioni per animali e nominativi di pet sitter in Italia e all'estero.

SEGNALAZIONE CENTRI/CLINICHE VETERINARIE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.

La Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni su indirizzi di centri e cliniche veterinarie in Italia e all'estero.

RICERCA NEGOZI DI ARTICOLI PER ANIMALI

Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.

La Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni su indirizzi di negozi di articoli per animali in Italia.

INDICAZIONI DI STRUTTURE PET -FRIENDLY

Il servizio è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.

La Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni su indirizzi di:

- Alberghi, campeggi e strutture pet-friendly in Italia e all'estero;
- Spiagge con libero accesso per animali in Italia e all'estero.

RICERCA E PRENOTAZIONE STRUTTURE PET FRIENDLY

Struttura Organizzativa è a disposizione dell'assicurato per fornirgli informazioni su indirizzi di:

- Alberghi, campeggi e strutture pet-friendly;
- Spiagge con libero accesso per animali.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Furto Formula Classica e Formula Specifica "Mezzi di chiusura speciali dei locali"

Se vengono rispettate alcune specifiche caratteristiche tecniche dei mezzi di chiusura, è prevista una riduzione del 15% del premio della sezione

Furto Formula Classica e Formula Specifica "Impianto d'allarme"

Nel caso in cui sia presente l'impianto di allarme che rispetti le specifiche previste, è prevista una riduzione del 20% del premio della sezione

Furto Formula Classica e Formula Specifica "Sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT"	In presenza di sistema di allarme e telesorveglianza IMA PROTECT, acquistato per il tramite della Società, è prevista una riduzione di premio di sezione del 40% che verrà applicata in caso di acquisto di tale sistema insieme alla sottoscrizione della polizza, o a fronte di impegno all'acquisto entro i successivi 15 giorni. Il sistema di allarme acquistato dovrà risultare regolarmente installato entro 12 giorni dal suo acquisto.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Incendio tutte e tre le Formule "Pannelli solari"	Estensione delle garanzie della sezione ai danni subiti dai pannelli solari ad esclusivo servizio dell'abitazione
Incendio tutte e tre le Formule "Ricorso terzi da Incendio, esplosione, implosione e scoppio"	Risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi causati da incendio, esplosione, implosione e scoppio
Incendio Formula Classica "Danni ai beni all'esterno dell'abitazione"	Estensione delle garanzie della sezione ai danni alle cose assicurate portate fuori dall'abitazione (ad es. in locali pubblici, in alberghi etc.)
Incendio Formula Classica "Eventi atmosferici e sovraccarico neve"	La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine compreso il sovraccarico neve
Incendio Formula Classica "Eventi atmosferici - beni all'aperto in parchi e giardini"	Estensione della garanzia "Eventi atmosferici" alle cose assicurate temporaneamente poste all'aperto nel giardino o parco contiguo all'abitazione, se assicurato l'incendio contenuto dell'abitazione
Incendio Formula Classica "Atti vandalici e terrorismo"	La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, compresi gli ordigni esplosivi
Incendio Formula Classica "Danni da acqua"	La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da spargimento d'acqua a seguito di fuoriuscita e rottura accidentale, fuoriuscita da elettrodomestici rottura per gelo, occlusione, traboccamento e rigurgito di impianti, infiltrazioni di acqua piovana da ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali; rottura accidentale di tubature interrate
Incendio Formula Classica "Ricerca e riparazione del guasto"	La Società rimborsa le spese per la demolizione e il ripristino degli impianti e/o di parte dell'abitazione sostenute con lo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento d'acqua e/o alla dispersione di gas
Incendio Formula Classica "Fenomeno elettrico"	La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati dell'abitazione e/o del contenuto causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici
Incendio Formula Classica "Extended warranty"	La Società rimborsa le spese sostenute per la riparazione in caso di guasto ai beni elettronici per i quali sia scaduta la garanzia originale
Incendio Formula Mutuo "RC - Proprietà dell'abitazione"	Risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà dell'abitazione
Incendio Formula Mutuo "Perdita di impiego"	Corresponsione di un indennizzo forfettario mensile a seguito di perdita d'impiego
Furto Formula Classica e Formula Specifica "Furto all'esterno dell'abitazione"	La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati nel caso in cui gli stessi siano portati all'esterno dell'abitazione (portati indosso, portati in mano, in locali di villeggiatura, su mezzi di trasporto, presso guardaroba custodito, in cassette di sicurezza, presso terzi)
Furto Formula Classica "Beni in cassaforte"	Aumento della somma assicurata (per collezioni, gioielli e preziosi) e del limite di indennizzo (per il denaro) nel caso in cui il furto avvenga mentre sono custoditi in cassaforte della sola dimora abituale

Furto Formula Classica e Formula Specifica "Bed and Breakfast e/o affittacamere - furto dei beni degli ospiti"	La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto ai beni degli ospiti del Bed&Breakfast e/o dell'affittacamere
Responsabilità Civile verso Terzi "Ricorso terzi da incendio dell'abitazione"	Risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni a cose di terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione e causati da incendio, esplosione, implosione e scoppio
Responsabilità Civile verso Terzi "Danni da spargimento di liquidi" (per Conduzione e Proprietà)	La Società risarcisce i danni causati a terzi da spargimento d'acqua o di altri liquidi in genere, siano essi riconducibili alla conduzione e/o alla proprietà dell'abitazione
Responsabilità Civile verso Terzi "Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)"	La Società indennizza gli infortuni subiti dai lavoratori dipendenti del contraente / assicurato, regolarmente iscritti all'INAIL, nello svolgimento delle loro mansioni (ai sensi del D.P.R. 1124 del 1965 nonché dei danni non rientranti nella disciplina del citato decreto e del D.lgs. 38 del 2000). La Società indennizza inoltre le malattie professionali sofferte dai medesimi soggetti
Responsabilità Civile verso Terzi "Responsabilità civile del locatario"	La Società risarcisce i danni causati a terzi per responsabilità personale e diretta del locatario nella sua qualità di conduttore dell'abitazione assicurata
Responsabilità Civile verso Terzi "Locazioni turistiche"	La Società risarcisce i danni causati a terzi dall'esercizio di locazione turistica (o affitto breve), senza alcuna fornitura di servizi accessori al cliente
Responsabilità Civile verso Terzi "Attività ricettive non alberghiere"	La Società risarcisce i danni causati a terzi dall'esercizio di attività ricettiva non alberghiera (Bed&Breakfast o affittacamere)
Responsabilità Civile verso Terzi "Armi e caccia"	La Società risarcisce i danni causati a terzi conseguenti a proprietà, detenzione ed uso di armi sono altresì compresi i danni derivati dall'esercizio della caccia e della pesca (anche subacquea)
Tutela Legale "Rapporti di lavoro dipendente"	Estensione della garanzia per i sinistri relativi agli assicurati in veste di lavoratori dipendenti
Tutela Legale "Opposizione a sanzioni amministrative"	Estensione della garanzia per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie
Tutela Legale "Immobili locati a terzi"	Estensione della garanzia per i sinistri relativi agli Assicurati in qualità di proprietari dell'unità immobiliare locata ad uso abitativo a terzi
Assistenza "Assistenza PREVIDENTI"	Pacchetto di garanzie aggiuntive composto da: - Assistenza domiciliare integrata (ospedalizzazione domiciliare, prestazioni professionali, servizi sanitari, servizi non sanitari) - Consulenza per adeguamento abitazione a seguito di invalidità permanente - Consulenza medica specialistica telefonica - Autista a disposizione - Assistenza per familiari non autosufficienti (infortunio/malattia) - Assistenza per familiari non autosufficienti (sinistro Abitazione) - Fornitura di attrezzature mediche - Assistenza presso Istituto di cura (veglie)
Assistenza "Assistenza DINAMICI"	Pacchetto di garanzie aggiuntive composto da: - Driver continuity (traino del veicolo, invio mezzo trasporto, custodia veicolo andata/ritorno, traino veicolo a seguito di incidente, informazioni noleggio) - Rientro dell'Assicurato convalescente - Rientro dei familiari - Prolungamento soggiorno - Anticipo della cauzione penale all'estero - Rimborso spese telefoniche documentate

	- Segnalazione di un medico specialista - Protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's cheques - Consulenza specialistica telefonica - Anticipo spese di prima necessità - Assistenza ai minori di anni 14 - Informazioni per organizzare viaggi
Assistenza "Assistenza METROPOLITANI"	Pacchetto di garanzie aggiuntive composto da: - Assistenza per familiari non autosufficienti (infortunio/malattia) - Assistenza per familiari non autosufficienti (sinistro abitazione) - Recupero veicolo per rientro anticipato dal viaggio - Spesa a casa - Invio baby sitter - Accompagnamento scuola minori - Collaboratrice familiare



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori esclusioni di rischio. <u>Incendio Formula Omnia</u> - Nella garanzia aggiuntiva Pannelli Solari non sono assicurabili i pannelli che non siano a servizio esclusivo dell'Abitazione; - Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi, non sono considerati terzi il Contraente, l'Assicurato; il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori; - Sempre nella garanzia Ricorso Terzi, non sono indennizzabili le cose in consegna o custodia all'Assicurato, le conseguenze dell'inquinamento e dello spargimento d'acqua e rigurgito di fogne; - Non sono assicurabili i beni nelle dipendenze e pertinenze (le collezioni, gli oggetti pregiati, i gioielli e preziosi e i valori). <u>Incendio Formula Classica</u> - Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, se non acquistata la relativa garanzia aggiuntiva. <u>Incendio Formula Classica e Formula Mutuo</u> - Mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti a incendio, esplosione, implosione e scoppio che abbiano colpito i beni posti ad una distanza superiore a 50 metri dai beni assicurati; - Indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati; - Diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte: da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un Sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un Virus o un Malware, un processo o qualsiasi altro Sistema informatico o elettronico; da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica; a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di Dati, Software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio; - Nella garanzia aggiuntiva Pannelli Solari non sono assicurabili i pannelli stessi che non siano a servizio esclusivo dell'Abitazione; - Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi, non sono considerati terzi il Contraente, l'Assicurato; il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori.
-----------------------	--

Incendio Formula Mutuo

- Nella garanzia aggiuntiva RC - Proprietà dell'abitazione, non sono considerati terzi il Contraente, l'Assicurato; il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del codice civile e Legge n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori;
- Nella garanzia aggiuntiva Perdita d'impiego non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza.

Eventi Catastrofali

- Abitazione non a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso;
- Contenuto nel caso in cui l'evento che ha causato il sinistro Terremoto non abbia causato un danno anche all'Abitazione;
- Fabbricati abusivi;
- Fabbricati dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità.

Furto Formula Classica

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- Quando le caratteristiche costruttive del fabbricato ed i mezzi di chiusura dei locali risultino non conformi a quanto indicato in polizza ("Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura");
- Furto in locali che non siano adibiti ad Abitazione civile, compreso anche l'ufficio o studio professionale se coesistente e intercomunicante;
- Furto di gioielli e preziosi, valori e collezioni verificatosi nella dimora saltuaria quando disabitata e non vi soggiorna nessuno;
- Furto di oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli preziosi e Valori posti nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti con l'Abitazione;
- Nella garanzia aggiuntiva Furto all'esterno dell'abitazione - Beni addosso o a portata di mano, l'assicurazione non opera per: beni e valori relativi ad attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o altrui; veicoli in genere;
- Furto degli effetti personali degli ospiti nell'Abitazione assicurata nella quale venga esercitata attività di Bed and Breakfast o Affittacamere, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva Bed and Breakfast e/o Affittacamere;
- Furto commesso dai collaboratori domestici non regolarmente assunti;
- Truffa tra le mura domestiche ai danni di persona di età compresa tra 18 e 65 anni o minore di 14 anni.

Furto Formula Specifica

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- Quando le caratteristiche costruttive del fabbricato ed i mezzi di chiusura dei locali risultino non conformi a quanto indicato in polizza;
- Furto in locali che non siano adibiti ad Abitazione civile, compreso anche l'ufficio o studio professionale se coesistente e intercomunicante;
- Furto di oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori posti nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti con l'Abitazione;
- Furto di gioielli e preziosi, valori e collezioni verificatosi nella dimora saltuaria quando disabitata e non vi soggiorna nessuno;
- Truffa tra le mura domestiche ai danni di persona di età compresa tra 18 e 65 anni o minore di 14 anni;
- Nella garanzia aggiuntiva Furto all'esterno dell'abitazione - Beni addosso o a portata di mano, l'assicurazione non opera per: beni e valori relativi ad attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o altrui; veicoli in genere.

Responsabilità civile verso terzi

RC VITA PRIVATA E TEMPO LIBERO

- La garanzia Animali domestici non vale per i danni provocati da cani che, alla data di sottoscrizione del contratto o in corso di validità dello stesso, risultino iscritti nei registri dei "cani morsicatori o con problemi comportamentali", sulla base delle norme di legge e regolamenti locali vigenti e per l'uso di cani per l'attività venatoria.

Tutela Legale

- Imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- Multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- Diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- Materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Opposizione a sanzioni amministrative";
- Fatti derivanti dalla proprietà e l'uso dei cani e dei gatti eventualmente Assicurati ed indicati in polizza nella Sezione AMICI A 4 ZAMPE;
- Vertenze con la Società, o con ARAG;
- Fatti dolosi degli Assicurati condotti per il tramite di un computer, un Sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un Virus o un Malware, un processo o qualsiasi altro Sistema informatico o elettronico;
- Fatti imputabili a precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e delle abitazioni indicati in polizza e/o direttamente gestiti dall'Assicurato.

Salute

- Infortuni subiti nello svolgimento di attività professionali.

Digitali - Cyber Risk

- Qualsiasi evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura;
- Circostanze note all'Assicurato al momento della stipula che potrebbero determinare l'insorgenza del sinistro.

Amici a 4 zampe

- Animali diversi da cane e gatto;
- Animali utilizzati per attività venatoria, professionali o retribuite;
- L'assicurazione non vale per i danni provocati da cani che, alla data di sottoscrizione del contratto o in corso di validità dello stesso, risultino iscritti nei registri dei "cani morsicatori o con problemi comportamentali", sulla base delle norme di legge e regolamenti locali vigenti;
- Cani e gatti:
 - a. Non dotati di microchip o tatuaggio;
 - b. Non in possesso di specifico libretto sanitario;
 - c. Non in possesso di certificato di iscrizione all'anagrafe degli animali d'Affezione;
 - d. Non sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori;
 - e. Non accuditi con cura e diligenza, secondo le leggi in materia ed eventuali regolamenti comunali;
 - f. Di età inferiore a 6 mesi compiuti e superiore ad 8 anni compiuti.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAGIONATI A TERZI

La garanzia non comprende i danni:

- Derivanti dall'uso del cane per l'attività venatoria;
- Subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- Subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato;
- Derivanti dall'uso dell'animale per attività avente carattere professionale o retribuita o comunque ricompensata;
- Da atti dolosi dell'assicurato.

TUTELA LEGALE

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- Diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- Materia fiscale o amministrativa;
- Fatti dolosi degli Assicurati;
- Vertenze con la Società, o con ARAG.

ASSISTENZA

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- Infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
- Dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura (e/o esclusioni di garanzia).

Le prestazioni assicurative possono avere delle limitazioni (franchigie e scoperti) concordate con il Contraente o quelle di seguito indicate.

Incendio Formula Omnia

La garanzia non copre i danni causati o derivanti:

- Con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- Da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- Da stillicidio, umidità, infiltrazione di acqua dal terreno, trasudamento, brina, condensa, siccità;
- Da bagnamento salvo quanto indicato nell'oggetto della garanzia;
- Da funghi, microrganismi, muffa e batteri;
- Da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
- Da atti vandalici e dolosi, terrorismo salvo quanto indicato nell'oggetto della garanzia;
- Da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato da qualsiasi evento originati;
- Direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Cedimento, smottamento o franamento del terreno, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
- Da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
- Da allagamenti salvo quanto previsto per l'accumulo esterno di acqua nell'oggetto della garanzia;
- Da furto, salvo quanto previsto nell'oggetto della garanzia;
- Da difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
- Da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo quanto previsto nell'oggetto della garanzia;
- Da fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve salvo quanto indicato nell'oggetto della garanzia;
- Da gelo, salvo quanto indicato nell'oggetto della garanzia;
- Da Fenomeno elettrico, salvo quanto indicato nell'oggetto della garanzia;
- Derivatasi all'esterno dell'Abitazione assicurata, salvo quanto indicato nell'oggetto della garanzia;
- Da vegetali, animali e insetti in genere;
- A vetri e specchi salvo quanto indicato nell'oggetto della garanzia;
- Da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato;
- Da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;
- Da montaggio e smontaggio, lavorazione, costruzione, manutenzione, demolizione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
- Da vizi di materiale e di prodotto, difetti di fusione;
- Da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
- Da urto di veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato o alle persone del suo nucleo familiare;
- Malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Sono inoltre esclusi i danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:

- Da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un Sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un Virus o un Malware, un processo o qualsiasi altro Sistema informatico o elettronico;
- Da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- A dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di Dati, Software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Sono altresì esclusi i danni indiretti o che non riguardano la materialità dei beni assicurati, salvo quanto previsto dall'art. "Altri oneri e spese sempre operanti" e dalla garanzia aggiuntiva Ricorso terzi da Incendio, esplosione, implosione e scoppio.

Se non causati o derivati da Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, eventi atmosferici o sovraccarico neve, gelo, fuoriuscita di acqua, sono espressamente esclusi:

- Guasti meccanici, l'anormale o improprio funzionamento dei beni assicurati;
- Danni estetici, ammaccature, deformazioni, escursioni termiche;
- Danni dovuti ad assestamento, a fessurazione, a stacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie;
- Danni a strade private e cortili;

- Nella garanzia Rottura di vetri e specchi, non sono coperti i danni: da rigature, screpolature e scheggiature; alle insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione assicurata verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari; alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle verande, ai lucernari e alle recinzioni; da crollo del Fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate;
- Nella garanzia Alberi e piante in parchi e giardini, sono esclusi i danni conseguenti ad Eventi Atmosferici e sovraccarico neve;
- Nella garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici e sovraccarico neve, non sono coperti i danni: Inondazione ed alluvione, Allagamento; infiltrazioni di acqua dal terreno, mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua da qualsiasi causa originato, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo; valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati; dall'effetto di trascinamento e scivolamento della neve; sovraccarico neve se il Fabbricato non è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione; cedimento o franamento del terreno; oppure subiti da: installazioni esterne quali: recinti, cancelli, cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi, i a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve; alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili; salvo quanto indicato per i porticati esterni aperti, Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- Nella garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici - beni all'aperto in parchi e giardini, la garanzia non opera per i danni da: Inondazione ed alluvione, Allagamento; infiltrazioni di acqua dal terreno, mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua piovana da qualunque causa originato; gelo, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati; da sovraccarico, trascinamento, scivolamento, scioglimento della neve non rimossa; oppure subiti da: coltivazioni floreali e piante ornamentali in genere;
- Nella garanzia aggiuntiva Atti vandalici e terrorismo, la garanzia non opera per i danni: da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni; relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare;
- Nella garanzia Fenomeno elettrico, la garanzia non opera per i danni: causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne. Sono inoltre esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;
- Nella garanzia aggiuntiva Danni da Acqua, la garanzia non opera per i danni: causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione; causati da usura o carenza di manutenzione; verificatisi durante l'installazione degli Elettrodomestici stessi, o durante operazioni di prova o di collaudo; dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il fornitore; causati da Tubature interrate per l'irrigazione di parchi o giardini a seguito di rottura derivante da gelo. Da perdite occulte d'acqua: per rottura di Tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini; per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio); notificate dall'Ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Rottura di vetri e specchi	Indicata in polizza
Mancato freddo	100 €
Rimpiazzo del combustibile	Indicata in polizza
Danni da Furto - Furto fissi ed infissi - Guasti cagionati dai Ladri	Indicata in polizza
Alberi e piante in parchi e giardini	Indicata in polizza
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Danno generico	10% dell'Indennizzo liquidabile con un massimo di 3.000 €
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Accumulo esterno di acqua	10% dell'Indennizzo liquidabile con un minimo di 500 €
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - tende frangisole	300 € o la Franchigia indicata in polizza se superiore
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Grandine su fragili	
Eventi atmosferici su beni all'aperto in parchi o giardini	300 € o la Franchigia indicata in polizza se superiore
Atti vandalici e terrorismo	Indicata in polizza
Fenomeno elettrico	
Danni da acqua - danno generico	
Danni da acqua - Fuoriuscita di acqua da Elettrodomestici	
Danni da acqua - gelo	
Danni da acqua - Occlusione, traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici	
Danni da acqua - Infiltrazione di acqua piovana da ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali	
Danni da acqua - Rottura di Tubature interrate	La Franchigia indicata in polizza - Non prevista qualora già applicata in conseguenza del medesimo sinistro "Danni da Acqua"
Ricerca e riparazione del guasto acqua - gas	
Beni ai beni del Contenuto fuori dai locali dell'Abitazione	Franchigia indicata in polizza
Pannelli solari	In relazione alla garanzia interessata

Incendio Formula Classica e Formula Mutuo

- Dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- Atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
- Smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- L'urto dei veicoli e dei natanti di proprietà e/o in uso all'Assicurato;
- Fenomeno elettrico di qualsiasi natura ad apparecchi ed impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici, salvo che non sia stata acquistata la relativa garanzia nella formula tradizionale;
- Esplosione, implosione, scoppio, quando provocati da ordigni esplosivi;
- Terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maree e piene;
- Diretta o indiretta emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Malf funzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi non sono coperti i danni: a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; da spargimento d'acqua e da rigurgito di fognie.

Incendio Formula Classica

L'assicurazione non opera per i danni causati da o dovuti a:

- Atti vandalici e dolosi, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio, salvo quanto previsto dalla relativa garanzia aggiuntiva;
- Fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve, gelo, fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici al servizio dell'Abitazione, salvo quanto previsto dalla relativa garanzia aggiuntiva;
- Nella garanzia Rottura di vetri e specchi, non sono coperti i danni: da rigature, screpolature e scheggiature; alle insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione assicurata verificatisi in occasione di scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari; alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle verande, ai lucernari e alle recinzioni; da crollo del Fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate;
- Nella garanzia Fabbricati in corso di costruzione, sono escluse le ristrutturazioni comunicate alla Società in corso di validità di contratto;
- Nella garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici e sovraccarico neve, non sono coperti i danni: Inondazione ed alluvione, Allagamento; infiltrazioni di acqua dal terreno, mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua da qualsiasi causa originato, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo; valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati; dall'effetto di trascinamento e scivolamento della neve; sovraccarico neve se il Fabbricato non è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ricostruzione; cedimento o franamento del terreno; oppure subiti da: installazioni esterne quali: recinti, cancelli, cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-televisive, i a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve; alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, parchi e giardini, strade private, cortili; salvo quanto indicato per i porticati esterni aperti, Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- Nella garanzia aggiuntiva Eventi atmosferici - beni all'aperto in parchi e giardini, la garanzia non opera per i danni da: Inondazione ed alluvione, Allagamento; infiltrazioni di acqua dal terreno, mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua piovana da qualunque causa originato; gelo, valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati; da sovraccarico, trascinamento, scivolamento, scioglimento della neve non rimossa; oppure subiti da: coltivazioni floreali e piante ornamentali in genere;
- Nella garanzia aggiuntiva Atti vandalici e terrorismo, la garanzia non opera per i danni: da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni; relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare;
- Nella garanzia aggiuntiva Danni da Acqua, la garanzia non opera per i danni: causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione; causati da usura o carenza di manutenzione; verificatisi durante l'installazione degli Elettrodomestici stessi, o durante operazioni di prova o di collaudo; dovuti a difetto di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il fornitore; causati da Tubature interrate per l'irrigazione di parchi o giardini a seguito di rottura derivante da gelo. Da perdite occulte d'acqua: per rottura di Tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini; per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio); notificate dall'Ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima. Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca ed eliminazione del guasto eccedenti le spese di "primo intervento" sopra menzionate, nonché quelle sostenute per il successivo ripristino degli impianti e della parte di Abitazione indicata in polizza;
- Nella garanzia aggiuntiva Fenomeno elettrico, la garanzia non opera per i danni: causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il Costruttore o il fornitore; i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne. Sono inoltre esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;
- Nella garanzia aggiuntiva Extended Warranty, la garanzia non opera per: i guasti dovuti a difetti di produzione, installazione, riparazione e/o a danni a loro direttamente riconducibili; i danni Accidentali anche di natura estetica; i guasti causati da Fenomeno elettrico; i guasti e i danni derivante da rischi già coperti con altre garanzie acquistate in polizza; i guasti o danni provocati da ossidazione e insalubrità dei locali in cui i beni assicurati sono collocati; i guasti causati da un uso improprio dell'apparecchio assicurato anche da parte di terzi; guasti o danni da mancato rispetto delle raccomandazioni del manuale d'uso, delle regole di manutenzione e pulizia indicate dal produttore, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore o dal distributore; i guasti sopravvenuti durante o in conseguenza ad una riparazione effettuata da un riparatore non autorizzato dalla Società o dal produttore nell'ambito delle proprie procedure di assistenza ai clienti; le spese di messa in opera, installazione e consegna dell'apparecchio assicurato; i guasti subiti a seguito dell'apertura o della modifica del contenuto dell'unità centrale o delle periferiche e/o schede interne da personale non autorizzato; i sinistri provocati da animali; i difetti seriali e i guasti oggetto di campagna di richiamo da parte del produttore/costruttore.

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Rottura di vetri e specchi	100 €
Mancato freddo	
Rimpiazzo del combustibile	
Danni da Furto Furto fissi ed infissi - Guasti cagionati dai Ladri	200 €
Pannelli solari	In relazione alla garanzia interessata
Danni ai beni all'esterno dell'Abitazione	100 €
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Danno generico	Scoperto indicato in polizza
Eventi atmosferici e sovraccarico neve - Tende frangisole	300 €
Eventi atmosferici - Beni all'aperto in parchi e giardini	
Atti vandalici e terrorismo	Franchigia indicata in polizza
Danni da acqua a) Danno generico	Franchigia indicata in polizza
Danni da acqua b) Fuoriuscita di acqua da Elettrodomestici	
Danni da acqua c) Gelo	
Danni da acqua d) Occlusione, traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici	
Danni da acqua e) Infiltrazione di acqua piovana da ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali	
Danni da acqua f) Rottura di Tubature interrate	
Ricerca e riparazione del guasto Per Danni da ACQUA	Franchigia indicata in polizza
Ricerca e riparazione del guasto Per dispersione di GAS	Non prevista qualora già applicata in conseguenza del medesimo sinistro "Danni da Acqua"
Fenomeno elettrico	Indicata in polizza

Incendio Formula Mutuo

- Nella garanzia aggiuntiva RC - Proprietà dell'abitazione non sono coperti i danni: subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'Assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'Assicurato; derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale o industriale; a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo; da furto; da Incendio, salvo quanto previsto nella garanzia di riferimento; da umidità, stitilicidio o insalubrità dei locali; conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; derivanti da impiego o detenzione di esplosivi; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi salvo quanto previsto nella garanzia di riferimento; impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici; di qualsiasi natura e comunque occasionali, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura; da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere; da atti dolosi dell'Assicurato;

- Nella garanzia aggiuntiva Perdita d'impiego non sono coperti i: licenziamenti dovuti a "giusta causa" o a motivi disciplinari; licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; dimissioni; cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente; contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia"; risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; messa in mobilità del Lavoratore Dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; situazioni di disoccupazione che diano luogo all'Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria, o di altre forme di sussidi o integrazioni del reddito pubbliche o private connesse allo stato di disoccupazione; situazioni in cui nucleo familiare dell'Assicurato usufruisca di altre forme di sussidi o qualsiasi forma di sostegno al Reddito; cessazioni del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Pannelli solari	In relazione alla garanzia interessata
Perdita di Impiego	90 (novanta) giorni

Eventi Catastrofali

La garanzia non opera per i danni causati dagli eventi e/o condizioni di seguito illustrati:

- Eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti dall'art. 60 "Inondazione, alluvione, allagamento";
- Mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell'inondazione e/o alluvione;
- Fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
- Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- Atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- Precarie condizioni di statica e manutenzione dei Fabbricati e delle Abitazioni indicate in polizza;
- Smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- Indiretti, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti;
- Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- Atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un Sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un Virus o un Malware, un processo o qualsiasi altro Sistema informatico o elettronico;
- Qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- A dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di Dati, Software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- Dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Terremoto	10% del danno
Inondazione, alluvione e allagamento	Minimo 10.000 € per Abitazione Minimo 3.000 € per Contenuto

Furto Formula Classica

La garanzia non opera per i danni:

- Da furto di Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nella Dimora abituale lasciata disabitata:
 - dalle ore 24 del 30° giorno consecutivo di disabitazione se i beni non sono riposti in cassaforte;
 - dalle ore 24 del 180° giorno consecutivo di disabitazione se i beni sono riposti in cassaforte;
- Avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- Avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio salvo quanto previsto nell'elenco dei rischi assicurati;
- Verificatisi in occasione di Incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- Commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- Commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - Persone del nucleo familiare;
 - Persone che occupano l'Abitazione contenente i beni assicurati o i locali comunicanti;
 - Persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - Incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - Dipendenti dell'Assicurato, ad eccezione di quanto previsto nell'elenco dei rischi assicurati;
- Indiretti, salvo quanto previsto nell'elenco delle estensioni sempre operanti;
- Diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
- Da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un Sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un Virus o un Malware, un processo o qualsiasi altro Sistema informatico o elettronico;
- Da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica, salvo quanto previsto nell'elenco delle estensioni sempre operanti;
- A dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di Dati, Software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- Da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- Nella garanzia Furto con destrezza sono esclusi i valori;
- Nella garanzia Danni provocati dai ladri, sono esclusi quelli da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni;
- Nella garanzia aggiuntiva Bed and Breakfast e/o affittacamere - furto dei beni degli ospiti, sono esclusi i danni: nei locali dell'Abitazione il cui uso sia riservato all'Assicurato e ai membri del suo nucleo familiare; di arredi e beni dell'Assicurato o di membri del suo nucleo familiare; in Dipendenze e pertinenze non comunicanti.

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Furto con destrezza	Franchigia indicata in polizza
Furto commesso da collaboratori domestici	
Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici	
Furto di alberi e piante ornamentali	
Furto rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti	Scoperto 20% con il minimo di 200 €
Furto nella dimora saltuaria	Scoperto 20%
Guasti cagionati dai ladri	Franchigia indicata in polizza
Atti vandali e dolosi	
Furto di Fissi e infissi	
Beni addosso o a portata di mano	
Effetti personali in locali di villeggiatura	
Effetti personali su mezzi di trasporto	
Effetti personali presso guardaroba custodito	
Beni in cassaforte	
Beni degli ospiti	

Furto Formula Specifica

La garanzia non opera per i danni:

- Da furto di Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nella Dimora abituale lasciata disabitata:
 - Dalle ore 24 del 30° giorno consecutivo di disabitazione se i beni non sono riposti in cassaforte;
 - Dalle ore 24 del 180° giorno consecutivo di disabitazione se i beni sono riposti in cassaforte;
- Avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- Avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio salvo quanto previsto nell'elenco dei rischi assicurati;
- Verificatisi in occasione di Incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni Radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- Commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- Commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - Persone del nucleo familiare;
 - Persone che occupano l'Abitazione contenente i beni assicurati o i locali comunicanti;
 - Persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - Incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - Dipendenti dell'Assicurato, ad eccezione di quanto previsto nell'elenco dei rischi assicurati;
- Indiretti, salvo quanto previsto nell'elenco delle estensioni sempre operanti;
- Diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
- Da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un Sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un Virus o un Malware, un processo o qualsiasi altro Sistema informatico o elettronico;
- Da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica, salvo quanto previsto nell'elenco delle estensioni sempre operanti;
- A dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di Dati, Software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- Da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- Nella garanzia Furto con destrezza sono esclusi i valori;
- Nella garanzia Danni provocati dai ladri, sono esclusi quelli da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni;
- Nella garanzia aggiuntiva Bed and Breakfast e/o Affittacamere - furto dei beni degli ospiti, sono esclusi i danni: nei locali dell'Abitazione il cui uso sia riservato all'Assicurato e ai membri del suo nucleo familiare; di arredi e beni dell'Assicurato o di membri del suo nucleo familiare; in Dipendenze e pertinenze non comunicanti.

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Furto con destrezza	Franchigia indicata in polizza
Furto commesso da collaboratori domestici	
Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici	
Furto di alberi e piante ornamentali	
Furto rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti	Scoperto 20% con il minimo di 200 €
Furto nella dimora saltuaria	Scoperto 20%
Beni in cassaforte	Franchigia indicata in polizza
Guasti cagionati dai ladri	
Atti vandali e dolosi	
Furto di Fissi e infissi	
Beni addosso o a portata di mano	
Effetti personali in locali di villeggiatura	
Effetti personali su mezzi di trasporto	
Effetti personali presso guardaroba custodito	
Beni degli ospiti	

Responsabilità Civile verso Terzi

L'assicurazione non vale per i danni che, sebbene causati involontariamente, siano conseguenza naturale delle sole modalità di svolgimento, da parte degli Assicurati, delle azioni relative all'ambito della vita privata e del tempo libero e/o dell'abitazione, se assicurati. Non sono comunque in garanzia i danni conseguenti ad azioni o omissioni prolungate, permanenti o reiterate.

Sono esclusi i danni:

- Derivanti dalla proprietà di beni immobili, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "RC Abitazione - Proprietà", se acquistata;
- Derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale o industriale;
- Da atti dolosi delle persone assicurate, salvo il fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge;
- Subiti o provocati dalle persone in rapporto di dipendenza o collaborazione anche occasionali con l'Assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'Assicurato, salvo quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero" - "Addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari" e dalla garanzia aggiuntiva "RC prestatori d'opera (RCO)", se acquistate;
- Da furto;
- Alle cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- Da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali;
- Alla salute causati da tabacco, muffe tossiche, campi elettromagnetici;
- Da Incendio a cose, salvo quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", "Ricorso terzi da Incendio della conduzione" e dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da Incendio dell'Abitazione", se acquistate;
- Derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore soggetti alla disciplina del codice delle Assicurazioni (D.lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili, salvo quanto previsto dalle garanzie "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", "Figli Minori" e "Veicoli", se acquistate.
- Dalla proprietà e uso a qualsiasi titolo di modelli e droni salvo quanto previsto dalle garanzie "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero" - "Modellismo e droni";
- Da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o liquidi in genere provocati dall'Assicurato in qualità di proprietario e/o di conduttore dell'Abitazione indicata in polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "RC dell'Abitazione - Danni da spargimento di liquidi", se acquistata;
- Derivanti dall'esercizio di attività ricettive alberghiere, extra alberghiere, o da locazioni turistiche, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Locazioni turistiche - Attività ricettive non alberghiere", se acquistata;
- Derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Armi e caccia", se acquistata.
- Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto per la "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero" - "Inquinamento da fuoriuscita di liquidi";
- Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi salvo quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 6) "Ricorso terzi da Incendio della conduzione" e dalle garanzie aggiuntive "RC dell'Abitazione - Proprietà", "RC dell'Abitazione - Conduzione" e "Ricorso terzi da Incendio dell'Abitazione", se acquistate;
- Derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatto salvo quanto previsto dalla garanzia "RC dell'Abitazione - Proprietà" se acquistata;
- Derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
- Derivanti dalla pratica di:
 - Qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
 - Sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino, free-climbing, discesa di rapide;
 - Sport motoristici e sport d'acqua con mezzi a motore;
 - Pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby, tiro con l'arco, football americano;
 - Soft air e sport di guerra simulata ad esso assimilabili;
 - Sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
- Direttamente o indirettamente derivanti da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Derivanti dall'uso di aeromobili e imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
- Derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- Di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
- Derivanti da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
- Derivanti da impiego o detenzione di esplosivi; sono fatti salvi i prodotti pirotecnici in libera vendita realizzati a norma e in conformità delle norme di legge vigenti;
- Di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
- Dalla pratica a qualsiasi titolo di attività mediche o infermieristiche;
- Causati da o dovuti a: malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- Diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
- Da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un Sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un Virus o un Malware, un processo o qualsiasi altro Sistema informatico o elettronico;

- Da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- A dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di Dati, Software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
- Infine, la Società non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità civile solidale dell'Assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere nonché le spese di giustizia penale.
- Nella garanzia aggiuntiva **LOCAZIONI TURISTICHE** l'assicurazione non vale per i danni alle cose dei clienti / ospiti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva **Ricorso Terzi da incendio dell'Abitazione**, se acquistata;
- Nella garanzia aggiuntiva **ATTIVITÀ RICETTIVE NON ALBERGHIERE** l'assicurazione non vale per i danni:
 - Derivanti da somministrazione di cibi e/o bevande avvenuti fuori dal periodo di validità del contratto o comunque dovuti a difetto originario dei generi alimentari somministrati;
 - Alle cose dei clienti / ospiti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva **Ricorso Terzi da Incendio dell'Abitazione**, se acquistata.

- **RCO Malattie Professionali**

Sono escluse, comunque e in ogni caso, le seguenti malattie: asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

La garanzia del presente punto 2) non comprende inoltre:

- 1) I lavoratori dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) Le malattie professionali conseguenti a intenzionale:
 - Inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'Assicurato;
 - Mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei suoi incaricati. Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni avvenuti successivamente a quando vengono messi in atto accorgimenti ritenuti ragionevolmente idonei a prevenire il ripetersi del sinistro in rapporto alle circostanze;
- 3) Le malattie professionali che si manifestano dopo 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Tutti i danni salvo diversamente indicato	Franchigia indicata in polizza
Addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari - c) morte lesioni personali	
Spargimento di liquidi - RC della conduzione	
Inquinamento accidentale da fuoriuscita di liquidi	
Animali domestici - Per soli danni fisici a persone da aggressioni di cani e mancata osservanza degli obblighi di legge	500 €
Abitazioni prese in locazione	Franchigia indicata in polizza
Modellismo e droni	
Danni da interruzione e sospensione attività - RC della Conduzione	
Danni da interruzione e sospensione attività - RC della Proprietà	
Spargimento di liquidi - RC della Conduzione	
Spargimento di liquidi - RC della Proprietà	
RCO	Franchigia Invalidità Permanente del 5%
R.C. del Locatario	Franchigia indicata in polizza
Locazioni Turistiche	
Attività ricettive non alberghiere	

Tutela Legale

Non sono coperte le seguenti spese:

- Compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- Compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- Compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
- Spese per l'indennità di trasferta;
- Spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
- Spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- Spese non concordate con ARAG;
- In caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- Fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- Fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli, navi e natanti da di porto;
- Fatti dolosi degli Assicurati salvo quanto previsto nell'art. "Casi Assicurati";
- Vertenze insorte a causa di qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- Vertenze per danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di Dati, Software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- Vertenze insorte a causa di malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- Fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- All'esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetricia o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- Per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- Ad immobili o parte di essi non costituenti Abitazione direttamente gestita dagli Assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. xx "Immobili locati a terzi" se acquistata;
- Alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- Adesione ad azioni di classe (class action);
- A casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
- Alla difesa penale per abuso di minori.

Difesa del Reddito

Per le garanzie relative all'assicurazione Infortuni, non sono compresi gli eventi causati in occasione di:

- Guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale;
- Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- Azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- Manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- Qualsiasi sport professionistico;
- Pratica di sport pericolosi, come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, bmx, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche. L'indicazione dei suddetti sport deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo esclusi anche altri sport non elencati che dovessero rivestire carattere di alta pericolosità. Sono inoltre esclusi l'alpinismo oltre il 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) e in solitaria, la speleologia svolta a carattere professionale ed effettuata in solitaria, senza l'impiego di adeguata attrezzatura, le immersioni subacquee svolte a carattere professionale e senza il possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata.

Per quanto riguarda le garanzie Malattia, l'assicurazione non comprende:

- I ricoveri conseguenti a malattia, infortunio, malformazioni, difetti fisici e stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto;
- I ricoveri dovuti a interruzioni volontarie di gravidanza;
- Day hospital con finalità diagnostiche (c.d. check up);
- Le invalidità permanenti per malattia conseguenti a infortunio, malattia, malformazioni, difetti fisici o stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o insorti anteriormente alla data di effetto del contratto, nonché manifestati oltre un anno dalla cessazione;
- Le invalidità permanenti da malattie conseguenti a trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- Le prestazioni e terapie aventi finalità estetica salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio;
- I ricoveri per la cura della parodontite e le cure dentarie in genere.

Per quanto riguarda le garanzie Infortuni e Malattie, l'assicurazione non comprende:

- Gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- Gli infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer;
- Gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- I trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- Gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- Le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- Le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

Per quanto riguarda la garanzia Protezione Bagaglio la copertura non sarà operativa per tutti i sinistri:

- Causati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- Accaduti in caso di mancata o ritardata consegna del bagaglio, causati da parte del vettore aereo, in assenza di copia autenticata del P.I.R. (Property Irregularity Report) relativamente al bagaglio;
- In cui il ritardo, la mancata consegna o il furto del bagaglio avvengano nel viaggio in direzione della località di residenza / domicilio dell'Assicurato (c.d. viaggio di ritorno);
- Causati da guerra (anche non dichiarata), insurrezioni o operazioni militari; contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici; tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo.

Salute

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- Guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Guida di natanti a motore per uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;
- Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- Azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- Manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Rischi esclusi nella garanzia malattia indennitaria da intervento chirurgico da infortunio, malattia o parto con taglio cesareo.

L'assicurazione non è operante per gli interventi chirurgici determinati da:

- Infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della sottoscrizione del contratto;
- Interventi per eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto;
- Interruzioni volontarie di gravidanza;
- Interventi di chirurgia dentale a seguito di malattia;
- Interventi a finalità estetica.

Rischi esclusi in entrambe le garanzie:

- Gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- Gli infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e sintomi epilettoidi, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer;
- Gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- I trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- Gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- Le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- Le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- Infortuni derivanti da sport aerei (compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendii e assimilabili) e dalla partecipazione a gare motoristiche, relative prove e allenamenti;
- Infortuni derivanti da attività sportiva professionale (comprese gare e allenamenti);
- Infortuni causati da manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare in tempo di pace;
- Le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

Relativamente ai rischi sportivi l'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- 1) Qualsiasi sport professionistico;
- 2) Pratica di sport pericolosi, come: arti marziali, rugby, sport con autoveicoli o motoveicoli o natanti a motore o motonautici a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura, sport aerei compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili), pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche. L'indicazione dei suddetti sport deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo esclusi anche altri sport non elencati che dovessero rivestire carattere di alta pericolosità.

Sono inoltre esclusi l'alpinismo, la speleologia e le immersioni subacquee svolte con modalità diverse da quelle indicate in polizza negli articoli "Rischi sportivi in garanzia senza alcuna limitazione" e "Rischi sportivi in garanzia con limitazioni".

Digitali - Cyber Risk

L'assicurazione non è operante per:

- Qualsiasi atto illegale compiuto dall'Assicurato o dal suo Nucleo familiare (raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili) o da un terzo che agisca con l'autorizzazione dell'Assicurato;
- Utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illecito;
- Vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- I costi per la sostituzione e /o riparazione dell'hardware/dispositivo di memorizzazione;
- I costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer/Notebook/Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un sinistro coperto in polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Software;
- I costi per il ripristino di archivi e Software sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware;
- I costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i Software andati distrutti o danneggiati;
- La cancellazione accidentale dei dati;
- Danni avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- Danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- Danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- Danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone del Nucleo familiare, persone che occupano l'Abitazione contenente i beni assicurati o i locali comunicanti, persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, dipendenti dell'Assicurato, persone alle quali l'Assicurato abbia dato accesso alle credenziali di accesso ai dispositivi, carte di credito, conti on line etc;
- Furto di fondi conseguente a furto o smarrimento di strumenti di pagamento (carte di credito/debito);
- Furto di fondi da conti on line o carte di pagamento emessi da Istituti non regolati dalla banca d'Italia o autorità di controllo equivalente in uno stato dell'Area Economica Europea;
- Danni fisici a persone o cose;
- Violazione di marchi e brevetti;
- Uso di dati che l'Assicurato non è autorizzato a trattare;
- Interruzione della rete internet causata da terze parti;
- Danni dovuti a campi elettromagnetici;
- Danni dovuti a contaminazione radioattiva trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- Confisca da parte delle autorità;
- Transazioni in criptovalute, punti di raccolte a premi, miglia aeree etc.;
- Insolvenza dell'Istituto emittente le carte di pagamento dell'Assicurato;
- Insolvenza di un venditore o fornitore di servizi acquistati on line;
- Perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca, ad esclusione di quanto previsto dalle condizioni di polizza;
- Perdite su investimenti, concorsi a premi, etc se le relative operazioni sono state effettuate via internet.

Per le garanzie della "Responsabilità Civile Cyber Risk" e della "Tutela Legale Cyber Risk" valgono unicamente le esclusioni riportate nei rispettivi articoli.

Assistenza

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Gcioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- Dolo dell'Assicurato;
- Corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato;
- Ricerca o soccorso in mare, montagna, deserto;
- Le spese necessarie al ripristino dei locali dell'Abitazione assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza;
- Suicidio o tentato suicidio;
- Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
- Malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
- Infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
- Malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- Espianto e/o trapianto di organi;
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Nella garanzia "Invio di un idraulico per interventi di emergenza" sono esclusi dalla prestazione i sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici), interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore e i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne all'edificio; e l'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali) ed il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- Nella garanzia "Invio di un termoidraulico per interventi di emergenza" sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
 - Interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
 - Guasti delle tubature a monte del contatore gas;
 - Guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore;
- Nella garanzia "Invio di un caldaista impianto riscaldamento per interventi di emergenza" sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
 - Interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
 - Guasti delle tubature a monte del contatore gas;
 - Guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore;
- Nella garanzia "Intervento di emergenza per danni da acqua" sono esclusi dalla prestazione:
 - Sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;
 - Danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna;
- Nella garanzia "Invio di un elettricista per interventi di emergenza" sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
 - Interruzione della fornitura elettrica da parte dell'Ente erogatore;
 - Guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore;
 - Guasti relativi agli apparecchi elettrici;
 - Corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;
- Nella garanzia "Invio di un tecnico condizionatori per interventi di emergenza" sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
 - Interruzione di energia elettrica dall'Ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura;
 - Cattivo funzionamento degli organi elettrici;
 - Mancata manutenzione del filtro d'aria;
 - Guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).

Amici a 4 zampe

RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER INTERVENTI CHIRURGICI E VISITE SPECIALISTICHE

Sono escluse le spese sostenute:

- A seguito di infortunio o malattia riferibili direttamente o indirettamente a precedenti infortuni o malattie che siano già stati oggetto di sinistro;
- Infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della sottoscrizione del contratto;
- A seguito di malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi.

Sono altresì escluse le spese:

- Determinate direttamente o indirettamente da neoplasie in genere;
- Determinate direttamente o indirettamente da ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;
- Determinate direttamente o indirettamente da malattie mentali in genere;
- Determinate direttamente o indirettamente da leishmaniosi;
- Per interventi chirurgici non eseguiti o prescritti da medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti;
- Per interventi di castrazione e sterilizzazione;
- Per interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- Per l'acquisto di medicinali, di alimenti e di antiparassitari
- Per gravidanza o parto spontaneo;
- Per parto cesareo nelle razze Bulldog, Bouledogue francese, Mastiff, Bull terrier miniature, Chihuahua, Pechinese e Boston Terrier;
- Per malattie dei denti e parodontopatie, compresa la detartrasi;
- Per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia;
- Sostenute per accertamenti diagnostici di routine, non connessi all'insorgenza dell'evento assicurato;
- Sostenute per vaccinazioni e per interventi immunizzanti in genere;
- Terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti ed i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- Per interventi a seguito di ingestione di corpi estranei;
- Sostenute per asportazione di spighe di graminacee;
- Per interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- Per interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- Per interventi eseguiti sull'anca nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- Per trattamenti antiparassitari interni ed esterni nonché per trattamenti precauzionali, inclusa la sverminazione.

Sono inoltre escluse le spese sostenute:

- A seguito di infortunio o malattia derivanti da guerra, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, folgorazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- A seguito di infortunio o malattia derivanti da scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- A seguito di infortunio o malattia derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- A seguito di infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati;
- A seguito di infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI) ed ogni attività da cinodromo;
- A seguito di avvelenamento, furto o tentativo di furto.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAGIONATI A TERZI

La garanzia non comprende i danni:

- A cose e animali in consegna o custodia, o detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o scopo;
- Derivanti da incendio, esplosione o scoppio;
- Da furto;
- Di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada;
- In occasione di ricovero presso cliniche, ambulatori veterinari pensioni per animali.

TUTELA LEGALE

Non sono coperte le seguenti spese:

- Compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- Compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- Compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
- Spese per l'indennità di trasferta;
- Spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
- Spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- Imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- Multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- Spese non concordate con ARAG;
- In caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- Fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- Fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- Qualsiasi altra vertenza o controversia insorta per fatti o eventi nei quali non risultino coinvolti gli animali coperti dalla presente sezione AMICI A 4 ZAMPE ed indicati in polizza;
- Adesione ad azioni di classe (class action).

ASSISTENZA

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- Guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi,
- Trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- Partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- Uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- Tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti della garanzia rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici e visite specialistiche

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Spese veterinarie senza intervento chirurgico o frattura	150 €

Tabella riepilogativa di franchigie e scoperti della garanzia responsabilità civile per danni cagionati a terzi

GARANZIA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Danni fisici a seguito di mancata osservanza norme di legge sui cani	500 €
Danni fisici al custode	Franchigia 15%
Danni fisici ai figli minori di 15 anni	invalidità permanente



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro:

Incendio, Eventi Catastrofici e Furto

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) Dare avviso alla Società comunicando per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando data, ora, luogo e tutte le informazioni utili e necessarie a meglio circostanziare il sinistro, ossia: la data, l'ora e il luogo del sinistro; la causa del sinistro; la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze; il nominativo di eventuali testimoni; il nominativo di eventuali terzi danneggiati; la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno; il numero di polizza e il nominativo del Contraente;
- 2) Conservare le tracce del sinistro sino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso;
- 3) Mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno.

Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società.

Nei 25 giorni successivi al primo avviso:

- Fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso;
- Inviare copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente.

Fare denuncia all'autorità:

- Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno.

Cosa fare in caso di sinistro?

Responsabilità Civile Verso Terzi

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso di sinistro alla Società, comunicando per iscritto, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza:

- La data, l'ora e il luogo del sinistro;
- La causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- Il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- Il nominativo di eventuali testimoni;
- La descrizione dei beni danneggiati o sottratti e indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
- Il numero di polizza e il nominativo del Contraente.

Tutela Legale

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.

L'assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

L'assicurato ha l'onere di fornire inoltre le ulteriori argomentazioni per permettere ad ARAG di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Qualora sia necessaria la fase giudiziale del sinistro, l'assicurato deve indicare il nome del legale al quale ha deciso di conferire il mandato; in caso contrario, sarà confermato il legale di ARAG che ha gestito la fase stragiudiziale.

L'assicurato deve comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

L'assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG:

- Quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- Nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di responsabilità civile.

L'ASSICURATO PUÒ DENUNCIARE I NUOVI SINISTRI UTILIZZANDO:

e-mail: denunce@arag.it

fax: +39 045 8290 557

Per la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri:

e-mail: sinistri@arag.it

fax: +39 045 8290 449

Difesa del Reddito

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa.

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato ed una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Deve altresì contenere, alternativamente tra loro:

- Il certificato attestante la percentuale di invalidità permanente rilasciato dall'INAIL, dall'INPS o da altro Istituto previdenziale pubblico o privato o da altra Compagnia di Assicurazione;
- Idonea documentazione medica attestante la prognosi di almeno 60 giorni oppure il ricovero di almeno 15 giorni, in conseguenza dell'evento precedentemente identificato;

infine, deve essere prodotta la documentazione attestante le spese sostenute e/o la documentazione attestante i rapporti debitori esistenti.

Relativamente alla sola garanzia Protezione Bagaglio

La denuncia del sinistro deve contenere:

- a. Numero della presente Polizza;
- b. Dati anagrafici, recapito e codice fiscale del destinatario del pagamento;
- c. Nome e indirizzo della Banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero) e nome del titolare del conto corrente, se differente dall'intestatario della pratica.

In caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore:

- d. Copia biglietto e ticket del Bagaglio se esistente;
- e. In caso di vettore aereo, copia rapporto di irregolarità Bagaglio (c.d. Property Irregularity Report);
- f. Copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;
- g. Risposta del vettore (se disponibile) attestante la data e l'ora della ritardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- h. Copia degli scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza e/o di quanto acquistato ai fini del proseguimento della vacanza.

In caso di Furto:

- i. Copia della denuncia presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'Evento;
- l. Copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il Bagaglio.

Salute

Il Contraente o l'Assicurato, o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono dare avviso di sinistro alla Società, comunicando per iscritto, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione, entro 10 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.

La denuncia del sinistro deve contenere:

- L'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
- Certificato medico.

Digitali Cyber Risk

Per poter usufruire delle prestazioni di assistenza di cui alle prestazioni/garanzie:

- "Cyber Security" alle lettere C. Web Reputation Support, D. Recupero Dati, E. Cyber Helpline Center;
- "Cyber Bullismo o Cyber Mobbing" Informazioni burocratiche, Consulenza medica telefonica, Consulenza psicologica telefonica;
- "Protezione carte di credito".

L'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa al numero verde 800.572.572 oppure, qualora si trovasse all'estero, al numero telefonico: 02.24.12.85.70 (preceduto dal prefisso internazionale per l'Italia). Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al numero: 02.24.12.82.45.

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- Il nome ed il cognome;
- Il numero di polizza;
- Il servizio richiesto e la motivazione per la quale si richiede l'erogazione dello stesso;
- L'indirizzo del luogo in cui si trova;
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per le garanzie Responsabilità Civile Cyber Risk, Protezione Legale Cyber Risk e Furto Online di Fondi Personali valgono gli obblighi indicati nelle rispettive sezioni.

Assistenza

È possibile accedere ai servizi di assistenza contattando la Struttura Organizzativa al numero verde 800.572.572 oppure al +39 02.24.12.85.70. Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare una email all'indirizzo di posta elettronica: controllo.operativo@imaitalia.it o un fax al numero: 02.24.12.82.45.

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare:

- Il nome ed il cognome;
- Il numero di polizza;
- Il servizio richiesto e la motivazione per la quale si richiede l'erogazione dello stesso;
- L'indirizzo del luogo in cui si trova.

Amici a 4 zampe

Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici e visite specialistiche.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso di sinistro alla Società, comunicando per iscritto, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza:

- Numero di matricola, età dell'animale;
- La data e il luogo del sinistro;
- La causa del sinistro;
- La descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- La documentazione medico veterinaria circostanziata che riporti l'identificazione tramite microchip o tatuaggio dell'animale assicurato;

- Le ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate in fotocopia o in originale se richiesto, nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo.

Per le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi, Tutela Legale ed Assistenza valgono gli obblighi indicati nelle rispettive sezioni.

Assistenza diretta/in convenzione:

Incendio

Riparazione diretta

Oggetto della prestazione: al momento della denuncia di un sinistro indennizzabile per danni materiali e diretti all'Abitazione il cui importo sia prevedibilmente non superiore a € 10.000, il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio di "Riparazione Diretta" che consente al Contraente e/o Assicurato di:

- Avvalersi dell'operato di una ditta/artigiano specializzato indicato dalla Società per la riparazione/ripristino dei danni materiali e diretti occorsi al Fabbricato;
- Non sostenere alcun esborso per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta a carico della Società che provvederà a pagare l'indennizzo dovuto a termini di polizza direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile;
- Eliminare l'applicazione di eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza.

Modalità di attivazione: il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della Prestazione" deve denunciare il sinistro alla Società chiedendo contestualmente l'attivazione della Riparazione Diretta. La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il Perito assicurativo assegnato per zona. Il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:

- Contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
- Redigere il capitolato lavori (elenco dettagliato degli interventi necessari per il ripristino/riparazione) con la stima del danno;
- Far sottoscrivere per accettazione il capitolato al Contraente/Assicurato;
- Indicare al Contraente/Assicurato la ditta/artigiano per l'esecuzione degli interventi, se il preventivo di spesa non è superiore a € 10.000.

Incendio e Sezione Eventi Catastrofici

Servizio di Pronto Intervento

Oggetto della prestazione: il Contraente e/o l'Assicurato in caso di sinistro indennizzabile il cui importo sia superiore a € 3.000, ha la facoltà di richiedere alla Società l'intervento di una ditta specializzata nell'attività di assistenza post sinistro.

La Società incaricherà una ditta specializzata di svolgere, nel rispetto delle modalità di accesso e sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle Autorità preposte, tutte le attività di limitazione del danno dell'Abitazione e/o del Contenuto assicurati.

Attivazione del servizio in occasione del sinistro: il Contraente o l'Assicurato, può richiedere l'attivazione del "Servizio di Pronto Intervento":

- Contattando direttamente la ditta specializzata al Numero Verde 800 572.572;
- Denunciando il sinistro alla Società chiedendo contestualmente l'attivazione del servizio.

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con la ditta specializzata eventuali ulteriori interventi.

Al termine dell'intervento la ditta specializzata farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata, a termini di polizza, direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, previa accettazione del terzo danneggiato e del perito nominato dalla Società del "Verbale di fine intervento" predisposta dalla ditta specializzata costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla ditta specializzata e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all'Oggetto della prestazione.

	Gestione da parte di altre imprese Tutela Legale compresa quella di Digitali - Cyber Risk ed Amici a 4 Zampe ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR). Assistenza compresa quella di Digitali - Cyber Risk ed Amici a 4 Zampe IMA Servizi Scarl, Società di servizi, Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI). Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Incendio, Eventi catastrofici e Furto Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuale supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi il caso del dolo dell'Assicurato o del Contraente. Responsabilità Civile verso Terzi, Salute ed Amici a 4 Zampe Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica entro il termine di 60 giorni per verificarne la completezza o la necessità di eventuali supplementi istruttori. Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione entro il termine di 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Difesa del Reddito La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla sottoscrizione della quietanza. Per le altre sezioni (Tutela legale / Digitali - Cyber / Assistenza) Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si specifica che è possibile il frazionamento del premio come di seguito indicato: - Rateazione semestrale: aumento del 2%; - Rateazione quadrimestrale: aumento del 2,5%; - Rateazione trimestrale: aumento del 3%. Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	Per tutte le sezioni previste - Per l'ipotesi di recesso in caso di sinistro la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione del contratto, la parte di premio imponibile versata e non goduta. Incendio Formula Mutuo Recesso in caso di polizza vincolata e di durata poliennale con pagamento unico anticipato: - Nel caso in cui il Contraente comunichi recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza, la Società rimborsa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto al netto delle imposte versate; - In caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile versata e non goduta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Oltre quanto già indicato nel DIP Danni si precisa che - La polizza può essere emessa con o senza tacito rinnovo. Nel caso in cui sia emessa con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno; - Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo) il Contraente non può recedere dal contratto prima che risultino state pagate almeno 5 annualità di premio. <u>Garanzia Perdita di impiego, sezione Incendio formula Mutuo</u> - Carenza 120 giorni. <u>Tutela Legale compresa quella di Digitali - Cyber Risk ed Amici a 4 Zampe</u> Sono in copertura i sinistri che sono avvenuti: - Dalla data di efficacia della copertura assicurativa per: il danno o presunto danno extra contrattuale; per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; - Dopo un periodo di carenza di 90 (novanta) giorni in tutte le restanti ipotesi. <u>Salute</u> Per le malattie la garanzia ha effetto: - Dal 30° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto; - Dal 180° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte, e non note, prima della sottoscrizione del contratto; - Dal 300° giorno successivo a quello di pagamento effettivo per il parto; - Per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante dal 30° giorno dal pagamento effettivo e solo se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione. <u>Amici a 4 zampe</u> Rimborso Spese Veterinarie per Interventi Chirurgici e Visite Specialistiche - La garanzia decorre dalle ore 24.00 del 40° giorno successivo a quello della sottoscrizione della copertura; limitatamente alla rottura del legamento crociato del ginocchio, dalle ore 24 del 90° giorno successivo a quello in cui decorre l'assicurazione.
	Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Per la sola garanzia Incendio Formula Mutuo</i> L'Assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R..
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persona fisica o giuridica che intende tutelarsi per i rischi connessi all'abitazione (in qualità di proprietario o inquilino o mutuatario), alla persona (a salvaguardia del patrimonio e della salute anche dei familiari) ed alla proprietà di un animale domestico (cane o gatto) solo per le persone fisiche.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	26,0 %
----------------	--------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: <i>Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa</i> <i>Servizio Reclami di Gruppo</i> <i>Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)</i> <i>Fax: 045/8372354</i> <i>Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it</i> indicando i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter proporre un'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato. Incendio e Furto ed Eventi Catastrofici Se una delle parti lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Ogni parte deve pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo. I risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime. Il verbale viene redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti. I risultati della perizia sono vincolanti tra le parti, anche se uno dei periti non ha sottoscritto il verbale. Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale. Salute e sezione Difesa Reddito Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Salute e sezione Difesa Reddito

Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Tutela Legale compresa quella di Digitali - Cyber Risk ed Amici a 4 Zampe

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Amici a 4 zampe

In caso di controversia, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due veterinari nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due veterinari devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo veterinario interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Ciascun veterinario ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo. Se i veterinari non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Consiglio dell'Ordine dei veterinari avente giurisdizione nel luogo ove il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio veterinario; quelle del terzo veterinario sono ripartite a metà.

Liti transfrontaliere

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA
SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

ACTIVE CASA&PERSONA

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DELLA CASA,
DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA
E DEGLI ANIMALI DOMESTICI

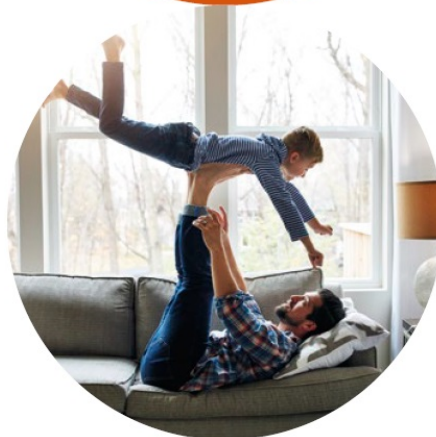
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MOD. ACTIVE C&P 2 - ED. 03/07/2019)
sono parte integrante del Set Informativo,
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni
(MOD. ACTIVE C&P DIP - ED. 03/07/2019)
- DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. ACTIVE C&P DIP AGG - ED. 03/07/2019)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Persona



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app  

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA CHIAREZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza - anche visiva - ai contenuti. In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

- titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi: **MAIUSCOLO**
- punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento: **grassetto**
- specifiche, richiami a norme o articoli: *corsivo*

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA



informazione importante: le cose chiave e utili da sapere



focus: approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



cosa fare: istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

GLOSSARIO

Per distinguerle a colpo d'occhio dai termini generali presenti nelle condizioni di polizza, le voci relative alle sezioni specifiche (es. salute, o cyber risk) sono indicate in *corsivo*.

SOMMARIO

GLOSSARIO

TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE	7
------------------------------------	---

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	21
---	----

CASA E PERSONA - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. Cosa è assicurato	27
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	27
3. Condizioni di operatività	33
4. Cosa non è assicurato	37
5. Quali sono i limiti di copertura	39

PERSONA - ASSISTENZA

1. Cosa è assicurato	41
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio	68
3. Condizioni di operatività	81
4. Cosa non è assicurato	82

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO
"COSA FARE IN CASO DI..."

2. Responsabilità Civile verso terzi, Responsabilità Civile per danni cagionati a terzi sezione Amici a 4 Zampe, Responsabilità Civile Digitali - Cyber Risk - che obblighi ho?	83
5. Assistenza, Assistenza sezione Amici a 4 Zampe - che obblighi ho?	85

GLOSSARIO

GLOSSARIO

"Per scegliere, devo capire." È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro. Ti guideranno nella comprensione di ciò che hai acquistato: per avere certezze e fugare ogni dubbio.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali. Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano Sezioni o garanzie specifiche. Per distinguere a colpo d'occhio le voci relative a Sezioni o garanzie specifiche dai termini generali presenti nelle condizioni di polizza, le voci relative alle sezioni specifiche (es. salute, o cyber risk) sono indicate *in corsivo*.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

"ACTIVE CASA&PERSONA"

A

Abitazione: definizione

I locali destinati a civile abitazione e tra loro comunicanti, a uso unifamiliare e a ufficio/studio professionale privato ad uso dell'Assicurato (se coesistente e comunicante con i locali), ed eventuali porzioni del Fabbricato che li ospita, **escluso in ogni caso il valore dell'area (terreno)**.

Sono compresi:

- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- dipendenze e/o pertinenze, non comunicanti con l'abitazione assicurata, quali centrali termiche, cantine, solai, vani tecnici e altri locali a uso esclusivo dell'Assicurato se attinenti alla conduzione del fabbricato **ed escluso qualsiasi loro uso professionale o commerciale**;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'abitazione, muri di cinta;
- piscine, campi e attrezzature sportive e da gioco, strade private interne, cortili. **Sono comunque esclusi gli alberi**;
- tinteggiature, tappezzeria, parquet, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
- antenne televisive, radiorecettori e/o trasmettenti;
- statue, affreschi e decorazioni **che non abbiano valore artistico**;
- ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa al servizio del fabbricato;

- pannelli solari (fotovoltaici e termici) **solo se assicurati**;
- cappotto termico;
- migliorie apportate dal locatario;
- parti in comune in condominio, per la sola parte pro-quota dell'Assicurato.

Abitazione: tipologie

- **Appartamento**
Locali facenti parte di uno stabile in condominio, costituito da più appartamenti contigui, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuno con un accesso proprio all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno.
- **Villa a schiera o villa plurifamiliare**
Locali facenti parte di uno stabile, costituito da più abitazioni contigue, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuna con uno o più accessi dall'esterno propri e indipendenti.
- **Villa unifamiliare**
Locali con uno o più accessi dall'esterno, propri e indipendenti, facenti parte di uno stabile isolato da altri fabbricati.

Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Animale (definizione valida esclusivamente per le garanzie della sezione Amici a 4 Zampe)

Il Cane o il Gatto di proprietà dell'Assicurato, per il quale è prestata l'Assicurazione.

Animali domestici

Animali da compagnia e da cortile, cavalli e altri animali da sella.

ARAG

Abbreviazione della denominazione sociale: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n°59 - 37135 Verona.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.

Assistenza remota

Assistenza erogata telefonicamente atta a fornire consigli, condividere best practice o ad erogare supporto per problematiche di cyber security. Tale servizio viene fornito per mezzo di linee guida e procedure che guidando il titolare ad effettuare verifiche sui propri dispositivi per identificare la tipologia e le probabili cause di un evento dannoso.

B**Back up**

Il processo con cui si effettuano copie dei dati, qualunque essi siano, affinché possano essere recuperabili anche in caso di danneggiamento o perdita dei dati originali.

Bed and Breakfast (B&B) o affittacamere

Il servizio di alloggio e prima colazione offerti nell'Abitazione assicurata, saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi della normale collaborazione familiare. L'attività deve essere esercitata in modo non professionale e in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Beneficiario

La persona fisica o giuridica designata dal contraente, alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'Assicurato. In assenza di designazione specifica i beneficiari sono gli eredi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.

Botnet

Rete di dispositivi connessi a Internet infettati da un malware specializzato, che usa la rete per scopi malevoli.

C**C/c passivo**

Contratto di conto corrente nel quale l'Istituto Bancario consente al cliente di disporre di somme superiori al credito risultante dal conto

Cane

L'esemplare della specie canina di proprietà dell'Assicurato, iscritto all'anagrafe canina e **munito di microchip o tatuaggio** ai sensi delle norme di legge vigenti, per il quale è prestata l'Assicurazione.

Carenza

Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Cartella clinica

Documento ufficiale e atto pubblico redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.

Cassaforte

Il contenitore con le seguenti caratteristiche:

- parete a battente di spessore adeguato;
- costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione;
- corazzatura costituita da un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano tra di loro;
- peso minimo kg 200 (tranne per le casseforti a muro dotate di corpo in acciaio, dello spessore minimo di mm 2 con dispositivo di ancoraggio applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo).

Centrale di Telemedicina

La centrale di Medic4All Italia srl che eroga servizi di supporto medico a distanza utilizzando tecnologie biomedicali e di telecomunicazioni tra le più evolute sul mercato. Commercializza diversi sistemi di monitoraggio audio video e biodati archiviando i diversi parametri in cartelle mediche online e in particolare nella cartella medica personale multilingue.

Collezioni

Vedasi **Contenuto**.

Comunicazioni (alla Società)

Si intendono le comunicazioni effettuate alla Compagnia per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

Contenuto

Tutto quanto contenuto:

- nei locali dell'Abitazione;
 - nelle dipendenze e pertinenze comunicanti e non;
 - nell'eventuale ufficio/studio professionale privato (se coesistente e comunicante con gli altri locali);
- appartenente all'Assicurato, a persone del suo nucleo familiare e destinato ad un uso domestico e/o personale. Sono compresi inoltre:
- eventuali beni di terzi purché custoditi nei soli locali dell'Abitazione;

- beni ad uso professionale esclusivamente contenuti nell'eventuale ufficio/studio professionale privato coesistente e comunicante;
- Attrezzature sportive, biciclette anche elettriche e/o a pedalata assistita, attrezzature a motore per il giardinaggio, ciclomotori, natanti e relativi motori fuori bordo fino a 40 cavalli. **Sono escluse le roulotte, i camper e tutti veicoli a motore iscritti a PRA e loro parti.**

Fermo tutto quanto sopra descritto come Contenuto, si definiscono inoltre come parti di esso le seguenti tipologie di oggetti:

- **Apparecchiature elettroniche**
Gli apparecchi che basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni.
- **Contenuto Generico**
Il Contenuto dei locali Assicurati esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori.
- **Collezioni**
Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore;
- **Elettrodomestici**
Apparecchiature elettroniche, elettriche ed elettromeccaniche utilizzate nei lavori domestici o destinate al servizio e al conforto della persona nell'ambito dell'Abitazione.
- **Effetti personali**
Beni del Contenuto ad uso personale ed in generale quanto portato dall'Assicurato e membri del suo nucleo familiare fuori dai locali di Abitazione in occasione di spostamenti quotidiani, viaggi e vacanze. Sono esclusi Oggetti pregiati e Valori.
- **Gioielli e preziosi**
Oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle, orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000 €.
- **Oggetti pregiati**
Pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue e simili, oggetti d'arte o di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria;
- **Valori**
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Contratto (assicurativo)

Il documento contrattuale di assicurazione (detto anche Polizza).

Convivente "more uxorio"

La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'Assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'Assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) o lo stato di famiglia. **Sono escluse le persone che convivono more uxorio con soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.**

Cose

Gli oggetti materiali e, per convenzione, gli animali.

Cyber risk score

Punteggio basato sulle valutazioni del rischio per identificare, stimare l'esposizione al rischio di pirateria informatica, frode, furto di informazioni e altri rischi digitali derivanti dal funzionamento e dall'uso dei sistemi di informazione.

Cyberbullismo o Cybermobbing

Diffamazione, molestia o discriminazione realizzata e comprovata attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, quali sms, foto, video, email, chat room, siti web, instant messaging, portali social network, ripetuti nel corso del tempo.

D

Danni materiali e diretti

Danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno accidentale

Il danno direttamente o indirettamente conseguente a cause ed eventi esterni comprese cadute, urti o collisioni involontarie, che pregiudichino il corretto funzionamento e/o l'integrità di un bene. **Sono esclusi i danni conseguenti ad atti dolosi del proprietario e/o dell'utilizzatore o di altri soggetti terzi.**

Dark web

Una porzione di web non indicizzato, i cui contenuti sono accessibili solo tramite specifici software e protocolli che consentono agli utenti la navigazione anonima (e.g. TOR).

Data Breach

Incidente di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato.

Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria volatile ad accesso casuale (RAM).

Dati personali

Informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

Deep web

La porzione del web non indicizzata dai motori di ricerca, i cui contenuti sono accessibili con un normale browser conoscendone l'indirizzo. A titolo esemplificativo, fanno parte del Deep web le pagine Internet a cui per accedere è necessario autenticarsi o fare il login.

Device

dispositivi elettronici quali computer, smartphone e tablet.

Difetto fisico

Alterazione organica acquisita, evidente o clinicamente diagnosticata.

Dimora abituale

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo e che costituisce il loro domicilio principale.

Dimora saltuaria

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

Dipendenze e pertinenze

Locali comunicanti e non con l'Abitazione assicurata o posti anche in corpi separati, purché siti nella medesima ubicazione, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte, e rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio. A titolo esemplificativo e non limitativo: centrali termiche, cantine, garage, solai, box, vani tecnici.

Disabitazione

L'assenza continuativa dell'Assicurato e dei suoi familiari dall'abitazione assicurata. **La sola presenza diurna e non notturna è considerata disabitazione.**

Il periodo di disabitazione si intende interrotto in caso di presenza nell'abitazione dell'Assicurato o di suoi familiari anche non conviventi, di personale domestico, o di altra persona anche non legata da rapporti familiari incaricata dall'Assicurato di custodire l'abitazione.

Dispositivo di supporto

Dispositivi di memorizzazione o di immagazzinamento dati, removibili e non removibili, che forniscono spazio fisico per ospitare archivi digitali.

E

Effetti Personali

Vedasi **Contenuto**.

Elettrodomestici

Vedasi **Contenuto**.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Europa relativamente alla sezione Assistenza

Tutti i paesi del continente europeo sino agli Urali.

Estorsione

L'azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Articolo 629 del Codice Penale).

F

Fabbricato

L'intera costruzione edile che ospita l'Abitazione assicurata **escluso il solo valore dell'area**, in buone condizioni di statica e di manutenzione, adibita per almeno il 51% a civile abitazione e **non contenente** depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.

Tipologie di fabbricato:

Antisismico: costruzione edile nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- Fabbricato conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/03/2003 o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni;
- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o **materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;**
- sono tollerati:
 - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
 - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
 - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente **non superiori al 25% del fabbricato stesso.**

Cemento armato: costruzione edile nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili **per almeno il 90% della sua superficie;**
- sono tollerati:
 - materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
 - armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
 - caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente **non superiori al 25% del fabbricato stesso.**

Muratura: costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili. Sono tollerati:

- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.

Bioedilizia: costruzione edile, realizzata con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L'intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto almeno REI 60 (o altra equivalente). **Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.**

Chalet: costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto realizzate prevalentemente in legno ma con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non. Il tutto costruito con modalità che garantiscano adeguata solidità, robustezza e un utilizzo a fini abitativi.

Fase giudiziale

La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale

La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto illecito

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Fenomeno elettrico

La manifestazione dei seguenti eventi:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Firewall

Software usato per proteggere un computer o un server da attacchi pervenuti via rete locale o via Internet. Consente il passaggio solamente di determinati tipi di dati, da determinati terminali e determinati utenti.

Fissi e infissi

I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Forma e tipo di garanzia

Stabiliscono il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo. Possono essere:

- forma di garanzia: valore intero o primo rischio assoluto (vd. definizioni di "Valore intero" e di "Primo rischio assoluto");
- tipo di garanzia: valore a nuovo o valore reale (vd. definizioni di "Valore a nuovo" e "Valore reale").

Fragili

Elementi strutturali a completamento e servizio del Fabbricato realizzati con materiali che per loro natura possono risultare facilmente danneggiabili in occasione di eventi atmosferici di particolare violenza. A titolo esaustivo compongono tale categoria: tettoie, verande, vetrate, lucernai, lastre in fibrocemento o manufatti in materia plastica.

Franchigia

La parte di danno indennizzabile espressa in cifra fissa che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Frattura ossea

Soluzione di continuo di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza, che sia strumentalmente accertata mediante idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'accertamento diagnostico strumentale deve essere, inoltre, corredato da un referto di uno specialista ortopedico. Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.

Furto

È il reato previsto dal Codice Penale Art. 624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

G**Gare di regolarità pura**

Manifestazioni, comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.

Gatto

Felino domestico di proprietà dell'Assicurato, comunque **munito di microchip sottocutaneo individuale o tatuaggio**.

Gioielli e preziosi

Vedasi **Contenuto**.

Guasto

Malfunzionamento interno di un bene che ne pregiudica il normale utilizzo rispetto allo scopo previsto, **non conseguente a un Danno accidentale**.

H**Hardware**

I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dati.

HDD (Hard Drive Disk)

Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici.

HDD esterno

Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici, inserito in un apposito case dotato di porte di connessione verso un personal computer.

I**Identità digitale**

L'insieme delle informazioni presenti online e relative a un soggetto, che ne consentono la sua identificazione.

Implosione

Repentino cedimento strutturale di contenitori dovuto a eccesso di pressione esterna.

Inabilità temporanea da infortunio

La perdita temporanea, totale o parziale, a seguito di Infortunio, della capacità dell'Assicurato di svolgere le attività professionali principali e secondarie dichiarate.

Incendio

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Indennitaria

L'indennizzo forfettariamente indicato in polizza corrisposto dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Infortuni extra-professionali

Gli infortuni che l'Assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l'espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari e la partecipazione ad attività di volontariato non retribuito.

Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l'Assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale.

Inondazione e alluvione

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Intervento chirurgico

Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata a intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.

Invalità permanente (per Infortunio)

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura

Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati. Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza finalizzata alla riabilitazione in seguito ad un ricovero e/o intervento, per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.

Italia

Il territorio della Repubblica Italiana comprensivo di Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 settembre 2005 n.209).

Istituito con la Legge n° 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

L**Lavoratore Dipendente**

La persona fisica che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto "datore di lavoro". Quest'ultimo impartisce le istruzioni al dipendente e si impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti

necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Locazione - Locatario - Locatore

*La locazione in diritto costituisce il contratto con il quale una parte, detta **locatore**, si obbliga a permettere a un altro soggetto, detto **locatario** o conduttore, l'utilizzo di una cosa o di una abitazione per un dato tempo, in cambio di un corrispettivo stabilito - tipicamente un canone o una pigione.*

M**Malattia**

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa

Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza al momento di decorrenza dell'Assicurazione e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una malattia preesistente nota all'Assicurato.

Malware

qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Massimale

La somma fino alla quale la Società presta le garanzie.

Materiali incombustibili

Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi esperienze del Ministero dell'interno.

Mondo

Tutti i Paesi del mondo, salvo quanto eventualmente specificatamente escluso e normato nelle sezioni specifiche.

N**Netbook**

Computer portatili di piccole dimensioni destinati alla navigazione Internet e alla videoscrittura.

Nucleo familiare (definizione valida in generale, ad eccezione delle garanzie della sezione salute)

L'Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli fiscalmente a carico, cioè l'insieme delle persone stabilmente conviventi con l'Assicurato e legate da vincolo di parentela o di fatto, purché provato e socialmente noto.

Nucleo familiare (definizione valida esclusivamente per le garanzie della sezione salute)

L'Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a carico così come risultante dallo stato di famiglia.

O**Oggetti pregiati**

Vedasi **Contenuto**.

P**Pannelli solari**

Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di

impianti facenti parte del Fabbricato. I pannelli solari devono essere installati sul tetto del Fabbricato o su altri minori fabbricati costituenti dipendenze. I pannelli solari, se assicurati, costituiscono parte integrante del Fabbricato.

Perito

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Phishing

Tipo di frode ideato allo scopo di rubare informazioni personali o finanziarie attraverso la posta elettronica, ma anche tramite altri mezzi, quali i messaggi SMS, che imitano nell'aspetto e nel contenuto messaggi legittimi di fornitori di servizi. Tali messaggi fraudolenti richiedono di fornire informazioni riservate come, ad esempio, il numero della carta di credito o la password per accedere a un determinato servizio.

Polizza

Il documento che comprova il contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Primo rischio assoluto

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

Public Web

Quella parte del web accessibile da parte di chiunque disponga di un accesso ad internet.

R

Ransomware (Sequestro di informazioni)

Tipo di malware che infetta i sistemi informatici causando limitazioni all'accesso del sistema stesso e/o la criptazione dei dati informatici, finalizzato a richieste estorsive.

Rapina

Reato previsto dall'art. 628 del Codice Penale consistente nella sottrazione di cose mobile altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto.

Rapporto passivo

Condizione di fatto nella quale il soggetto ricopre il ruolo di debitore nel rapporto intercorrente tra lui stesso e l'Istituto di credito.

Reato

Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:

- *delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa,*
- *contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.*

Regola proporzionale

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per i beni assicurati è inferiore al loro valore calcolato in base alla forma di garanzia scelta, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (Art. 1907 del codice civile).

Non sono ammesse eventuali compensazioni tra le somme assicurate per i diversi beni assicurati.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Ricovero (Degenza)

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Ricovero/Degenza (definizione valida esclusivamente per le garanzie della sezione Amici a 4 Zampe)

Permanenza in una clinica veterinaria che comporti o non comporti il pernottamento.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

S**Scoperto**

La parte di danno indennizzabile espressa in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

Non sono considerati scoppio gli effetti:

- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Nella garanzia **Assistenza**, il termine **sinistro** indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Sistema informatico

L'hardware, l'infrastruttura, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i dati.

Sistema operativo

Il software che gestisce le funzioni base di un computer o di un dispositivo hardware.

Società o Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

Social network

Siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.

Software

Sistemi operativi e applicativi, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti.

Spese di giustizia

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza

Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Sport professionistico

L'attività sportiva svolta da atleti a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline che hanno riconosciuto il professionismo e regolate dal CONI in base alla

Legge n° 91 del 1981 (e successive eventuali modifiche) e/o attività sportiva che comporti remunerazione diretta (compenso monetario, determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti di uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una società o di un ente sportivo).

Si precisa che non è considerato sport professionistico quello con remunerazione indiretta (compenso monetario, forfettario, a carattere non continuativo, percepito sotto forma di rimborsi delle spese e/o diarie sostenute dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti e/o con premi monetari in base alla classifica di una gara/competizione).

SSD (Solid-State Drive)

Dispositivo hardware di memoria di massa basato su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido.

Struttura Organizzativa

La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

T**Terremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terzi

In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte. Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.

Terrorismo

Un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o autorità o di impaurire la popolazione o una parte della stessa.

Tool

Tipologia di software che svolge delle attività specifiche.

Truffa

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 del codice penale).

Tubature interrate

Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

U**Ubriachezza**

Si considera in stato di ubriachezza l'assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcolemico superiore alla limitazione della Legge vigente.

V**Valore a nuovo**

Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:

- per il fabbricato: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione, escluso il valore dell'area;

per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

Valore intero

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore (art. 1907 del codice civile). Se la somma assicurata è inferiore, si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.

In caso di sinistro, all'Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

Valore nominale

L'importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

In caso di sinistro, all'Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

Valore reale

Il tipo di garanzia in base al quale, ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qualità e stato di conservazione.

Per il fabbricato non si tiene conto del valore dell'area.

Valori

Vedasi **Contenuto**.

Vertenza

Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Vetri antisfondamento/stratificati

Le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale *non inferiore a 6 mm*.

Virus

Il programma o software oggetto di auto-installazione ed esecuzione che può trovarsi all'interno di un programma o file informatico e che si propaga inserendo copie di sé stesso in un altro programma o documento, infettando così i computer e trasferendosi da un computer a un altro. Alcuni si limitano solo a replicare, mentre altri potrebbero produrre seri danni che possono incidere sui sistemi operativi.

Vulnerabilità

Lo stato che rende un dispositivo suscettibile ad essere alterato o distrutto da eventi o atti indesiderati.

Vulnerability assessment

Valutazione della vulnerabilità di un dispositivo o di un sistema informatico, al fine di prevenire danni che ne compromettano il funzionamento.

W**Web reputation**

La reputazione digitale è l'immagine che si ricava dall'analisi delle opinioni che gli utenti della rete si scambiano online e dalle informazioni pubbliche presenti sui canali di comunicazione messi a disposizione del Web.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

TANTE
SCELTE,
DA DOVE
INIZIO?

È logico: una polizza rotonda come quella che abbraccia sia la casa che la persona, deve avere fondamenta chiare. Questa prima parte è di fatto la base di norme e punti fermi comuni a tutte le Sezioni, Formule e garanzie proposte. Se le basi sono chiare, la costruzione sarà più libera.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.

In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore ad un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

COPERTURA TEMPORALE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle Sezioni e singole garanzie acquistate, non sia prevista una diversa decorrenza.

Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. Qualora sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

Il Premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 CC.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- c. contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.

ART. 3 PROROGA DEL CONTRATTO - RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE

SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Il contratto, su richiesta del Contraente, **può** essere stipulato con clausola di **tacito rinnovo** ed in tal caso viene indicato "SI" alla voce "tacito rinnovo" contenuta nella polizza.

Il tacito rinnovo determina, alla scadenza, il rinnovo automatico del contratto per un ulteriore anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto. Il Contraente può evitare il rinnovo inviando alla Società una comunicazione di **disdetta** con le modalità e nel termine indicati di seguito.

Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE

Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato quindi applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 del CC, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto **alla scadenza annuale**, e purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

LA DISDETTA E IL RECESSO DEVONO ESSERE COMUNICATI ALLA COMPAGNIA:

- mediante raccomandata A.R.
- inviata alla Società almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

ART. 4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO

La Società ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.

COMUNICAZIONI DOVUTE

Entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale, la Società comunicherà al Contraente la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.

MODALITÀ DI RINNOVO

Il Contraente, **dopo aver preso visione** delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio, può accettarle e in tal caso il contratto si rinnova alle nuove condizioni.

Se il Contraente accetta le nuove condizioni, dovrà pagare il nuovo premio **entro 15 giorni** dalla scadenza annuale del contratto.

Il pagamento del premio è considerato dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio.

NOTA BENE:

- Qualora detto pagamento fosse eseguito dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
- Se il Contraente non comunicherà alla Società di accettare espressamente le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro la scadenza annuale, il contratto si intenderà disdetto e quindi risolto a detta scadenza.

ART. 5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. 7 "Premio pagato e non goduto".

In ogni caso si precisa che la Società non eserciterà il diritto di recesso a seguito di sinistri relativi alla garanzia "Indennitaria da intervento chirurgico da infortunio, malattia o parto con taglio cesareo" di cui all'Art. 140 "Rischi assicurati" della Sezione SALUTE.

ART. 6 RECESSO IN CASO DI GARANZIA VINCOLATA E DI DURATA POLIENNALE

CASO SPECIFICO: SEZIONE INCENDIO - FORMULA "MUTUO"



Nel caso di sottoscrizione della Sezione "Incendio - Formula Mutuo" con polizza vincolata e pagamento unico anticipato del premio, l'Assicurato può recedere dal contratto, oltre che a norma dell'Art. 5 "Recesso in caso di sinistro", anche nei casi qui indicati.

- a. Inviando la richiesta di recesso entro 60 giorni** dalla data di decorrenza tramite lettera Raccomandata A.R.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia è tenuta a rimborsare all'Assicurato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto al netto delle imposte versate nelle modalità previste all'Art. 7 "Premio pagato e non goduto".

Dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto la comunicazione scritta, le parti si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

- b. Per estinzione anticipata o trasferimento del mutuo.**

In tal caso la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile pagato e relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria calcolato nelle modalità previste all'Art. 7 "Premio pagato e non goduto".

ART. 7 PREMIO PAGATO E NON GODUTO



COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?

Nelle circostanze previste da contratto, potrebbe verificarsi il caso che la Società debba restituire al Contraente o all'Assicurato una parte del premio, quando esso risulti pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.

L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

$$R = P \cdot GR / D$$

Dove:

R = premio da rimborsare.

P = premio imponibile (al netto delle imposte).

GR = giorni residui di copertura.

D = durata totale (in giorni) della copertura.

ESEMPIO:

Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2018.

Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2019.

Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.

Aliquota di imposta applicata: 22,25%.

A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2019.

Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:

$P = \text{Premio finito} / 1,2225 = 2.445 \text{ €} / 1,2225 = 2.000 \text{ €}.$

$GR = \text{Numero di giorni dalle ore 24 del 31 dicembre 2018 alle ore 24 del 31 luglio 2019} = 153.$

$D = 365 \text{ giorni}.$

$R = P \cdot GR / D = 2.000 \text{ €} \cdot 153 / 365 = 838,36 \text{ €}.$

ART. 8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

?

CHI PERDE IL DIRITTO DI INDENNIZZO?

Il Contraente o l'Assicurato che:

- **augmenta** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiara** come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- **sottrae**, occulta o manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
- **modifica** o altera le tracce o i residui del sinistro;
- **aggrava**, altera gli indizi del reato;

perde il diritto all'indennizzo.

La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

ART. 9 DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE

CHI NON PERDE IL DIRITTO DI INDENNIZZO

Si conviene che le dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né riduzione dello stesso, a patto che:

- a. tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio;
- b. l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.

ART. 10 RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916 CC, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- gli ospiti dell'Assicurato;

- i collaboratori domestici;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto;
- i proprietari del fabbricato **purché il danneggiato**, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.

ART. 11 INDICIZZAZIONE

Salvo che non sia stato diversamente pattuito tra le parti il contratto deve intendersi indicizzato.

Pertanto, se in polizza è stato indicato "SI" alla voce "Indicizzazione", le somme assicurate, i massimali e i premi indicati sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.



COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE?

- Nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata.



Se gli importi inizialmente indicati in polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.

Resta fermo che i sottolimiti, le franchigie espresse in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale non sono oggetto di indicizzazione.

In ogni caso non possono essere oggetto di indicizzazione delle garanzie di TUTELA LEGALE e ASSISTENZA, sia delle relative sezioni che delle altre (ove previste).

ART. 12 ADEGUAMENTO DEL PREMIO PER VETUSTA' DELL'ABITAZIONE

Qualora sia Assicurata una o più Abitazioni e siano state acquistate le seguenti garanzie:

- sezione INCENDIO Formula Classica - Art. 39 "Danni da acqua";
 - sezione INCENDIO Formula Classica - Art. 40 "Ricerca e riparazione del guasto" - Acqua e gas;
 - sezione INCENDIO Formula Classica - Art. 41 "Fenomeno elettrico";
 - Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - "RC dell'Abitazione - Danni da spargimento di liquidi";
- il premio di ciascuna di esse verrà incrementato in relazione al maggior rischio derivante dalla vetustà dell'Abitazione.



COME E QUANDO SI CALCOLA LA VARIAZIONE?

- Gli aumenti saranno applicati alla scadenza annuale o poliennale dei contratti con tacito rinnovo, solo se la vetustà dell'Abitazione determini un passaggio di classe rispetto all'anno precedente.
- Gli aumenti saranno calcolati applicando al premio dell'anno precedente l'incremento indicato nella tabella sottostante:

N° CLASSE	VETUSTA' DELL'ABITAZIONE Anno di costruzione o di ristrutturazione completa	INCREMENTO DEL PREMIO
1	Fino a 5 anni	0
2	Oltre i 5 e fino ai 10 anni	5,10%
3	Oltre i 10 e fino ai 15 anni	4,90%
4	Oltre i 15 e fino ai 20 anni	5,00%
5	Oltre i 20 e fino ai 25 anni	5,00%
6	Oltre i 25 e fino ai 30 anni	3,00%
7	Oltre i 30 e fino ai 35 anni	3,00%
8	Oltre i 35 e fino ai 40 anni	3,00%
9	Oltre i 40 e fino ai 45 anni	3,00%
10	Oltre i 45 anni	3,10%

Se il contratto è indicizzato si provvederà a calcolare il premio sulla base di quanto previsto dall'Art. 11 "Indicizzazione" dopo averlo adeguato per vetustà.

ART. 13 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti per l'assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.

ART. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni della legge italiana.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

LA CHIAREZZA È UNA NOSTRA RESPONSABILITÀ

Ci sono casi in cui - del tutto involontariamente - provochiamo ad altri un danno che dobbiamo risarcire.

Può succedere: a volte è un niente, ma spesso sorgono problemi.

Grazie a questa garanzia, potrai contare su Cattolica per risarcire le altre persone del danno provocato e mantenere così intatto il tuo patrimonio.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. 102 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società tiene indenni gli Assicurati (indicati nell'Art. 103 "Rischi assicurati") di quanto gli stessi debbano pagare - in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente causati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte, nell'ambito della Vita Privata e Tempo Libero e/o Abitazione se assicurati e indicati in polizza.

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, ad eccezione dei casi diversamente disciplinati.

ART. 103 RISCHI ASSICURATI

PER ASSICURATI SI INTENDONO:

- a. il Contraente;
- b. le persone del nucleo familiare del Contraente, conviventi e non coniugate, come da certificato di stato famiglia o altro documento equivalente;
- c. il coniuge del Contraente con lui convivente, o il convivente more uxorio;
- d. i figli non coniugati del convivente more uxorio se conviventi con il Contraente;
- e. i figli maggiorenni del Contraente con lui non conviventi per ragioni di studio, fino al compimento del 28° anno di età.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati conseguente a danni dovuti da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

Nel caso di Contraente persona giuridica, questa si considera Assicurato per le sole garanzie illustrate in:

- Art. 105 "Responsabilità Civile - Proprietà dell'Abitazione",
- Art. 106 "Ricorso terzi da incendio dell'Abitazione",
- Art. 108 "RC dell'Abitazione - Danni da spargimento di liquidi", punto 2 "spargimento liquidi - RC della proprietà", se acquistate ed indicate in polizza.

ART. 104 RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA E DEL TEMPO LIBERO

Se acquistata e risultante in polizza, la garanzia **vale per la responsabilità civile per i fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero.**



A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti casi:

- **conduzione della dimora** abituale e/o saltuaria, di locali temporaneamente occupati per motivi di studio, viaggio o vacanza e del loro contenuto, anche se affittate o in uso ad altro titolo. Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere e cancelli anche automatici.
La garanzia non opera per le Abitazioni la cui responsabilità civile della conduzione risulti indicata in polizza e assicurata secondo quanto previsto all'Art. 106 "Responsabilità Civile - Conduzione dell'Abitazione", a cui eventualmente si rimanda;
- **utilizzo di attrezzature sportive** e da gioco, piscine, purché di pertinenza dell'Abitazione indicata in polizza;
- **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia;
- caduta di **neve e ghiaccio** non rimosse dalle coperture dell'Abitazione indicata in polizza;
- proprietà e/o uso di **apparecchi domestici** in genere;
- proprietà e/o uso di **mezzi per invalidi e portatori di handicap** psichico e/o fisico, anche con motore elettrico (escluso motore a scoppio) compresi ausili e protesi, nell'ambito della normale vita di relazione e a esclusivo uso degli Assicurati;
- **somministrazione di alimenti** che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- **fatto colposo** commesso in qualità di pedone o ciclista;
- **attività ricreative** del tempo libero, come bricolage, campeggio, giardinaggio, compreso l'impiego delle relative attrezzature e piccoli utensili anche a motore (decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba utilizzati anche come spazzaneve);
- proprietà e/o uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di **veicoli non a motore, imbarcazioni senza motore** di lunghezza non superiore a metri 10; la garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi trasportati;
- proprietà e/o uso di **giocattoli** in genere, anche a motore;
- responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad **attività sociali** e di **volontariato**;
- partecipazione dell'Assicurato ad **attività scolastiche** previste dalla legge o autorizzate dalle autorità scolastiche;
- **attività sportive** - allenamenti e gare individuali o a squadre - svolte a titolo amatoriale e non professionale e comunque tali da non costituire di reddito costante, ricorrente, significativo; la partecipazione a gare svolta a titolo non professionale è compresa anche quando organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. In questo ultimo caso la garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'Ente organizzatore.

Copertura	Massimale indicato in polizza
Franchigia	Indicata in polizza



ESTENSIONI

A parziale eccezione di quanto previsto dall'Art. 116 "Esclusioni", l'assicurazione è estesa alle garanzie di seguito descritte.

1. ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E COLLABORATORI FAMILIARI

Relativamente agli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere - colf, badanti, baby sitter e persone alla pari - la garanzia opera per:

- i danni provocati a terzi;
- i danni a cose di loro proprietà;

- c. la morte o per le lesioni personali gravi o gravissime (secondo l'Art. 583 CP) da loro subite durante lo svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato.

È escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi.

Copertura (solo per lettera c.)	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero Massimo di 500.000 euro per persona infortunata
Franchigia	Indicata in polizza

2. FIGLI MINORI

L'assicurazione vale per i danni causati a terzi:

- dai figli minori dell'Assicurato o di un suo familiare ascendente o discendente, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso all'Assicurato. La garanzia opera anche nei casi in cui l'affidamento dei figli minori avviene da parte dell'altro genitore, non convivente con l'Assicurato e con esso non coniugato;
- dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'Assicurato, **purché tale attività non risulti svolta con carattere professionale o retribuita**. La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori;
- dai figli minori dell'Assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'Assicurato. La garanzia è estesa alla responsabilità civile del terzo per la sorveglianza e vigilanza momentanea **sempreché l'affidamento avvenga a titolo gratuito e di cortesia**.
- dai figli minori dell'Assicurato a seguito alla messa in moto e circolazione di veicoli senza i relativi requisiti di legge.

NOTA BENE:

Quest'ultima copertura opera per la responsabilità derivante dall'Art. 2048 CC

- per la **sola** azione di rivalsa esercitata dall'Assicuratore dell'RC Auto;
- solo se il fatto è avvenuto all'insaputa dell'Assicurato**;
- se questo ha adottato **tutte le cautele** per impedire l'uso del veicolo contro la sua volontà.

3. SPARGIMENTO DI LIQUIDI - RC DELLA CONDUZIONE

Comprende i danni causati a terzi da spargimento di acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi per qualunque causa riconducibile alla conduzione delle abitazioni direttamente utilizzate dall'Assicurato e da persone del suo nucleo familiare. La copertura è valida anche per abitazioni e locali di terzi occupati temporaneamente/saltuariamente per motivi studio, viaggi o vacanze.

A parziale eccezione di quanto previsto dall'Art. 116 "Esclusioni", lett. b), la garanzia vale anche per i danni causati a beni di ascendenti e discendenti dell'Assicurato non facenti parte del suo nucleo familiare, purché l'Assicurato non possieda parte dei beni stessi.

NOTA BENE:

La garanzia non opera per le Abitazioni la cui responsabilità civile della conduzione risulti indicata in polizza e assicurata secondo quanto previsto all'Art. 106 "Responsabilità Civile - Conduzione dell'Abitazione" e all'Art. 108 "RC dell'Abitazione - Danni da spargimento di liquidi", a cui eventualmente si rimanda.

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero
Franchigia	Indicata in polizza

4. INQUINAMENTO ACCIDENTALE DA FUORIUSCITA DI LIQUIDI

Comprende i danni da inquinamento causati da fuoriuscita di liquidi derivante da rottura improvvisa e accidentale, o altri fatti accidentali connessi alla conduzione, di impianti di riscaldamento o condizionamento, inclusi serbatoi e cisterne a servizio dell'Abitazione indicata in polizza.

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero
Franchigia	Indicata in polizza

5. ANIMALI DOMESTICI

Comprende i rischi derivanti da:

- proprietà, possesso e/o uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella, compresi i cani e i gatti, purché diversi da quelli eventualmente indicati in polizza e assicurati nella Sezione Amici a 4 zampe;
- affidamento temporaneo all'Assicurato degli animali domestici da parte di familiari non assicurati e altri soggetti terzi, **purché l'affidamento sia effettuato a titolo gratuito e di cortesia**;
- responsabilità delle persone alle quali l'Assicurato ha affidato temporaneamente la custodia dei suoi animali domestici sempreché la custodia non risulti un'attività retribuita e/o il custode non se ne serva.

Per i danni a persone dovuti ad aggressioni di cani, avvenute in contravvenzione all'Ordinanza del Ministero della Salute G.U. n° 209 del 06 settembre 2013 e sue successive modifiche o integrazioni, la garanzia opera con i seguenti limiti.

Copertura	50% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero
Franchigia	500 euro

Sono sempre esclusi dalla garanzia:

- i danni provocati da cani che, alla data di sottoscrizione del contratto o in corso di validità, siano iscritti nei registri dei "cani morsicatori o con problemi comportamentali", in base alle norme di legge e regolamenti locali vigenti;
- l'uso di cani per l'attività venatoria.

6. RICORSO TERZI DA INCENDIO DELLA CONDUZIONE

Comprende i danni materiali e diretti causati a cose di terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo che derivano da:

- conduzione dell'Abitazione abituale e saltuaria, propria o di terzi;
- uso dei locali di villeggiatura e/o albergo, inclusi i danni al contenuto se di proprietà di terzi;
- attività di campeggio, se svolta in aree regolarmente autorizzate.

La garanzia è operante anche per i conseguenti danni causati a terzi da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

NOTA BENE:

La garanzia non opera per le Abitazioni il cui ricorso terzi da incendio della conduzione risulti indicato in polizza e assicurato secondo quanto previsto all'Art. 107 "Ricorso terzi da incendio", a cui eventualmente si rimanda.

Copertura	50% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero Per lett c. e per danni da interruzione/sospensione di attività: 20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero
-----------	---

7. ABITAZIONI PRESE IN LOCAZIONE

Vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni materiali all'Abitazione da lui affittata e **adibita a dimora abituale**, direttamente causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.

NOTA BENE:

La garanzia opera a condizione che non sia stata acquistata la garanzia di cui all'Art. 18 o all'Art. 32 "Rischio locativo" della Sezione INCENDIO.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati dagli stessi eventi all'Abitazione, incluso il relativo contenuto, affittata temporaneamente dall'Assicurato per la villeggiatura.

Copertura	5% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero
Franchigia	Indicata in polizza

8. VEICOLI

Vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- **derivanti da proprietà e uso** di veicoli, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature per i danni che si verificano quando sono in sosta in aree private;
- **causati in qualità di trasportato** su veicoli a motore, se soggetto a rivalsa della Compagnia assicuratrice dell'RC Auto del guidatore. La garanzia vale per i danni ai veicoli sui quali sono trasportati gli Assicurati se la Compagnia del vettore si è rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

9. MODELLISMO E DRONI

Comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per la pratica di modellismo, compresi i droni, svolta **esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi** e in conformità delle specifiche leggi e regolamenti vigenti in materia.

La copertura è valida purché il volo dei modelli avvenga sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza equipaggiamenti per il volo autonomo e senza l'ausilio di aiuti visivi.

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero
Franchigia	Indicata in polizza

ART. 105 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE

COSA PRESTA LA GARANZIA

Se acquistata e risultante in polizza, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante da:

- proprietà dell'Abitazione indicata in polizza e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente.**
 - Sono comprese le dipendenze e pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere e cancelli, anche automatici.
 - Vale anche per i rischi della proprietà, anche in quota parte, di attrezzature sportive e da gioco e piscine purché di pertinenza dell'Abitazione indicata in polizza;
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e anche straordinaria** purché i locali, al momento del sinistro, non risultino affittati a terzi o abitati, a qualsiasi titolo, da terzi.
Se i lavori sono assoggettabili all'applicazione del D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia:
 - designato i responsabili dei lavori in base al D. Lgs n° 81/2008;
 - incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o una persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi di legge.

Sono esclusi i danni subiti dalle persone addette ai lavori.

Copertura	Massimale indicato in polizza
Franchigia	Indicata in polizza

L'assicurazione è estesa ai conseguenti danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile Abitazione
Limiti	Solo per danni da interruzione/sospensione di attività
Franchigia	Indicata in polizza

NOTA BENE:

Se le prestazioni di questa garanzia sono attive in un'altra polizza, la garanzia copre solo l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.

ART. 106 RESPONSABILITA' CIVILE - CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

COSA PRESTA LA GARANZIA

Se acquistata e risultante in polizza, la garanzia opera:

- a favore degli Assicurati per la responsabilità civile della conduzione dell'Abitazione indicata in polizza e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente; è compresa la conduzione di Dipendenze e pertinenze e delle parti comuni per la relativa quota parte;
- per i danni derivanti dalla conduzione, anche in quota parte, di attrezzature sportive e da gioco e piscine purché di pertinenza dell'Abitazione indicata in polizza.

Copertura	Massimale indicato in polizza
Franchigia	Indicata in polizza

L'assicurazione è estesa ai conseguenti danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile Abitazione
Limiti	Solo per danni da interruzione/sospensione di attività
Franchigia	Indicata in polizza

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO



Ciascuna delle seguenti garanzie può essere acquistata indipendentemente l'una dall'altra ed abbinata alle garanzie principali scelte dal Contraente. Operano se indicate in polizza con i propri massimali/somme assicurate e relativi premi.

ART. 107 RICORSO TERZI DA INCENDIO DELL'ABITAZIONE

La Società risarcisce le somme (capitale, spese, interessi) che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere - in quanto responsabile civilmente secondo le norme di legge - in seguito a danni materiali e diretti a cose di terzi, derivanti da proprietà o conduzione dell'Abitazione (come Art. 105 "Responsabilità Civile - Proprietà dell'Abitazione" e Art. 106 "Responsabilità Civile - Conduzione dell'Abitazione", se acquistate) causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.

L'assicurazione è estesa ai conseguenti danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

NOTA BENE:

La presente garanzia, in caso di eventi legati alla conduzione dell'Abitazione, non si cumula con quella prevista dall'Art. 104 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero", punto 6 "Ricorso terzi da incendio della conduzione".

La garanzia opera inoltre in modo disgiunto e non cumulabile con quanto previsto dalla medesima garanzia "Ricorso terzi da Incendio, esplosione, implosione, scoppio" della Sezione INCENDIO.



COSA FARE

L'Assicurato deve immediatamente:

- **informare** la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
- **fornire** tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

Copertura	Massimale Ricorso terzi da incendio indicato in polizza; 20% di tale massimale per danni da interruzione/sospensione di attività
-----------	---

ART. 108 RC DELL'ABITAZIONE - DANNI DA SPARGIMENTO DI LIQUIDI

1. SPARGIMENTO LIQUIDI - RC DELLA CONDUZIONE

La garanzia copre i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere, da qualsiasi causa determinati e imputabili all'Assicurato quale conduttore dell'Abitazione indicata in polizza (abituale e saltuaria).

NOTA BENE:

La garanzia opera solo se risulta acquistata e compresa nella scheda di polizza quella di cui all'Art. 106 "Responsabilità Civile - Conduzione dell'Abitazione".

La garanzia non si cumula con quanto previsto dall'Art. 104 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 3 "Spargimento di liquidi - RC della Conduzione".

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile Abitazione
Franchigia	Indicata in polizza

2. SPARGIMENTO LIQUIDI - RC DELLA PROPRIETÀ

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale di condutture e impianti idrici, fognari, di condizionamento, di riscaldamento, o di smaltimento dell'acqua piovana posti al servizio dell'Abitazione di proprietà dell'Assicurato indicata in polizza.

Per le abitazioni facenti parti di condomini, la garanzia opera **per la quota parte di proprietà dell'Assicurato**.

NOTA BENE:

La garanzia opera a condizione che risulti acquistata e compresa nella scheda di polizza la garanzia di cui all'Art. 105 "Responsabilità Civile - Proprietà dell'Abitazione".

ESTENSIONI

A parziale deroga dell'Art. 116 "Esclusioni" al punto 5, le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2), se operanti, si estendono anche ai danni causati ai beni dei discendenti, ascendenti dell'Assicurato non appartenenti al suo nucleo familiare, purché non vi siano quote di proprietà dell'Assicurato.

Copertura	20% del massimale indicato in polizza di Responsabilità Civile Abitazione
Franchigia	Indicata in polizza

ART. 109 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

La Società tiene indenne l'Assicurato, **in regola al momento del sinistro con gli obblighi di legge**, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile dei casi di seguito descritti.

1. INFORTUNI

- Sono in copertura gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici e assicurati ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965, compresi i lavoratori parasubordinati (Art. 5 del D.lgs. n° 38 del 2000);
- sono altresì in garanzia i danni non compresi nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 1965 e del D.lgs. n° 38 del 2000, subiti dai prestatori di lavoro indicati al punto a) per morte e lesioni personali da infortunio con conseguente **invalidità permanente non inferiore al 5%**.

La garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della L. n° 222 del 1984.

2. MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e a quelle ritenute tali dalla Magistratura.



L'assicurazione ha effetto a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta dopo la sottoscrizione del contratto e che siano conseguenza di fatti colposi legati a eventi accaduti durante il periodo di validità del contratto.

Il massimale rappresenta la massima esposizione della Società per più danni:

- originati dallo stesso tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità del contratto;
- verificatisi nella stessa annualità.

ESCLUSIONI

Sono escluse, **comunque e in ogni caso**, le seguenti malattie: asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

L'assicurazione inoltre **non vale** per:

- i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- le malattie professionali conseguenti ad intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge od alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei ad evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- le malattie professionali che si manifestano **dopo 12 (dodici) mesi** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.



COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

COSA PUÒ FARE LA SOCIETÀ

Effettuare ispezioni, verifiche e/o controlli sull'Abitazione indicata in polizza.

Copertura per punti 1. e 2.

60% del massimale indicato in polizza di Responsabilità civile della Vita Privata e del tempo libero

ART. 110 RESPONSABILITA' CIVILE DEL LOCATARIO

Comprende la responsabilità civile personale e diretta del locatario in quanto conduttore dell'Abitazione assicurata e indicata in polizza a condizione che il Contraente, o altro soggetto assicurato, sia il proprietario dell'immobile.

Il locatario quindi è considerato a tutti gli effetti assicurato e il proprietario e il locatario sono considerati terzi tra di loro.

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del locatario sempreché il proprietario stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

Copertura

Massimale indicato in polizza di Responsabilità civile Abitazione

Franchigia

Indicata in polizza

ART. 111 LOCAZIONI TURISTICHE

COSA PRESTA LA GARANZIA

Copertura per i rischi direttamente derivanti al Contraente assicurato dall'esercizio della locazione turistica (o affitto breve), ossia un contratto ad uso abitativo dell'Abitazione assicurata per un soggiorno turistico, di durata limitata nel tempo e senza fornitura di servizi accessori al cliente. La garanzia è operante a condizione che **l'attività venga esercitata nel rispetto delle leggi** nazionali e regionali vigenti.

La garanzia **non** opera per i danni cagionati alle cose dei clienti/ospiti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 107 "Ricorso terzi da incendio dell'Abitazione", se acquistata.

Copertura	Massimale indicato in polizza di Responsabilità civile Abitazione
Franchigia	Indicata in polizza

ART. 112 ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE

La garanzia vale per i rischi direttamente derivanti al Contraente assicurato dall'esercizio nell'Abitazione assicurata dell'attività di ricezione non alberghiera, come Bed & Breakfast o Affittacamere, che preveda uno o più servizi accessori quali pulizia giornaliera delle stanze, cambio di biancheria e prima colazione.

LA GARANZIA OPERA A CONDIZIONE CHE:

- l'attività sia svolta secondo le leggi nazionali e regionali vigenti;
- in caso di somministrazione di cibi e bevande, i prodotti siano confezionati e non abbiano subito manipolazioni.

SONO ESCLUSI I DANNI:

- derivanti dalla somministrazione di cibi e/o bevande avvenuti fuori dal periodo di validità del contratto o dovuti a difetto originario dei generi alimentari;
- alle cose dei clienti/ospiti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 107 "Ricorso terzi da incendio dell'Abitazione", se acquistata.

Copertura	Massimale indicato in polizza di Responsabilità civile Abitazione
Franchigia	Indicata in polizza

ART. 113 ARMI E CACCIA

La garanzia comprende l'esercizio della caccia e della pesca, anche subacquea, praticate con le modalità e nei limiti di legge.

L'assicurazione è estesa ai rischi relativi a proprietà, detenzione e uso di armi, anche da fuoco, consentite da leggi e regolamenti, nel rispetto delle relative normative.

Nel caso in cui sia operativa altra assicurazione a copertura dell'attività venatoria (L. 11 febbraio 1992, n° 157 e successive modifiche), la garanzia è prestata in eccedenza al massimale previsto dalla polizza stipulata ai sensi di legge.

Copertura	Massimale indicato in polizza di Responsabilità civile della Vita Privata e del tempo libero
Franchigia	Indicata in polizza



A parziale deroga dell'Art. 104 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 5. "Animali domestici", la garanzia è estesa all'uso del cane per l'attività venatoria.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

ART. 114 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia è valida in tutto il Mondo.

ART. 115 MASSIMALE E PLURALITA' DI ASSICURATI

In caso di corresponsabilità tra più Assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico.

4 - COSA NON E' ASSICURATO



Quanto sottoelencato è applicabile a tutte le garanzie di questa sezione, comprese quelle Aggiuntive prestabili con aumento del premio.

ART. 116 ESCLUSIONI

NON SONO CONSIDERATI TERZI:

- a. il Contraente, l'Assicurato;
- b. il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona appartenente al suo nucleo familiare o con lui convivente;
- c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
- d. le Società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 C.C. e L. n° 216 del 1974), nonché i loro amministratori.

L'assicurazione non copre i danni che, sebbene causati involontariamente, siano conseguenza naturale delle sole modalità di svolgimento, da parte degli Assicurati, delle azioni relative all'ambito della Vita Privata e Tempo Libero e/o dell'Abitazione, se assicurate. Non sono comunque in garanzia i danni conseguenti ad azioni o omissioni prolungate, permanenti o reiterate.

SONO INOLTRE ESCLUSI I DANNI DERIVANTI DA:

1. **proprietà di beni immobili**, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art 105 "Responsabilità Civile - Proprietà dell'Abitazione", se acquistata;
2. **esercizio** di qualsiasi attività professionale, commerciale o industriale; salvo quanto previsto all'Art. 111 "Locazioni turistiche" e all'Art. 112 "Attività ricettive non alberghiere", se acquistate;
3. precarie condizioni di **statica e manutenzione** dei Fabbricati e delle Abitazioni indicati in polizza e/o gestiti dall'Assicurato;
4. **lavori di manutenzione** straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. 105 "Responsabilità Civile - Proprietà dell'Abitazione" se acquistata;
5. **spargimento d'acqua**, rigurgito di fogne o liquidi in genere provocati dall'Assicurato in qualità di proprietario e/o di conduttore dell'Abitazione, salvo quanto previsto all'Art. 108 "RC dell'Abitazione - Danni da spargimento di liquidi", se acquistata;
6. **inquinamento** dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto all'Art. 104 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 4. "Inquinamento accidentale da fuoriuscita di liquidi";

7. **incendio a cose**, salvo quanto previsto all'Art. 104 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 6. "Ricorso terzi da Incendio della conduzione" e all'Art. 107 "Ricorso terzi da incendio dell'Abitazione", se acquistate;
8. **furto**;
9. **pratica di attività mediche o infermieristiche**, a qualsiasi titolo;
10. **interruzioni o sospensioni** totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi - salvo quanto previsto all'Art. 104 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 6. "Ricorso terzi da Incendio della conduzione" e agli Articoli 105 "Responsabilità Civile - Proprietà dell'Abitazione", 106 "Responsabilità Civile - Conduzione dell'Abitazione" e 107 "Ricorso terzi da Incendio dell'Abitazione", se acquistate;
11. **atti dolosi delle persone assicurate**, salvo il fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge;
12. **proprietà, detenzione e uso di armi** e l'esercizio dell'attività venatoria salvo quanto previsto all'Art 113 "Armi e caccia";
13. impiego o detenzione di **esplosivi**; sono esclusi i prodotti pirotecnici in libera vendita secondo norma di legge;
14. **umidità**, stillicidio, insalubrità dei locali;
15. **alla salute, causati da** tabacco, muffe tossiche, campi elettromagnetici;
16. prodotti geneticamente modificati (OGM);
17. **asbesto**, o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura, con danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte;
18. proprietà, circolazione e impiego di **veicoli e natanti a motore** soggetti alla disciplina del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili, salvo quanto previsto all' Art. 104 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 2. "Figli minori", lettera d) e punto 8. "Veicoli", se acquistate;
19. **uso di aeromobili e imbarcazioni** con lunghezza superiore a 10 metri;
20. proprietà e uso a qualsiasi titolo di **modelli e droni** salvo quanto previsto all'Art. 104 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 9. "Modellismo e droni";
21. **partecipazione a competizioni**, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
22. **pratica di:**
 - a. qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
 - b. **sport ad alto rischio** come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino, free-climbing, discesa di rapide;
 - c. **sport motoristici** e sport d'acqua con mezzi a motore;
 - d. pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby, tiro con l'arco, football americano;
 - e. soft air e sport di guerra simulata;
 - f. **sport aerei** in genere, parapendio, paracadutismo;
23. **malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità** di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
24. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
 - a. **da atti dolosi "cyber"**, cioè condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
 - b. da qualsiasi accesso a, o rivelazione **di informazioni personali** identificabili, o informazioni **confidenziali** su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
 - c. **da alterazione di dati software**, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
25. **atti di guerra** anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
26. **emanazione** di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche - direttamente o indirettamente.

Sono infine esclusi i danni:

27. cagionati alle **cose in consegna o custodia**, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
28. **subiti o provocati da persone in rapporto di dipendenza o collaborazione** anche occasionale con l'Assicurato, se derivanti da servizi o lavori svolti per suo conto, salvo quanto previsto dall'Art. 104 "Responsabilità Civile della Vita Privata e del Tempo Libero", punto 1. " Addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari" e dall'Art. 109 "Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO)", se acquistate;
29. di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada.

ESCLUSIONI DI SPESE

La Società non risarcisce:

- i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità civile solidale dell'Assicurato con altri soggetti;
- le spese per multe, ammende e sanzioni in genere, nonché le spese di giustizia penale.

5 - QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

ART. 117 TABELLA RIASSUNTIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA'

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
ART. 104 RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA E DEL TEMPO LIBERO		
Danno generico	Massimale indicato in polizza	Indicata in polizza
Punto 1. Addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari Lettera c. morte o lesioni personali	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero Max. 500.000 euro per persona infortunata	Indicata in polizza
Punto 3. Spargimento di liquidi - RC della conduzione	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	
Punto 4. Inquinamento accidentale da fuoriuscita di liquidi		
Punto 5. Animali domestici Per soli danni fisici a persone da aggressioni di cani e mancata osservanza degli obblighi di legge	Nel limite del 50% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	500 euro
Punto 6. Ricorso terzi da Incendio della conduzione	Nel limite del 50% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	Non prevista
Punto 6. Ricorso terzi da Incendio della conduzione - Attività di Campeggio	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	
Punto 6. Ricorso terzi da Incendio della conduzione - Danni da interruzione e sospensione attività		

Punto 7. Abitazioni prese in locazione	Nel limite del 5% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	Indicata in polizza
Punto 9. Modellismo e droni	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	Indicata in polizza
ART. 105 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DELL'ABITAZIONE		
Danno generico	Massimale indicato in polizza	Indicata in polizza
Danni da interruzione o sospensione di attività	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile Abitazione	
ART. 106 RESPONSABILITA' CIVILE - CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE		
Danno generico	Massimale indicato in polizza	Indicata in polizza
Danni da interruzione o sospensione di attività	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile Abitazione	
(Garanzia aggiuntiva) ART. 107 RICORSO TERZI DA INCENDIO DELL'ABITAZIONE		
Danno generico	Massimale indicato in polizza	Non prevista
Danni da interruzione o sospensione di attività	Nel limite del 20% del massimale Ricorso Terzi da Incendio dell'Abitazione	
(Garanzia aggiuntiva) ART. 108 RC DELL'ABITAZIONE - DANNI DA SPARGIMENTO LIQUIDI		
Spargimento di liquidi - RC della Conduzione	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile Abitazione	Indicata in polizza
Spargimento di liquidi - RC della Proprietà	Nel limite del 20% del massimale di Responsabilità Civile Abitazione	Indicata in polizza
(Garanzia aggiuntiva) ART. 109 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)		
Infortuni e Malattie Professionali	Nel limite del 60% del massimale di Responsabilità Civile della Vita Privata e del tempo libero	Franchigia 5% su Invalidità permanente da infortunio
(Garanzia aggiuntiva) ART. 110 RESPONSABILITA' CIVILE DEL LOCATARIO		
Responsabilità civile del locatario	Massimale Responsabilità Civile Abitazione	Indicata in polizza
(Garanzia aggiuntiva) ART. 111 LOCAZIONI TURISTICHE		
Locazioni turistiche	Massimale Responsabilità Civile Abitazione	Indicata in polizza
(Garanzia aggiuntiva) ART. 112 ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE		
Attività ricettive non alberghiere	Massimale Responsabilità Civile Abitazione	Indicata in polizza

ASSISTENZA

SCEGLIERE SU CHI CONTARE

La protezione più completa va oltre gli indennizzi: è questione di struttura, di servizi su cui contare proprio quando la tempestività e l'affidabilità sono più importanti.

In questa sezione sono illustrate le tante scelte di assistenza sia alla casa che alla famiglia, dai servizi per le grandi emergenze ai supporti per i casi della vita quotidiana.

Cominciamo dall'assistenza strutturata da Cattolica per l'abitazione.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. 163 OGGETTO DELLA GARANZIA

Previo contatto con la Struttura Organizzativa la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, assicura le prestazioni di assistenza di seguito elencate.

Sono previste due formule di prestazioni:

- A. ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE
- B. ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE

ART. 164 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Per poter usufruire delle prestazioni, l'assicurato deve preventivamente contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
ATTIVA 24 ORE SU 24

DALL'ITALIA:
800 572 572 (NUMERO VERDE)

DALL'ESTERO
+39 02 24 128 570

DALL'ITALIA O
DALL'ESTERO FAX:
+39 02 24 128 245

Le richieste di rimborso delle spese sostenute, a condizione che siano state preventivamente autorizzate dalla

Struttura Organizzativa, devono essere inoltrate, insieme ai giustificativi in originale a:

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo:

controllo.operativo@imaitalia.it

A. ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

ART. 165 ACCESSO RETE ARTIGIANI

Se l'assicurato non riesce a reperire direttamente un artigiano o un tecnico qualificato per effettuare **un intervento di riparazione o manutenzione ordinaria** presso l'abitazione assicurata, può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che, a tariffe di manodopera agevolate, mette a disposizione artigiani o tecnici qualificati - tra quelli di seguito elencati - i quali, entro 24 ore della richiesta, contatteranno l'Assicurato per i necessari accordi:

- fabbro;
- idraulico;
- elettricista;
- vetraio;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi di telefonia;
- muratore;
- piastrellista;
- tinteggiatore;
- operatore spurghi;
- termoidraulico;
- personale specializzato in tecniche di asciugatura;
- falegname.

Resta a totale carico dell'assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 166 INVIO DI UN IDRAULICO

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un idraulico, a seguito di:

- allagamento, infiltrazione o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata con **l'esclusione dei sinistri dovuti a guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici), interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore e i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne all'edificio;**
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata con **l'esclusione dell'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali) e il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.**

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede ad inviare un idraulico per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale la Società terrà a proprio carico anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione sempre entro il massimale della prestazione;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'idraulico entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

ART. 167 INVIO DI UN TERMOIDRAULICO

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di mancanza totale di riscaldamento, provocato dall'ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento dell'abitazione assicurata con **l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:**

- **interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **guasti delle tubature a monte del contatore gas;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede a inviare un termoidraulico per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il termoidraulico entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

ART. 168 INVIO DI UN CALDAISTA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un caldaista in caso di mancanza totale di riscaldamento, provocato dalla rottura o dal guasto di tubazioni o di valvole dell'impianto di riscaldamento dell'abitazione assicurata con **esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:**

- **interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **guasti delle tubature a monte del contatore gas;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede a inviare un termoidraulico per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il caldaista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

ART. 169 INVIO DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER DANNI DA ACQUA

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un intervento per danni causati da spargimento d'acqua, quali:

- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta per:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico con **l'esclusione di sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;**
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico con **l'esclusione di danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.**

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede a inviare un tecnico per un intervento di emergenza;

- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il tecnico entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

ART. 170 INVIO DI UN ELETTRICISTA

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un elettricista in caso di guasto all'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che:

- blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino;
- comporti pericolo d'incendio o di scossa elettrica;

con l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore;**
- **guasti relativi agli apparecchi elettrici;**
- **corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato.**

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede a inviare un elettricista per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale la Società terrà a proprio carico anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione sempre entro il massimale della prestazione;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'elettricista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

ART. 171 INVIO DI UN FABBRO/SERRAMENTISTA

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un fabbro/serramentista a seguito di:

- Furto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso all'abitazione assicurata;
- Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti dell'abitazione assicurata in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dello stesso.

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede a inviare un fabbro/serramentista per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale la Società terrà a proprio carico anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione sempre entro il massimale della prestazione;
- La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere all'Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all'Autorità Giudiziaria competente;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro/serramentista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

ART. 172 INVIO DI UN VETRAIO

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione immediata del vetro in caso di Furto o tentato Furto con rottura di un vetro esterno dell'abitazione assicurata.

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede ad organizzare l'invio entro le 24 ore successive alla richiesta un vetraio per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale la Società terrà a proprio carico anche il costo del vetro necessario alla riparazione sempre entro il massimale della prestazione;
- La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere all'Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto all'Autorità Giudiziaria competente;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro/serramentista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

ART. 173 INVIO DI UN TAPPARELLISTA

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie presso l'abitazione assicurata.

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede ad organizzare l'invio entro le 24 ore successive alla richiesta un tapparellista per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il tapparellista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

ART. 174 INVIO DI UN TECNICO CONDIZIONATORI

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di un tecnico condizionatori per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, in caso di:

- ostruzione dello scarico di condensa;
- fughe di freon o gas simili dall'impianto di condizionamento;

con l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- **interruzione di energia elettrica dall'Ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura;**
- **cattivo funzionamento degli organi elettrici;**
- **mancata manutenzione del filtro d'aria;**

- guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede ad organizzare l'invio entro 24 ore successive alla richiesta un tecnico condizionatori per un intervento di emergenza;
- La Società terrà a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il tecnico condizionatori entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	350 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

ART. 175 INVIO DI UN SORVEGLIANTE

È attivo un servizio di assistenza qualora l'assicurato necessiti di una persona per poter garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione assicurata, in caso di:

- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- danni causati dall'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

che abbiano colpito l'abitazione assicurata e la sua sicurezza sia compromessa.

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvederà a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dei locali;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	24 ore
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il tecnico condizionatori entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

ART. 176 INVIO DI UN SORVEGLIANTE ALL'ABITAZIONE DEL TERZO DANNEGGIATO

In caso di danni causati involontariamente all'abitazione di terzi di cui l'assicurato risulti civilmente responsabile ai sensi di legge, e purché non siano una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare presso l'abitazione del terzo danneggiato un sorvegliante per il tempo necessario alla messa in sicurezza dell'abitazione.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

In fase di richiesta del servizio di assistenza, l'Assicurato deve comunicare il motivo della stessa e precisare il luogo e il recapito telefonico del terzo danneggiato.

ART 177 TRASLOCO

È attivo un servizio di assistenza che provvederà a organizzare il trasloco del contenuto dell'abitazione assicurata ad altra abitazione dell'assicurato in Italia o presso un deposito in Italia, qualora:

- a causa di incendio, esplosione, scoppio, implosione, danni da acqua, atti vandalici, furto o tentato furto;
 - **l'abitazione assicurata risulti inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del sinistro,**
- e l'assicurato ne faccia richiesta entro e non oltre 30 giorni successivi alla data stessa.**

Se l'assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco soltanto di quanto rimasto nell'abitazione assicurata. Sono esclusi costi diversi da quelli di trasloco, come i costi di deposito.

Massimale	1.000 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	1 volta per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

NOTA BENE:

Questa prestazione non si cumula con quella eventualmente prestata alla sezione Incendio.

ART. 178 REPERIMENTO E INVIO DI UN'IMPRESA SPECIALIZZATA PER IL RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e inviare presso l'abitazione stessa un'impresa specializzata in lavori di pulizia straordinaria, sgombero di materiali e riordino di oggetti ingombranti.

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato ed entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo appuntamento concordato con lo stesso, provvede a inviare un'impresa specializzata;
- La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione;
- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Erogabilità	1 volta per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'impresa specializzata entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento.

Massimale	550 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

NOTA BENE:

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni Incendio, Furto ed Eventi Catastrofici.

ART. 179 RIPARAZIONE GRANDI ELETTRODOMESTICI

In caso di guasto a un elettrodomestico di proprietà dell'assicurato compreso tra quelli di seguito elencati la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvede ad organizzare l'invio entro 24 ore dalla richiesta presso l'abitazione assicurata un professionista specializzato per la riparazione.



L'elettrodomestico per il quale si richiede l'intervento deve essere compreso nel seguente elenco esaustivo:

- asciugatrice;
- frigorifero;
- congelatore;
- condizionatore (impianto fisso indipendente);
- cucina ad accosto;
- cucina a incasso;
- lavabiancheria;
- lavastoviglie;
- stufe da riscaldamento;
- televisore di almeno 30 pollici;
- vinocantina.

Massimale	4 ore per sinistro 300 euro IVA inclusa per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

NOTA BENE:

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alla sezione Incendio.

ART. 180 TRASPORTO ELETTRODOMESTICI

In caso di Guasto di un elettrodomestico di proprietà dell'assicurato compresi tra quelli di seguito elencati, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare, entro 24 ore dalla richiesta, il trasporto dell'elettrodomestico guasto presso un centro di assistenza tecnica qualificato, con presa e riconsegna dello stesso presso l'abitazione assicurata.

La Società terrà a proprio carico il costo del trasporto.



L'elettrodomestico per il quale si richiede il trasporto deve essere compreso nel seguente elenco esaustivo:

- grandi elettrodomestici elencati all'Art. 179 "Riparazione grandi elettrodomestici";
- computer;
- impianti HiFi e dolby surround;
- televisori.

Massimale	300 euro IVA inclusa e per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 181 SOGGIORNO IN HOTEL O RESIDENCE

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato provvederà a prenotare un albergo o un residence.

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

Massimale	500 euro IVA inclusa e per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

NOTA BENE:

Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate alle sezioni Incendio, Furto ed Eventi Catastrofici.

ART. 182 INVIO DI EFFETTI PERSONALI

Se l'Abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di:

- incendio,
- esplosione,
- scoppio e implosione,

la Struttura Organizzativa, in caso di emergenza e su richiesta dell'Assicurato, gli reperisce ed invia gli effetti personali in sostituzione di quelli andati distrutti (toiletta, abbigliamento).

La Società terrà a proprio carico le spese.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì dal venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 183 RIENTRO ANTICIPATO DAL VIAGGIO

Se l'assicurato si trova in viaggio:

- in Italia ad oltre 100 km dal suo Comune di residenza;
- all'estero;

e, in conseguenza di:

- furto;
- tentato furto;
- atti vandalici;
- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- danni causati dall'acqua;

debba rientrare immediatamente nell'abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa gli fornirà:

- biglietto aereo (classe economica);
- ferroviario (prima classe) di sola andata;

tenendo la Società a proprio carico le relative spese.

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Nel caso in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

Massimale	500 euro IVA inclusa per anno assicurativo
-----------	--

NOTA BENE:

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla richiesta di erogazione della prestazione.

ART. 184 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di

- incendio;
- esplosione;
- scoppio e implosione;
- danni d'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare dell'assicurato, tenendo la Società a proprio carico le spese, un biglietto:

- aereo (classe economica);
- ferroviario (prima classe) di andata e ritorno;

per consentire al familiare di recarsi presso l'assicurato.

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 185 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell'assicurato non autosufficienti con lui conviventi grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio e implosione;
- danni d'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

all'abitazione assicurata necessita di assistenza per i familiari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a loro necessari quali:

- **Invio di un operatore socio sanitario;**
- **Invio di un infermiere;**
- **Spesa a casa.**

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle prestazioni; **rimangono invece a carico dell'assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione della prestazione Spesa a casa.**

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo nell'arco delle prime 2 settimane dall'accadimento del sinistro
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 186 REPERIMENTO E INVIO DI UN'IMPRESA PER LA DISINFESTAZIONE O DERATTIZZAZIONE DELL'ABITAZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a reperire un'impresa specializzata nella disinfestazione e/o derattizzazione dell'abitazione e sue pertinenze, con l'esclusione dei sopralluoghi ordinari per il controllo e per la rimozione delle trappole.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 187 REPERIMENTO TELEFONICO DI UN'IMPRESA EDILE PER LAVORI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a reperire un'impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 188 REPERIMENTO TELEFONICO PER UN'IMPRESA DI TRASLOCO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a reperire e a organizzare il sopralluogo e l'intervento di un'impresa per l'effettuazione del trasloco.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 189 REPERIMENTO TELEFONICO DI UN ANTENNISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a reperire e a organizzare il sopralluogo di un antennista per gli interventi di manutenzione del relativo impianto.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 190 REPERIMENTO TELEFONICO DI UN OPERATORE PER LA PULIZIA DELL'ABITAZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà in caso di Sinistro coperto dalla polizza, a reperire e ad organizzare il sopralluogo e il relativo intervento di un operatore addetto alla pulizia dell'Abitazione e sue pertinenze.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 191 REPERIMENTO TELEFONICO DI UN TECNICO PER LA RIPARAZIONE DI CLIMATIZZATORI O CONDIZIONATORI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a reperire e a organizzare il sopralluogo di un tecnico specializzato in caso di guasto e/o malfunzionamento del condizionatore o climatizzatore.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 192 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa è a disposizione dell'Assicurato per informazioni relative alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza degli impianti domestici (idrici, elettrici, a gas).

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 193 INFORMAZIONI FISCALI SU IMPOSTE SULLA CASA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a fornire informazioni e indicazioni sulla documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte relative alla propria unità abitativa, indicando la struttura disponibile nella zona di residenza atta a recepire tutta la documentazione necessaria.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 194 ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI GENERICI PER L'ABITAZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a reperire e a organizzare il sopralluogo e l'intervento di artigiani per servizi generici per l'abitazione, in particolare:

- la lucidatura e la manutenzione del pavimento in parquet,
- la lucidatura e la manutenzione dei pavimenti in marmo,
- la tinteggiatura delle pareti dell'abitazione.

Il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato.

Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

SCELTE DI VITA FAMILIARE

L'assicurazione giusta è l'alleata giusta: non solo nelle grandi emergenze, anche nelle piccole cose (che, nelle emergenze, tanto piccole non sono).

L'informazione giusta, il tecnico giusto, possono fare la differenza - specie nei momenti in cui magari ciò che è successo non ci rende lucidi. In questa sezione riassumiamo le scelte di Cattolica Assicurazioni per l'assistenza a te e chi ami.

B. ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE

ART. 195 INFORMAZIONI SANITARIE E FARMACEUTICHE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà a fornire informazioni in merito a:

TEMATICHE SANITARIE:

- vaccinazioni o profilassi da eseguire per i viaggi in paesi tropicali;
- medici o centri specializzati in medicina tropicali e infettivologia;
- assistenza sanitaria all'estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE;
- ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura;
- indirizzi di strutture sanitari e nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni (es. pediatria);
- consigli sull'espletamento delle pratiche presso gli uffici competenti;
- diritti sui vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.) nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale.

MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA:

- loro composizione;
- equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.

Operatività

La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 196 CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato che ha necessità di una consulenza medica, provvede ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

Operatività

La prestazione è erogata 24 h su 24 365 giorni all'anno

NOTA BENE:

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

ART. 197 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA TELEFONICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce una consulenza specialistica telefonica (cardiologica, pediatrica, dermatologica, ginecologia, psicologica) su richiesta dell'assicurato colpito da malattia o da infortunio che necessita di consigli medici specialistici e non riesce a reperire il proprio specialista di fiducia.

Se il medico specialista non è reperibile immediatamente, l'Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

NOTA BENE:

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

La prestazione non si sostituisce ad una visita medica specialistica.

ART. 198 INVIO DI UN MEDICO/PEDIATRA IN ITALIA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato colpito da infortunio o malattia, accertatane la necessità, invia uno dei medici convenzionati.

Se uno dei medici convenzionati è impossibilitato a intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza, in via sostitutiva, il trasferimento in autoambulanza verso il centro medico idoneo più vicino.

La Società terrà a proprio carico le spese per l'invio del medico o per il trasferimento in autoambulanza.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi

NOTA BENE:

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

ART. 199 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DOPO IL RICOVERO DI PRIMO SOCCORSO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa organizza, su richiesta dell'assicurato colpito da infortunio o malattia, il suo trasferimento tramite autoambulanza terminato il ricovero di primo soccorso.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi all'erogazione della prestazione.

Massimale	300 km per sinistro considerando il tragitto casa - ospedale andata e ritorno
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 200 TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato colpito da infortunio o malattia e che sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della provincia di residenza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e d'intesa con il medico curante, si occupa di:

- 1) tenuto conto della disponibilità esistente, **individuare e prenotare l'istituto di cura italiano o estero** maggiormente attrezzato per la patologia di cui soffre l'assicurato;
- 2) **organizzare il trasporto dell'assicurato**, compatibilmente alle sue condizioni sanitarie, verso l'istituto di cura italiano o estero individuato con il mezzo più idoneo tra quelli di seguito elencati:
 - aereo sanitario limitatamente al trasferimento verso paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo (Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Grecia, Israele, Libano, Libia, Malta, Marocco, Montenegro, Serbia, Slovenia, Siria, Tunisia, Turchia).
 Come previsto dall'Art. 254 "Esclusioni" le prestazioni non sono fornite se i suddetti Stati si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
 - aereo di linea in classe economica eventualmente in barella;
 - treno in prima classe e qualora ce ne sia necessità in vagone letto;
 - autoambulanza senza limiti di chilometraggio.
- 3) ove necessario **assistere l'assicurato** durante il trasporto con personale medico o paramedico. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 201 RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora venga erogata la prestazione di cui al precedente Art. 200 "Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato" e su richiesta dell'assicurato a seguito di dimissione dall'istituto di cura dopo la degenza, ne organizza il rientro utilizzando come mezzo di trasporto tra quelli di seguito elencati:

- aereo di linea in classe economica eventualmente in barella;
 - treno in prima classe e qualora ce ne sia necessità in vagone letto;
 - autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
- che maggiormente si adatta allo stato di salute dell'assicurato.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 202 ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST-RICOVERO A DOMICILIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato:

- che necessita di assistenza infermieristica;
- per la continuazione delle terapie domiciliari;
- dopo le dimissioni dall'istituto di cura che abbiano comportato un ricovero per più di 5 giorni;
- a seguito di infortunio o malattia;

e dopo averne accertata l'assoluta necessità attraverso il parere del medico della Struttura Organizzativa, organizza il servizio di assistenza infermieristica a domicilio.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.

Massimale	55 euro IVA inclusa a giorno. Massimo 5 giorni nelle 2 settimane successive dalla dimissione dal ricovero
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima dalle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

ART. 203 ASSISTENZA FISIOTERAPICA A DOMICILIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che abbia riportato traumi o fratture semplici derivanti da infortunio o malattia improvvisa e dopo averne accertata l'effettiva necessità secondo il parere del medico della Struttura Organizzativa fornisce un'assistenza fisioterapica specializzata a domicilio dell'assicurato.

Massimale	260 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima dalle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato

ART. 204 CONSEGNA FARMACI PRESSO L'ABITAZIONE

Su richiesta dell'assicurato colpito da infortunio o malattia è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa ricerca e consegna farmaci per le cure del caso:

- secondo prescrizione medica;

- commercializzati in Italia.

Sono a carico dell'Assicurato i costi di acquisto dei medicinali.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

ART. 205 SPESA A CASA

Su richiesta dell'assicurato, impossibilitato ad uscire autonomamente da casa a seguito di infortunio o malattia certificati dal medico curante, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità.

Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto acquistato.

Massimale	Una volta a settimana Massimo 2 buste per richiesta
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa 4 volte per sinistro
Estensione territoriale	La prestazione è operante in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 206 RIENTRO SANITARIO

Su richiesta dell'assicurato in viaggio colpito da infortunio o malattia le cui condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa d'intesa:

- con i medici curanti sul posto o
- in assenza di questi ultimi, con il medico inviato sul posto dalla Struttura Organizzativa ritengano necessario un trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alle condizioni del paziente, la Struttura organizzativa organizza il rientro dell'assicurato con il mezzo di trasporto più idoneo tra quelli di seguito elencati:
 - aereo sanitario (servizio operato in Europa ed in tutti i paesi del bacino mediterraneo);
 - dagli altri paesi del mondo con aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato (se necessario con l'accompagnamento di personale medico e/o infermieristico);
 - autoambulanza;
 - treno di prima classe e qualora ce ne siano le necessità tramite vagone letto.

La Società terrà a proprio carico tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano.

ESCLUSIONI

Il trasferimento non è previsto per:

- **malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **infortuni e malattie che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessiti di rientro sanitario e possano essere curate sul posto;**
- **se l'assicurato o i suoi familiari decidano per le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'assicurato è ricoverato.**

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa e quando il sinistro si verifica oltre 100 km dal comune di residenza anagrafica dell'assicurato
Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

ART. 207 MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO

Su richiesta dell'assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale i medici della Struttura Organizzativa prendono contatto con i medici curanti della struttura locale per seguire l'evoluzione clinica della patologia informando i famigliari sul decorso.

La prestazione è fornita previo consenso esplicito dell'Assicurato al reparto di degenza, in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (protezione dei dati) e alla relativa normativa interna di adeguamento.

Estensione territoriale	La prestazione è operante in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

ART. 208 TRASPORTO DELLA SALMA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa effettua il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto a seguito di infortunio o malattia fino al luogo di sepoltura in Italia facendo fede la residenza dell'assicurato stesso.

La Società tiene a proprio carico:

- le spese del feretro sufficiente per il trasporto;
- il costo del trasporto della salma;
- le eventuali spese di recupero della salma con le limitazioni indicate.

ESCLUSIONI

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre.

Massimale	10.000 euro IVA inclusa per sinistro anche se coinvolti più assicurati SPESE DI RECUPERO DELLA SALMA: sotto-massimale di 2.000 IVA inclusa per sinistro anche se coinvolti più assicurati
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

ART. 209 SERVIZI SANITARI A DOMICILIO

Su richiesta dell'assicurato, impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di gravi motivi di salute (infortunio o malattia) certificati dal proprio medico curante, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa predispone presso il domicilio dell'assicurato stesso:

- l'esecuzione di accertamenti diagnostici quali prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e quant'altro necessario purché possa essere eseguito a domicilio;

- il ritiro e la consegna gli esiti degli esami.

Massimale	4 volte per sinistro
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 36 giorni all'anno con preavviso di 48 ore.

ART. 210 INTERPRETE ALL'ESTERO

Su richiesta dell'assicurato che non abbia familiarità con la lingua del luogo in cui si trova ed in a seguito a:

- ricovero per infortunio o malattia;
- stato d'arresto o minaccia di arresto per colpa derivante da circolazione stradale;

è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce in loco ed invia un interprete.

La Società tiene a proprio le spese per l'invio dell'interprete.

Massimale	8 ore lavorative
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

ART. 211 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell'assicurato non autosufficienti con lui conviventi grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato sia ricoverato in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e necessita di assistenza per i familiari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a loro necessari quali:

- **Invio di un operatore socio sanitario;**
- **Invio di un infermiere;**
- **Spesa a casa.**

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle prestazioni; **rimangono invece a carico dell'assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione della prestazione Spesa a casa.**

Massimale	300 euro IVA inclusa per sinistro SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa in ITALIA La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno con preavviso di 2 giorni dall'attivazione ed invio del certificato di ricovero

ART. 212 INVIO MEDICINALI, PROTESI E OCCHIALI

Su richiesta dell'assicurato in viaggio che abbia bisogno di:

- protesi;
- occhiali;
- medicinali regolarmente prescritti da un medico;

che siano introvabili sul posto e purché commercializzati in Italia, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa provvede a reperirli e inviarli con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto.

In alternativa la Struttura Organizzativa può fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale.

La Società tiene a proprio carico i costi di trasporto mentre **rimango a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto acquistato.**

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

ART. 213 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Su richiesta dell'assicurato in viaggio, che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro verso il domicilio nella data programmata a seguito di infortunio o malattia improvvisa (comprovato da certificato medico scritto), è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa gli prenota un albergo o un residence.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

Al suo rientro, l'assicurato deve presentare la documentazione relativa alla causa che ha reso necessario il prolungamento del soggiorno.

Massimale	500 Euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 214 RIENTRO ANTICIPATO

Su richiesta dell'assicurato in viaggio che debba improvvisamente rientrare alla propria residenza a causa del decesso di:

- coniuge / convivente more uxorio;
- figlio/a;
- fratello / sorella;
- genitore;
- suocero/a;
- genero / nuora;

è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa gli fornisce un biglietto:

- aereo in classe economica;
- ferroviario di prima classe;

per raggiungere il luogo in Italia dove è deceduto o dove viene sepolto il familiare.



La Struttura Organizzativa provvedere a far rientrare con l'assicurato anche un minore purché assicurato anch'esso nel medesimo contratto.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare il proprio veicolo qualora si trovasse impossibilitato ad utilizzarlo per rientrare anticipatamente.

La Società tiene a proprio carico il costo dei biglietti.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

ART. 215 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Su richiesta dell'assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia ed in assenza di un congiunto sul posto, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa mette a disposizione ad un familiare un biglietto di viaggio andata e ritorno:

- in treno in prima classe;
- in aereo in classe economica se il viaggio dovesse superare le sei ore; per raggiungerlo.

La Società tiene a proprio carico il costo dei biglietti.

ESCLUSIONI

Sono escluse le spese di vitto e alloggio e tutte le altre spese non indicate nell'elenco.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

ART. 216 INVIO DI UN'AMBULANZA

Su richiesta dell'assicurato, a seguito di infortunio conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa provvedere a reperire un'autoambulanza per il trasferimento dell'assicurato dal suo domicilio sino al centro medico idoneo più vicino.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo del trasporto.

Massimale	250 Euro IVA inclusa per annualità assicurativa
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 217 ORGANIZZAZIONE VISITA PEDIATRICA A DOMICILIO

Su richiesta dell'assicurato è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce un medico pediatra convenzionato per una visita domiciliare nel luogo indicato dall'assicurato.

Il costo della visita medica compreso il diritto di uscita è a carico dell'assicurato.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

ART. 218 INVIO DI UN AUTISTA

Su richiesta dell'assicurato, colpito da infortunio ed impossibilitato a guidare in autonomia, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce ed invia un autista (NCC: noleggio con conducente in Italia) convenzionato per gli spostamenti richiesti dall'assicurato.

Il costo della prestazione, compreso l'eventuale diritto, di uscita è a carico dell'assicurato.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 219 SEDUTA FISIOTERAPICA A DOMICILIO

Su richiesta dell'assicurato è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce un fisioterapista convenzionato per una seduta nel luogo indicato dall'assicurato.

Il costo della prestazione, compreso l'eventuale diritto, di uscita è a carico dell'assicurato.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 220 INFORMAZIONI FISCALI SU IMPOSTE SULLA PERSONA

Su richiesta dell'assicurato è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa eroga informazioni e fornisce indicazioni sulla documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte sulla persona fisica, indicando, nella zona di residenza dell'assicurato, la struttura disponibile atta a recepire tutta la documentazione necessaria.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 221 TELE-PRESCRIZIONE MEDICA

Su richiesta dell'assicurato, che ha bisogno di assumere un farmaco senza avere la ricetta medica con sé, è attivo un servizio di tele-prescrizione medica grazie al quale i medici della Centrale di Telemedicina, una volta sentita la richiesta dell'assicurato compilano la prescrizione medica necessaria in lingua italiana o nella lingua del paese in cui si trova l'assicurato (attualmente 22 lingue disponibili) e la inviano immediatamente all'assicurato via fax o via email.

Nella prescrizione i medici indicano il nome commerciale locale del farmaco e/o del principio attivo con il relativo dosaggio consigliato.

Se nel paese in cui si trova l'assicurato il farmaco richiesto non è commercializzato, i medici della Centrale di Telemedicina forniscono il nome di un medicinale analogo e/o del principio attivo.

Il costo dei farmaci è a carico dell'assicurato.

Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 222 TELE-REFERTO MEDICO

Se, a seguito di un primo consulto telefonico tra l'assicurato ed i medici della Centrale di Telemedicina, gli ultimi reputassero che l'assicurato deve recarsi presso una Struttura Ospedaliera di Primo Soccorso o una struttura sanitaria fisica, è attivo un servizio di tele-referto medico grazie al quale i medici della Centrale di Telemedicina compilano un referto medico in lingua italiana o nella lingua del paese in cui si trova l'assicurato (attualmente 22 lingue disponibili) indicando i dati personali dello stesso con la sospetta diagnosi e lo inviano immediatamente all'assicurato via fax o via email.

Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 223 MEDIC EYE: VIDEOCONSULTO-TELECONSULTO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale l'assicurato, in caso di necessità, ha in ogni momento la possibilità di comunicare, qualora disponga di connettività Internet con qualità di connessione maggiore o uguale al 4G, tramite un servizio di videochiamata in lingua italiana con i medici della Centrale di Telemedicina per effettuare un video consulto e ricevere le informazioni ed il supporto medico necessario.

Il medico della Centrale di Telemedicina, a seguito del video colloquio e di un'attenta valutazione fornisce all'assicurato i migliori consigli per il trattamento della patologia eventualmente diagnosticata. Il video consulto potrà avere una durata orientativa di 20/30 minuti.

In caso di mancata connessione internet o di qualità del segnale internet non sufficiente a supportare un video consulto è comunque disponibile il servizio solamente in modalità audio utilizzando la normale linea telefonica.

Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno L'appuntamento con il medico avviene entro 40 minuti dalla richiesta

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare uno o più delle garanzie aggiuntive.

Ogni garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il premio.

ASSISTENZA PREVIDENTI

ART. 224 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA



Queste prestazioni sono operanti in seguito a ricovero dovuto a malattia o infortunio della durata di almeno:

- **8 giorni se con intervento chirurgico;**
- **12 giorni se senza intervento chirurgico.**

Le modalità per usufruirne delle prestazioni vengono definite dalla Struttura Organizzativa in accordo con l'assicurato e il medico curante.

1. OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE

La Struttura Organizzativa gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico.

2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI

In caso di necessità la Struttura Organizzativa invia al domicilio dell'assicurato del personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale).

3. SERVIZI SANITARI

Se l'assicurato ha bisogno di eseguire presso il proprio domicilio prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e altri accertamenti diagnostici eseguibili a domicilio e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa predispone i servizi richiesti.

4. SERVIZI NON SANITARI

Se l'assicurato ha bisogno di sbrigare faccende relative alla vita familiare quotidiana quali ad esempio: pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, disbrigo di incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori; la Struttura Organizzativa predispone i servizi richiesti.

VALIDO PER LE PRESTAZIONI 1. 2. 3. 4.

Massimale	30 giorni dopo le dimissioni dall'istituto di cura
Erogabilità	Ogni singola prestazione è erogabile 1 volta per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	Attivazione della prestazione con un preavviso di 48 ore di anticipo

ART. 225 CONSULENZA PER ADEGUAMENTO ABITAZIONE A SEGUITO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di infortunio dell'assicurato che comporti un'invalidità permanente pari o superiore al 65%, commissiona ad un architetto convenzionato il progetto degli interventi da effettuare per l'adeguamento dell'abitazione.

La Società tiene a proprio carico i costi delle parcelle.

Massimale	1.000 euro IVA inclusa per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 226 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA TELEFONICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato colpito da infortunio o malattia non riesca a reperire il proprio specialista e necessiti di consigli medici specialistici, fornisce una consulenza specialistica geriatrica telefonica.

Se il medico specialista non è reperibile immediatamente, l'Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

NOTA BENE:

Si precisa che la consulenza medica specialistica non fornisce diagnosi e/o prescrizioni, è basata sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato e non sostituisce una visita medica specialistica.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 227 AUTISTA A DISPOSIZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato non sia in grado di guidare il veicolo a seguito di infortunio immobilizzante certificato dal proprio medico curante e nessun familiare possa farlo al suo posto per ragioni obiettive, mette a disposizione un taxi o un NCC (Noleggio Con Conducente) per il trasferimento dell'assicurato alle visite di controllo in ospedale o alle sedute di fisioterapia.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Massimale	200 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 228 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI (INFORTUNIO/MALATTIA)

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell'assicurato non autosufficienti con lui conviventi o residenti a 50 km dalla residenza dell'assicurato stesso grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato sia ricoverato in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e necessita di assistenza per i familiari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a loro necessari quali:

- **Invio di un operatore socio sanitario;**
- **Invio di un infermiere;**
- **Spesa a casa.**

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle prestazioni; **rimangono invece a carico dell'assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione della prestazione Spesa a casa.**

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa e nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

NOTA BENE:

Questa prestazione non si cumula con quella prestata alla Formula "ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE", Art. 211 "Assistenza per familiari non autosufficienti", se acquistata.

ART. 229 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI (SINISTRO ABITAZIONE)

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell'assicurato non autosufficienti con lui conviventi o residenti a 50 km dalla residenza dell'assicurato stesso grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio e implosione;
- danni d'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

all'abitazione assicurata necessita di assistenza per i familiari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a loro necessari quali:

- **Invio di un operatore socio sanitario;**
- **Invio di un infermiere;**
- **Spesa a casa.**

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle prestazioni; **rimangono invece a carico dell'assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione della prestazione Spesa a casa.**

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo nell'arco delle prime 2 settimane dall'accadimento del sinistro
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

NOTA BENE:

Questa prestazione non si cumula con quella prestata alla Formula "ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE", Art. 185 "Assistenza per familiari non autosufficienti", se acquistata.

ART. 230 FORNITURA DI ATTREZZATURE MEDICHE

Qualora l'assicurato a seguito di infortunio o malattia abbia bisogno di una o più tra le seguenti attrezzature mediche:

- stampelle;
- sedia a rotelle;
- letto ortopedico;
- materasso antidecubito;

è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa le fornisce in comodato d'uso per il periodo necessario alle esigenze dell'assicurato.

La Società tiene a proprio carico i costi di noleggio.

Massimale	90 giorni per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire e/o fornire le attrezzature indicate, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il noleggio dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	-----------------------------------

ART. 231 ASSISTENZA PRESSO ISTITUTO DI CURA (VEGLIE)

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato sia ricoverato in un Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e richieda assistenza durante la degenza, invia un operatore socio-sanitario nel minor tempo possibile e compatibilmente con le oggettive situazioni locali.

La Società tiene a proprio carico l'onorario dell'operatore socio-sanitario.

Massimale	300 euro IVA inclusa per annualità assicurativa
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ASSISTENZA DINAMICI

ART. 232 DRIVER CONTINUITY

1. TRAINO DEL VEICOLO A SEGUITO DI INCIDENTE NEL PERCORSO VERSO IL LUOGO DI PARTENZA DEL VIAGGIO

Se a seguito di incidente stradale il veicolo ha subito danni da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò pregiudicasse il raggiungimento del luogo di partenza del viaggio, la Struttura Organizzativa procura il mezzo di soccorso per trainare il veicolo fino al più vicino Centro di Assistenza della Casa Costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina. La Società tiene a proprio carico il costo del traino.

Massimale	130 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

2. INVIO MEZZO DI TRASPORTO A SEGUITO DI TRAINO DEL VEICOLO

Qualora venisse erogata la prestazione di cui al precedente punto 1 e su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa invia un taxi o altro mezzo di trasporto (NCC - Noleggio Con Conducente) per permettere all'assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. La Società tiene a proprio carico il costo del trasferimento.

Massimale	200 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

3. CUSTODIA DEL VEICOLO A SEGUITO DI TRAINO (ANDATA)

Qualora venisse erogata la prestazione di cui al precedente punto 1 e ce ne fosse necessità, la Struttura Organizzativa predispone la custodia del veicolo in deposito sino al rientro dell'assicurato dal viaggio. La Società tiene a proprio carico il costo del deposito.

Massimale	100 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

4. TRAINO DEL VEICOLO A SEGUITO DI INCIDENTE NEL PERCORSO VERSO LA RESIDENZA

Se a seguito di incidente stradale il veicolo ha subito danni da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò pregiudicasse il rientro verso la residenza a seguito di viaggio, la Struttura Organizzativa procura il mezzo di soccorso per trainare il veicolo fino al più vicino Centro di Assistenza della Casa Costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina.

La Società tiene a proprio carico il costo del traino.

Massimale	130 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

5. INFORMAZIONI NOLEGGIO AUTO A SEGUITO TRAINO DEL VEICOLO

Qualora venisse erogata la prestazione al precedente punto 4, la Struttura Organizzativa provvederà a gestire il servizio di autonoleggio provvedendo esclusivamente ad informare l'Assicurato sui costi di noleggio ed effettuando la chiamata per la prenotazione del servizio.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

6. CUSTODIA DEL VEICOLO A SEGUITO DI TRAINO DEL VEICOLO (RITORNO)

Qualora venisse erogata la prestazione di cui al precedente punto 4 e ce ne fosse necessità, la Struttura Organizzativa predispone la custodia del veicolo in deposito.

La Società tiene a proprio carico il costo del deposito.

Massimale	100 euro IVA inclusa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 233 RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

La Struttura Organizzativa provvede al rientro dell'assicurato, convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto durante il viaggio, alla sua residenza e di un compagno di viaggio, purché in data e con un mezzo di trasporto diversi da quelli inizialmente previsti mettendo a disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica;
- un biglietto ferroviario ordinario di prima classe;
- un biglietto per un traghetto.

La Società tiene a proprio carico il costo del biglietto emesso.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 234 RIENTRO DEI FAMILIARI

Qualora venga erogata la prestazione di cui all'Art. 233 "Rientro dell'assicurato convalescente" la Struttura Organizzativa fornisce i biglietti di rientro (biglietto aereo in classe economica oppure biglietto ferroviario in prima classe) verso la residenza in Italia anche ai familiari in viaggio con l'Assicurato, purché anche loro assicurati, che non in grado di rientrare per ragioni obiettive con il mezzo di trasporto previsto.

La Struttura Organizzativa ha la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggi non utilizzati per il rientro.

Massimale	350 euro per persona assicurata se il viaggio di rientro avviene dall'Italia 500 euro per persona assicurata se il viaggio di rientro non avviene dall'Italia
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 235 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato in viaggio non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data programmata a seguito di:

- infortunio o malattia improvvisa certificata da prescrizione medica scritta;
- furto o smarrimento regolarmente denunciati alle autorità locali dei documenti per il rientro;

gli prenota un albergo o un residence.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

Massimale	750 euro IVA compresa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 236 ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato in viaggio venga arrestato o minacciato di arresto e, se per essere rimesso in libertà, deve versare alle autorità straniere una cauzione penale e non può provvedervi direttamente ed immediatamente, paga sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'assicurato, la cauzione penale.



COSA FARE IN QUESTO CASO

L'assicurato deve:

1. comunicarne la causa e l'ammontare della cifra necessaria;
2. fornire le adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione di quanto anticipato;
3. comunicare il suo recapito e quello dei referenti necessari a verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

NOTA BENE:

La prestazione non è operante se il trasferimento di denaro all'estero comporta la violazione delle norme vigenti in materia in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

L'assicurato deve restituire la somma anticipata entro un mese dalla data di erogazione. In caso di ritardo, verranno addebitati gli interessi al tasso legale corrente.

Massimale	3.500 euro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 237 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DOCUMENTATE

Nel caso di ricovero ospedaliero all'estero dell'assicurato la Struttura Organizzativa rimborsa le spese telefoniche realmente sostenute e documentabili per comunicare con la struttura stessa.

Massimale	500 IVA compresa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 238 SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato necessita di una vista specialistica, segnala il medico specialista più vicino compatibilmente con le disponibilità locali.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO con esclusione dell'ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 239 PROTEZIONE CARTE DI CREDITO, LIBRETTI DI ASSEGNII, TRAVELLER'S CHEQUES

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat, libretto di assegni e traveller's cheques di proprietà dell'assicurato, su autorizzazione scritta della persona interessata, immediatamente avvia con gli istituti di credito emittenti competenti la procedura di blocco degli strumenti di pagamento.

Per avviare la procedura di blocco l'interessato deve fornire tutte le informazioni necessarie (dati dell'Assicurato, numeri e codici identificati dei documenti sottratti o smarriti) che dovrà essere poi perfezionata direttamente dal titolare del documento.

La Struttura Organizzativa conferma per iscritto l'avvio della procedura di blocco, fermo restando che non si assume la responsabilità dell'eventuale inesattezza delle informazioni fornite dalla persona interessata.

L'assicurato può chiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative ai numeri telefonici di contatto degli istituti emittenti.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 240 CONSULENZA SPECIALISTICA TELEFONICA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato ha necessità di valutare il proprio stato di salute e non riesce a mettersi in contatto con il proprio specialista (ortopedico o nutrizionista) di fiducia, eroga un consulto specialistico telefonico.

Nel caso in cui lo specialista non sia reperibile immediatamente, l'Assicurato sarà ricontattato entro le 8 ore successive.

Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 241 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa anticipa delle spese di prima necessità all'assicurato in viaggio a seguito di:

- infortunio o malattia;
- furto, rapina o scippo;
- smarrimento dei propri mezzi di pagamento;

e debba sostenere delle spese improvvise e non può provvedervi direttamente ed immediatamente.

L'assicurato deve restituire la somma anticipata entro un mese dalla data di erogazione. In caso di ritardo, verranno addebitati gli interessi al tasso legale corrente.

**COSA FARE IN QUESTO CASO**

L'assicurato deve:

1. comunicarne la causa e l'ammontare della cifra necessaria;
2. fornire le adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione di quanto anticipato;
3. comunicare il suo recapito e quello dei referenti necessari a verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
4. in caso di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento: far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità del luogo in cui soggiorna.

NOTA BENE:

La prestazione non è operante se il trasferimento di denaro all'estero comporta la violazione delle norme vigenti in materia in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 242 ASSISTENZA AI MINORI DI ANNI 14

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato in viaggio sia stato colpito da malattia improvvisa, infortunio o altra causa di forza maggiore e non sia in grado di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap con lui in viaggio ed assicurati con il medesimo contratto, mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'assicurato o da un familiare un biglietto:

- aereo in classe economica
- ferroviario in prima classe
- per il traghetto

per raggiungere i figli minori o portatori di handicap.

Successivamente la Struttura Organizzativa mette a disposizione all'accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto:

- aereo in classe economica;
- ferroviario in prima classe;
- per il traghetto;

per ritornare alla propria residenza in Italia.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 243 INFORMAZIONI PER ORGANIZZARE VIAGGI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce all'assicurato informazioni utili all'organizzazione di viaggi quali:

- indicazione della valuta in essere;
- profilassi medica;
- situazione di belligeranza;
- documenti sanitari.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in tutto il MONDO
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ASSISTENZA METROPOLITANI

ART. 244 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI (MALATTIA/INFORTUNIO)

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell'assicurato non autosufficienti con lui conviventi o residenti a 50 km dalla residenza dell'assicurato stesso grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato sia ricoverato in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e necessita di assistenza per i familiari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a loro necessari quali:

- **Invio di un operatore socio sanitario;**
- **Invio di un infermiere;**
- **Spesa a casa.**

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle prestazioni; **rimangono invece a carico dell'assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione della prestazione Spesa a casa.**

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa e nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

NOTA BENE:

Questa prestazione non si cumula con quella prestata alla Formula "ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE", Art. 211 "Assistenza per familiari non autosufficienti", se acquistata.

ART. 245 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI (SINISTRO ABITAZIONE)

È attivo un servizio di assistenza a favore dei familiari dell'assicurato non autosufficienti con lui conviventi o residenti a 50 km dalla residenza dell'assicurato stesso grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio e implosione;
- danni d'acqua;
- atti vandalici;
- furto o tentato furto;

all'abitazione assicurata necessita di assistenza per i familiari rimasti soli, provvede ad organizzare i servizi a loro necessari quali:

- Invio di un operatore socio sanitario;
- Invio di un infermiere;
- Spesa a casa.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi delle prestazioni; **rimangono invece a carico dell'assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell'erogazione della prestazione Spesa a casa.**

Massimale	500 euro IVA inclusa per sinistro SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana
Erogabilità	3 volte per anno assicurativo nell'arco delle prime 2 settimane dall'accadimento del sinistro
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

NOTA BENE:

Questa prestazione non si cumula con quella prestata alla Formula "ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE", Art. 185 "Assistenza per familiari non autosufficienti", se acquistata.

ART. 246 RECUPERO VEICOLO PER RIENTRO ANTICIPATO DAL VIAGGIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato si trovi in viaggio ed in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua accaduti all'abitazione assicurata deve abbandonare un veicolo in loco al fine di rientrare più rapidamente possibile, successivamente gli mette a disposizione un biglietto:

- ferroviario di prima classe;
 - aereo in classe economica se il viaggio in treno superasse le sei ore;
- per recuperare il veicolo abbandonato.

La Società tiene a proprio carico i costi dei titoli di viaggio forniti.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in EUROPA e per sinistri accaduti: - in Italia oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato - all'estero
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

NOTA BENE:

La prestazione non è operante se l'Assicurato non fornisce alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione sul sinistro che ha dato origine all'attivazione della prestazione stessa.

ART. 247 SPESA A CASA

Su richiesta dell'assicurato, impossibilitato ad uscire autonomamente da casa a seguito di infortunio o malattia certificati dal medico curante, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità.

Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto acquistato.

Massimale	3 volta a settimana Massimo 2 buste per chiesta
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa 4 volte per sinistro
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 248 INVIO BABY SITTER

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato sia stato ricoverato per più di 5 giorni in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e non abbia la possibilità di occuparsi dei propri figli di età inferiore di anni 12, invia, salvo disponibilità, una baby sitter per accudirli. La Società tiene a proprio carico l'onorario.

Massimale	300 euro IVA compresa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 249 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA MINORI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato sia stato ricoverato per più di 5 giorni in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia e non abbia la possibilità di accompagnare a scuola i propri figli di età inferiore di anni 12, invia, salvo disponibilità, un taxi per accompagnarli a scuola. La Società tiene a proprio carico l'onorario.

Massimale	200 euro IVA compresa per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 250 COLLABORATRICE FAMILIARE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato a seguito di infortunio o malattia che:

- comporti l'immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni o
- in caso di frattura del bacino, femore, della colonna vertebrale o
- per frattura delle costole purché radiologicamente accertata o
- in caso di ricovero che comporti almeno un pernottamento in istituto di cura con o senza intervento chirurgico;

necessiti dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per sbrigare le normali attività di conduzione dell'abitazione, invia una collaboratrice familiare per assistere l'assicurato.

La Società tiene a proprio carico il costo della collaboratrice familiare.

L'assicurato può segnalare una collaboratrice di propria conoscenza e la Struttura Organizzativa la contatterà per verificare la compatibilità tariffaria tra la collaboratrice segnalata dall'assicurato e quanto praticato dalla Struttura Organizzativa in convenzione. Qualora ci sia compatibilità la Struttura Organizzativa invierà la collaboratrice familiare segnalata dall'assicurato; qualora invece ci sia eccedenza tariffaria tra la collaboratrice segnalata dall'assicurato e le tariffe convenzionate, è facoltà dell'assicurato scegliere la collaboratrice familiare segnalata tenendo a proprio carico l'eccedenza economica rispetto la tariffa convenzionata.

Massimale	50 euro IVA compresa al giorno e 350 euro IVA compresa per sinistro e 10 giorni lavorativi per sinistro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa in ITALIA
Operatività	La prestazione è operativa 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ



Applicabili a tutte le garanzie della sezione comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 251 EFFETTI GIURIDICI

1. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
2. La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
3. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
4. In presenza di altre assicurazioni con altra o altre Società di assicurazione o di servizi che prevedono prestazioni analoghe, e nel caso in cui l'altra o le altre Società si siano già attivate, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e non corrisposti dall'altra Società.
5. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
7. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

ART. 252 DELIMITAZIONI

Per le prestazioni di Assistenza all'Abitazione, l'assicurazione copre le abitazioni del Contraente assicurate in polizza. Nel caso in cui non sia assicurata nessuna abitazione, le garanzie sono valide per l'Abitazione relativa all'indirizzo di residenza del Contraente indicato in polizza.

Per le prestazioni di Assistenza alla Persona, l'assicurazione opera a favore del Contraente e dei suoi familiari.

ART. 253 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

CASA

L'abitazione assicurata o quella relativa all'indirizzo di residenza del contraente di polizza devono essere situate in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

4 - COSA NON È ASSICURATO



Applicabili a tutte le garanzie della Sezione comprese quelle Aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.

ART. 254 ESCLUSIONI

SONO ESCLUSI DALLE PRESTAZIONI I SINISTRI CAUSATI O DIPENDENTI DAI CASI SOTTO INDICATI

1. **dolo dell'Assicurato;**
2. **corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato;**
3. malattie e infortuni conseguenti e derivanti da **abuso di alcolici o psicofarmaci**, nonché dall'**uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni**;
4. **malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;**
5. **suicidio o tentato suicidio;**
6. le **spese necessarie al ripristino dei locali dell'Abitazione** assicurata per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza;
7. **infortuni avvenuti anteriormente** la data di decorrenza della copertura;
8. **infortuni** derivanti dallo svolgimento delle **seguenti attività**: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
9. **espianto e/o trapianto di organi;**
10. **ricerca o soccorso in mare, montagna, deserto;**
11. **guerra, terremoti, fenomeni atmosferici** aventi caratteristiche di **calamità naturale**, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
12. **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari**, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
13. nei paesi in cui sia in vigore lo **stato di guerra, dichiarata o di fatto**.

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

"COSA FARE IN CASO DI"

TANTE
SCELTE,
QUALI
DOVERI?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:

- SUBITO
- DOPO
- DA SOLI
- CON L'AGENTE

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAGIONATI A TERZI SEZIONE AMICI A 4 ZAMPE, RESPONSABILITÀ CIVILE DIGITALI CYBER RISK - CHE OBBLIGHI HO?

ART. 314 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



In caso di sinistro il contraente/l'assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa.

Se il Contraente / l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

ART. 315 COME DENUNCIARE IL SINISTRO



"COME DENUNCIO IL SINISTRO?"

Il contraente o l'assicurato deve avvisare la Società:

- **comunicando per iscritto**, in base all'art. 1913 C.C;
- **all'agenzia** alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società;
- **entro 5 giorni** dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza;
 - la data, l'ora e il luogo del sinistro;
 - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
 - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
 - il nominativo di eventuali testimoni;
 - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
 - il numero di polizza e il nominativo del contraente.



Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il contraente o l'assicurato **deve avvisare ciascun assicuratore**, comunicandolo all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

ART. 316 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del contraente e/o assicurato, nominando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il contraente e/o assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

ESCLUSIONI:

La Società non risponde di spese sostenute dall'Assicurato per:

- legali o tecnici che non siano da essa designati;
- multe o ammende;
- spese di giustizia penale di difesa, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

ART. 317 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

Dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro la Società si impegna a esaminare la pratica **entro il termine di 60 giorni** per verificarne la completezza o la necessità di eventuali supplementi istruttori.

Dal ricevimento di tutta la documentazione completa, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società si impegna a procedere alla liquidazione o alla comunicazione della reiezione entro il termine di 30 giorni, **sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

5 - ASSISTENZA, ASSISTENZA SEZIONE AMICI A 4 ZAMPE - CHE OBBLIGHI HO?

ART. 330 STRUTTURA ORGANIZZATIVA



Per poter usufruire delle prestazioni, l'assicurato deve preventivamente contattare telefonicamente la **Struttura Organizzativa**, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



Le richieste di rimborso delle spese sostenute, a condizione che siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, devono essere inoltrate, insieme ai giustificativi in originale a:

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo:

controllo.operativo@imaitalia.it



INFORMAZIONI DA FORNIRE:

- il nome e il cognome;
- il numero di polizza;
- il servizio richiesto e la motivazione per la quale lo si richiede;
- l'indirizzo del luogo in cui l'assicurato stesso si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l'Assicurato nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

In ogni caso, è necessario inviare gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

**NOTA BENE:**

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare le prestazioni senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - C.F./P.I. e n. di iscriz. al reg. delle imprese di VR 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di VR n. 9962 - Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Coop. al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa aut. all'eserc. delle assic. a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923
www.cattolica.it